

XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO Resoconti Allegati	n. 777
GIUNTE E COMMISSIONI	
Sedute di mercoledì 2 agosto 2017	

INDICE

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 3 ^a (Affari esteri):		
Plenaria	Pag.	5
8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):		
Plenaria	»	8
nmissioni permanenti		
3 ^a - Affari esteri:		
Plenaria	Pag.	21
5 ^a - Bilancio:		
Plenaria	»	28
7 ^a - Istruzione:		
Plenaria	»	33
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 353)	»	38
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:		
Plenaria (antimeridiana)	»	39
Plenaria (pomeridiana)	»	41
1 ^a - Lavoro:		
Uffici di Presidenza (Riunione n. 114)	»	68
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
Plenaria	»	69
	"	

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

Comitato

Per le questioni degli italiani all'estero:		
Plenaria	Pag.	82
Commissioni bicamerali		
Questioni regionali:		
Plenaria	Pag. »	85 100
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associa- zioni criminali, anche straniere:		
Plenaria	»	114
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
Plenaria	»	116
Ufficio di Presidenza	»	117
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
Plenaria (antimeridiana)	»	127
Plenaria (pomeridiana)	»	128
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
Plenaria	»	130
Ufficio di Presidenza	»	131
Per la sicurezza della Repubblica:		
Plenaria (antimeridiana)	»	132
Plenaria (pomeridiana)	»	133
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
Plenaria	»	134
Ufficio di Presidenza	»	135

COMMISSIONI 1ª e 3ª RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

3^a (Affari esteri, emigrazione)

Mercoledì 2 agosto 2017

Plenaria

8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione TORRISI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

- (560) PALERMO ed altri. Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992
- (51) ZELLER ed altri. Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992
- (784) STUCCHI. Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992
- (1433) PEGORER ed altri. Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992
- (1674) URAS ed altri. Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992
- (2393) CONSIGLIO. Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992
- e petizioni nn. 1306, 1409 e 1492 e voto regionale n. 52 ad essi attinenti (Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 luglio.

Il presidente TORRISI ricorda che nella scorsa seduta sono stati accantonati gli emendamenti 3.All.100, 3.All.200, 3.All.17 (testo 2), 3.All.27 e 4.1. (testo 2), pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 23 maggio, del 4 e del 26 luglio.

Si passa quindi alla votazione.

Accertata la presenza del numero legale, l'emendamento 3.All.100, posto in votazione con il parere favorevole del rappresentante del GO-VERNO, è approvato.

Posto in votazione con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 3.All.200 è approvato.

L'emendamento 3.All.17 (testo 2) risulta pertanto assorbito.

Posto in votazione con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 4.1 (testo 2) è approvato.

L'emendamento 3.All.27 risulta, pertanto, assorbito.

Il presidente TORRISI informa che i relatori hanno presentato l'emendamento Coord. 1 (pubblicato in allegato) di coordinamento formale dell'articolo 4-bis del disegno di legge.

Posto in votazione con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento Coord.1 è approvato.

Le Commissioni riunite, infine, conferiscono ai relatori Palermo e Pegorer il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea, con richiesta di autorizzazione allo svolgimento della relazione orale, per l'approvazione del disegno di legge n. 560, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, con proposta di assorbimento dei disegni di legge connessi.

La seduta termina alle ore 8,55.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 560

Coord.

Coord.1

I RELATORI

All'articolo 4-bis, introdotto dall'emendamento 4.0.1, apportare le seguenti modificazioni:

- *a) sopprimere le seguenti parole*: «finalizzato a verificare lo stato di attuazione»;
- b) sostituire le parole: «alle competenti Commissioni parlamentari» con le seguenti: «alle Camere»;
- c) sostituire le parole: «dall'anno 2016» con le seguenti: «dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge»;
- d) inserire la seguente rubrica: «Monitoraggio degli interventi previsti dalla Carta».

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 2 agosto 2017

Plenaria 40^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione MATTEOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 8,40.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sui temi della mobilità sostenibile (n. 1015)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XXIV, n.81)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 luglio.

Il senatore VACCARI (PD), relatore per la 13^a Commissione, illustra, anche a nome della correlatrice Cantini, lo schema di risoluzione pubblicato in allegato.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) segnala l'esigenza di modificare l'indicazione di cui alla lettera b) del punto 5, relativo alla «Mobilità elettrica/PNIRE», in quanto l'adeguamento delle reti di distribuzione elettrica per supportare la maggiore richiesta di approvvigionamento non può dipendere solo dai gestori, ma deve esserci un intervento diretto del Governo.

Il senatore CIOFFI (M5S), con riferimento alla lettera d) del punto 1 dello schema di risoluzione, intitolato «Per una strategia nazionale e fi-

scale sulla mobilità», ritiene che occorra un impegno più forte al Governo per introdurre il divieto di commercializzazione di autoveicoli e motoveicoli alimentati a combustibili fossili, come già avvenuto in altri Paesi, pur sapendo che l'Italia non ha più case automobilistiche nazionali. Occorre poi adeguare la rete di distribuzione elettrica al prevedibile aumento di domanda legato allo sviluppo dei veicoli elettrici.

La senatrice NUGNES (M5S) preannuncia l'astensione del suo Gruppo, rilevando contraddizioni e squilibri tra premesse e dispositivo della risoluzione proposta.

Il senatore MARGIOTTA (PD) esprime apprezzamento per lo schema di risoluzione proposto dai relatori.

Il presidente MATTEOLI ricorda l'ampio lavoro istruttorio svolto dalle Commissioni riunite nell'ambito dell'affare assegnato, nel corso del quale sono stati ascoltati tutti i portatori di interesse del settore. Esprime quindi apprezzamento per lo schema di risoluzione proposto dai relatori, che dà conto in maniera adeguata di tale lavoro.

Il presidente MARINELLO si associa agli apprezzamenti espressi dal presidente Matteoli.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*), pur apprezzando l'impostazione generale dello schema di risoluzione, conferma le riserve già espresse e preannuncia la propria astensione.

Il senatore SONEGO (*Art.1-MDP*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica sullo schema di risoluzione.

Il senatore SCILIPOTI ISGRÒ (FI-PdL XVII) dichiara il voto favorevole a nome del suo Gruppo, associandosi agli apprezzamenti espressi per l'approfondita istruttoria e per i contenuti della risoluzione.

Il senatore SCIBONA (M5S) apprezza il testo della risoluzione proposto dai relatori, ma esprime dubbi sulla reale possibilità di attuarne fino in fondo gli impegni. Conferma quindi l'astensione della sua parte politica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione lo schema di risoluzione, che è infine approvato.

La seduta termina alle ore 8.55.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI RIUNITE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 1015 (Doc. XXIV, n. 81)

Le Commissioni riunite 8^a Lavori pubblici, comunicazioni, e 13^a Ambiente, territorio, beni ambientali, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento, dell'affare assegnato sui temi della mobilità sostenibile,

premesso che:

le Commissioni riunite hanno condotto, nell'ambito dell'affare assegnato sulla mobilità sostenibile (n. 1015) una istruttoria volta a definire una risoluzione di indirizzo al Governo per la definizione dei contenuti del disegno di legge di bilancio per il 2018;

l'istruttoria delle Commissioni riunite si è avvalsa di un articolato ciclo di audizioni nell'ambito del quale sono state raccolte le indicazioni e vagliate le istanze dei principali portatori di interesse e dei soggetti istituzionalmente competenti e ha tenuto conto del documento «Elementi per una Road map della mobilità», definito nell'ambito del tavolo tecnico sulla mobilità sostenibile già istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

le politiche per la realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile rappresentano, a livello mondiale, una leva strategica utile per perseguire la riduzione delle emissioni climalteranti finalizzate al contenimento del surriscaldamento globale, in linea con gli obiettivi stabiliti con l'Accordo di Parigi – COP 21;

esse rappresentano altresì un elemento determinante per la qualità della vita, sia sotto il profilo del soddisfacimento delle esigenze di mobilità di persone e merci in condizioni di sicurezza, sia sotto il profilo della tutela della salute umana, in considerazione delle ricadute che la soddisfazione di tali esigenze di mobilità ha sulle diverse matrici ambientali;

sia la Conferenza ONU di Parigi 2015 sul cambiamento climatico sia il Quadro per il clima e l'energia 2030 dell'Unione europea hanno posto l'accento sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Il settore dei trasporti attualmente contribuisce per il 25 per cento alle emissioni di CO2 in Europa (considerando il trasporto su strada, quello marittimo e quello aereo) e rappresenta il secondo settore per emissioni di gas serra dopo quello della produzione energetica;

la III Conferenza Mondiale HABITAT sullo sviluppo urbano sostenibile che si è tenuta dal 17 al 20 ottobre 2016 a Quito (Ecuador) ha ela-

borato la nuova Agenda urbana delle Nazioni Unite per i prossimi venti anni;

il 31 maggio 2017 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte legislative volte a realizzare, entro il 2025, un sistema di trasporti pulito, competitivo e interconnesso. La comunicazione «L'Europa in movimento» (COM (2017) 283), che accompagna le proposte, definisce un programma per il futuro della mobilità nell'Unione europea;

anche se le prime otto proposte presentate dalla Commissione europea si concentrano in particolare sul trasporto stradale di merci, gli obiettivi dell'agenda sono assai ampi: promuovere la sostenibilità; modificare il comportamento dei consumatori e i modelli di domanda; garantire la sicurezza stradale; migliorare il quadro sociale e le condizioni di lavoro nel settore dei trasporti su strada; ridurre le emissioni di CO₂, l'inquinamento atmosferico e la congestione del traffico; incoraggiare l'adozione di sistemi di pedaggio più equi; ridurre gli oneri burocratici per le imprese;

la Commissione ha evidenziato come l'importanza della mobilità in generale si rifletta in molti altri quadri strategici dell'Unione europea, fra cui l'Unione dell'energia, il mercato unico digitale e l'agenda per l'occupazione, la crescita e gli investimenti;

disporre di un sistema di mobilità moderno è una condizione indispensabile per garantire il successo della transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in Europa e per invertire la tendenza all'aumento delle emissioni di gas a effetto serra e dell'inquinamento atmosferico derivanti dai trasporti, pur tenendo conto della crescente necessità di servizi di trasporto; inoltre, occorre ricordare che il settore della mobilità riveste un ruolo fondamentale per l'economia e la società dell'UE in quanto, oltre a essere di per sé un importante datore di lavoro, è un elemento indispensabile per la competitività dell'economia nel suo insieme;

la Commissione 8^a ha esaminato in fase ascendente le prime otto proposte legislative adottate dalla Commissione europea, svolgendo un'ampia istruttoria e approvando infine, il 26 luglio 2017, una risoluzione (*Doc.* XVIII, n. 213);

in tale risoluzione, si evidenzia tra l'altro l'importanza di utilizzare la tassazione degli autoveicoli (non solo di quelli pesanti, ma anche di quelli leggeri) come strumento di politica economico-fiscale finalizzato alla riduzione sia dell'inquinamento acustico e ambientale e della congestione da traffico, sia del consumo delle infrastrutture, in ottemperanza ai principi «chi inquina paga» e «chi utilizza paga»;

l'intento è quello di intervenire sul sistema dei pedaggi e dei diritti di utenza, prevedendo il graduale passaggio dall'imposizione basata sulla durata a quella fondata sull'effettivo utilizzo delle infrastrutture stradali e autostradali, così da ridurre le esternalità negative ed orientare i flussi di traffico dei veicoli (in particolare dei mezzi pesanti adibiti al trasporto merci) verso modalità e percorsi meno impattanti;

in tale contesto, la Commissione ha annunciato che, in aggiunta a questa prima serie di proposte contenute nel pacchetto europeo sulla mobilità sostenibile, vi saranno nei prossimi dodici mesi ulteriori iniziative, quali una nuova normativa in materia di emissioni per le autovetture, i veicoli commerciali leggeri e i veicoli pesanti;

i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) sono strumenti di pianificazione integrata, di medio-lungo periodo, del sistema della mobilità urbana e periurbana, promossi dalla Commissione europea per superare le criticità che penalizzano il settore. La Comunicazione della Commissione europea 913/2013 che nell'allegato «Idee per i piani di mobilità urbana sostenibile» ha, di fatto, avviato i lavori per la redazione dei PUMS, afferma che «un piano di mobilità urbana sostenibile ha come obiettivo principale il miglioramento dell'accessibilità alle aree urbane e l'esistenza di mobilità e trasporti sostenibili e di alta qualità verso, attraverso e all'interno delle aree urbane»;

considerato che:

i dati Censis relativi al 2016 mostrano che in Italia l'uso del mezzo privato negli spostamenti quotidiani rimane prevalente e, complessivamente, in aumento. Nel 90 per cento circa delle province italiane almeno il 60 per cento degli spostamenti sistematici casa-lavoro avviene in auto e in quote consistenti di province si supera il 70 per cento;

sempre secondo il Censis, un fattore che in parte può spiegare questi dati è legato all'insufficiente e inadeguata offerta di trasporto pubblico. Il calo degli investimenti nel settore, tra l'altro, ha prodotto uno stato generale di insoddisfazione fra gli italiani, che ne percepiscono l'evoluzione in termini molto negativi rispetto alla media europea;

soprattutto laddove già oggi permangono condizioni di scarsa fruibilità ed efficienza del trasporto pubblico locale, in relazione a mezzi eccessivamente obsoleti oltre che al taglio delle risorse per la crisi della finanza pubblica, anche all'interno delle aree urbane la mobilità continuerà in gran parte ad essere individuale, sempre più personalizzata, centrata sull'auto;

proprio nelle città metropolitane è cresciuto il fenomeno del pendolarismo casa-lavoro, fattore che fa da traino alla domanda di mobilità espressa dal Paese. Gli italiani che si spostano quotidianamente per motivi di lavoro o di studio sono quasi 29 milioni, 2,1 milioni in più rispetto a 10 anni fa (Censis 2016);

considerato inoltre che:

con l'allegato al DEF 2017 Connettere l'Italia – Strategie per le infrastrutture di trasporto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha avviato un percorso per la definizione degli obiettivi e delle strategie per le politiche infrastrutturali nazionali, anticipando temi che saranno oggetto di approfondimento del nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL);

tale Piano, contenente le linee strategiche delle politiche della mobilità di persone e merci e dello sviluppo infrastrutturale del Paese, è infatti uno degli strumenti di pianificazione e programmazione individuati

dall'articolo 201 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

ad ottobre 2016 il Governo ha presentato uno «Schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2014/94/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi». Finalità di tale decreto era quella di «ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore» individuando i «requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale liquefatto compresso, idrogeno e gas di petrolio liquefatto, da attuarsi mediante il Quadro Strategico Nazionale» per lo sviluppo del mercato di combustibili alternativi nel settore dei trasporti e la realizzazione delle relative infrastrutture, nonché le «specifiche tecniche comuni per i punti di ricarica e di rifornimento e i requisiti concernenti le informazioni agli utenti»;

su tale schema di decreto le Commissioni 8^a e 10^a del Senato hanno svolto un approfondito esame, formulando, in data 22 novembre 2016, un parere favorevole con una serie di puntuali osservazioni, volte a ribadire l'esigenza di favorire in Italia la rapida realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi, in un quadro di regole certe, assicurando in particolare, in conformità allo spirito della Direttiva 2014/94/UE, il pieno rispetto del principio di neutralità tecnologica dell'infrastruttura rispetto ai vari tipi di combustibili, così da consentire una maggiore flessibilità e capacità di assecondare lo sviluppo futuro del mercato dei trasporti sostenibili;

tali osservazioni sono state in gran parte recepite dal Governo nel testo definitivo del provvedimento (decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257), con particolare riguardo alle disposizioni concernenti il rispetto del principio di neutralità tecnologica;

nell'ambito delle politiche a favore della mobilità sostenibile per il contenimento delle emissioni dannose occorre sviluppare progetti e iniziative strutturali che conducono ad una riduzione permanente dell'impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti dal traffico urbano ed extra-urbano;

come rilevato dal documento «Elementi per una *roadmap* della mobilità sostenibile», redatto dai Ministeri dell'ambiente, dello sviluppo economico e dei trasporti, con il supporto scientifico di RSE, «in termini di emissioni climateranti i biocarburanti possono essere considerati a zero emissioni, poiché la quantità emessa in fase di combustione è analoga alla quantità di gas assorbita durante la vita della biomassa (bilancio nullo)». Lo stesso documento evidenzia che i biocarburanti di seconda generazione, ovvero i biocarburanti prodotti da rifiuti e residui, limitano il rischio di competizione con il settore agroalimentare. Tra i biocarburanti di seconda generazione, l'HVO (oli vegetali idrotrattati), in virtù delle sue ottime proprietà chimiche, è in grado di sostituirsi fino al 100 per cento al combustibile fossile senza necessità di interventi sui motori esistenti;

in una situazione di costante crescita del traffico e dei suoi effetti ambientali e sociali, occorre delineare un quadro organico di azioni per razionalizzare e governare la domanda di mobilità, finalizzate alla graduale disincentivazione del trasporto privato, alla promozione dell'utilizzo di carburanti a basso impatto ambientale e al miglioramento e alla diversificazione dell'offerta di trasporto collettivo;

l'idea di mobilità sostenibile non può significare soltanto spostare traffico o sostituire il parco auto più vetusto con mezzi a basso impatto ambientale, ma prevedere altresì un nuovo equilibrio di mobilità attiva con obiettivi qualificanti da raggiungere accanto a quelli della riduzione delle emissioni, nell'uso della bicicletta, del trasporto pubblico, degli spostamenti a piedi;

a tal fine si richiama lo studio dell'ECF (European Cyclists Federation) sui benefici economici derivanti dall'uso della bicicletta nei 28 Paesi dell'Unione europea stimati in 513,19 miliardi di euro in nove settori diversi (ambiente e clima, economia, affari sociali, energia e risorse, tecnologie e design, mobilità, salute, qualità spazio-tempo, mediazione culturale) pari a 1.000 euro/anno in più per ogni cittadino europeo;

il comma 640 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 ha istituito un Fondo di 17 milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi: Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese), il Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma). E anche per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina;

infine, nel PNIRE (Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica) del 2013 si individuano due fasi di realizzazione: una prima fase di definizione e sviluppo che avrebbe dovuto svilupparsi entro il 2016, e una seconda fase di consolidamento degli *standard* e di diffusione su larga scala dei veicoli elettrici che deve realizzarsi nel triennio 2017-2020 anche attraverso lo stanziamento di risorse specifiche da parte del Governo;

valutato che:

come obiettivo prioritario è necessario migliorare il coordinamento e l'omogeneità delle politiche nazionali e locali a favore della mobilità sostenibile e che a tal fine le istituzioni centrali possono e devono svolgere un ruolo fondamentale per armonizzare, in collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali, la regolamentazione locale, semplificando le regole e facendo leva su strumenti esistenti quali i Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS), nati per gestire la mobilità di persone e merci secondo principi di sostenibilità ambientale;

e che per l'attuazione di tale coordinamento andrebbe istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una apposita Unità di Missione per la mobilità sostenibile avente funzione di Cabina di regia nazionale;

impegna il Governo:

- 1. Per una strategia nazionale e fiscale sulla mobilità
- a) a garantire che la SEN presentata ed attualmente in consultazione sia propedeutica ad una strategia unitaria per il Piano nazionale clima ed energia e contenga anche un orizzonte temporale al 2050 anziché solo al 2030 nonché misure specifiche su incentivi e disincentivi;
- b) a prevedere misure normative, economiche e fiscali di sostegno per accelerare l'evoluzione della mobilità verso le tecnologie più innovative, condivise, senza penalizzare le classi sociali economicamente più svantaggiate;
- c) a favorire l'incremento dell'utilizzo di applicazioni digitali, quali ad esempio web conference, smart working e servizi on-line che consentono di ridurre la necessità degli spostamenti fisici delle persone;
- d) a definire indirizzi politici con obiettivi di riduzione progressiva del tasso di motorizzazione nel Paese, di rinnovo del parco veicoli privato e pubblico, di aumento della mobilità su due ruote e pedonale, valutando la possibilità come in altri Paesi europei di introdurre il divieto di commercializzazione di motoveicoli e autoveicoli alimentati a combustibili fossili a partire dal 2040;
- *e)* a predisporre il nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica previsto dal Codice appalti 2016 con *target* di mobilità sostenibile per le merci e per i passeggeri su gomma, ferro, via mare, riconoscendo quanto indicato dalla legge n. 349 del 1986 sui piani e gli atti di programmazione;
- f) a rivedere l'entità della tassa automobilistica in misura progressivamente proporzionale all'inquinamento generato dal veicolo, prevedendo forme di riduzione/esenzione per i veicoli a combustibili a basse emissioni, senza penalizzare le classi economicamente più svantaggiate;
- g) a consentire ai Comuni la possibilità di introdurre, in misura proporzionale alle dimensioni e all'ingombro, nonché all'inquinamento generato dai veicoli, tariffe differenziate per la sosta nelle aree di parcheggio pubbliche;
- *h*) a favorire la diffusione del *car pooling* quale buona pratica nel campo del trasporto privato di media e lunga percorrenza;
- *i)* a prevedere misure per l'assimilazione del *car sharing* a servizio di pubblica utilità;
- *j*) a sostenere l'adeguamento del Codice della strada per definire univocamente nella carta di circolazione le tipologie e l'identificazione dei veicoli in grado di operare a emissione zero;
- k) a sostenere l'approvazione della legge nazionale sulla percorribilità ciclistica;
- l) a sostenere l'adozione della strategia sulla ciclabilità dell'Unione europea quale primo documento di indirizzo in grado di produrre

un aumento dell'utilizzo della bicicletta negli Stati membri riducendo al contempo i decessi e i ferimenti gravi a causa dell'incidentalità;

- *m)* a prevedere agevolazioni fiscali per gli enti e le aziende che mettono a disposizione dei propri dipendenti, o direttamente o attraverso specifici e cofinanziati accordi con il sistema del trasporto pubblico, servizi regolari di trasporto collettivo o di mobilità sostenibile (ciclabili, *car sharing*);
- n) a prevedere la detrazione del costo degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico come già previsto in precedenti misure finanziarie;
- o) a stimolare gli investimenti degli operatori stabilendo incentivi mirati all'acquisto e implementazione di beni materiali e immateriali ITS attraverso incentivi fiscali come i c.d. «iper-ammortamento» e «super-ammortamento» di cui all'articolo 1, commi 8-13, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017);
- *p)* a prorogare al 31 dicembre 2018 il superammortamento, pari al 140 per cento, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, compresi gli autoveicoli a basse emissioni;
- q) a rifinanziare fino al 31 dicembre 2019 la «legge Sabatini» che prevede agevolazioni e contributi per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali, compresi gli autoveicoli se a basse emissioni;
- r) a includere l'acquisto di mezzi alimentati con combustibili a basse emissioni tra le spese che possono beneficiare della detrazione fiscale nella misura del 65 per cento analogamente alle agevolazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico previsti dal c.d. Ecobonus.

2. Fondo nazionale trasporti/TPL

- a) a incrementare le reti e i servizi per il TPL attraverso un aumento progressivo delle risorse già previste fino al 2033 per portare l'età media dei bus a 7 anni (media europea), ammodernare il servizio ferroviario regionale, implementare le reti tramviarie, bus rapid transit e reti filoviarie non solo per le grandi città metropolitane ma includendo anche le città medie:
- b) a favorire lo *shift* modale verso sistemi di mobilità collettiva e sostenibile attraverso l'implementazione di un nuovo e moderno «Piano generale dei trasporti e della logistica» di cui all'articolo 201 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) a indicizzare il Fondo nazionale trasporti per evitare il deterioramento del valore reale del Fondo nel tempo;
- d) a favorire un processo di industrializzazione del settore del TPL attraverso l'ammodernamento della cornice regolatoria, un impulso verso una maggiore e migliore concorrenza ed il passaggio ad un sistema di finanziamento basato su fabbisogni e costi *standard*;
- e) a prevedere, nell'ambito delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto locale, misure premiali per i concorrenti che presentino

le migliori offerte sul terreno della mobilità sostenibile in relazione agli obiettivi definiti dalla stazione appaltante;

- f) a vincolare il ricorso alla modalità del trasporto automobilistico sostitutivo da parte delle aziende ferroviarie titolari di contratto di servizio di trasporto pubblico all'utilizzo di bus corrispondenti alle caratteristiche non inquinanti o meno inquinanti determinate dalle stazioni appaltanti;
- g) a vincolare all'uso della modalità di trasporto ferroviaria l'approvvigionamento delle cisterne e dei depositi presenti negli scali ferroviari e destinati all'approvvigionamento delle motrici non elettriche;
- h) ad adottare il decreto ministeriale di determinazione dei costi standard previsto dall'articolo 1, comma 84, della legge n. 147 del 2013, e sostenere l'implementazione della metodologia per una ottimale allocazione delle risorse sul territorio e per una equa quantificazione delle compensazioni per obblighi di servizio pubblico e dei corrispettivi da porre a base d'asta.

3. Attuazione Direttiva DAFI

- a) a promuovere la parità di trattamento nell'erogazione di incentivi rivolti allo sviluppo della mobilità sostenibile, rispettando il principio di neutralità tecnologica stabilito dalla direttiva e in misura direttamente proporzionale al miglioramento del livello di efficienza energetica e di emissioni;
- b) al fine di promuovere gli investimenti effettuati in tecnologie innovative e costruzione di impianti nel settore dei biocarburanti, a confermare gli obiettivi di miscelazione vincolanti per i biocarburanti anche nell'orizzonte 2030, tramite un quadro normativo certo che offra uno scenario chiaro ed un contesto stabile per i potenziali investitori;
- c) a prevedere una ristrutturazione dell'offerta di trasporto merci favorendo anche una rete di rifornimento di bio GNL per il trasporto pesante e marittimo;
- d) a garantire agli utenti finali l'accesso alla modalità di rifornimento self-service per tutti i carburanti alternativi;
- e) a promuovere la realizzazione di impianti di produzione di biometano destinato ai trasporti purché non ottenuto da produzioni dedicate, così come già indicato nel nuovo decreto ministeriale ora al vaglio della Commissione europea;
- f) a incrementare dal 25 al 50 la percentuale, già prevista nella Direttiva, di acquisto di nuovi autobus alimentati con carburanti alternativi;
- g) ad adeguare la normativa di sicurezza e aggiornare il decreto ministeriale 31 agosto 2006 sulla progettazione, la costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione, in base agli standard internazionali:
- h) a favorire la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione delle tecnologie per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili, per

lo stoccaggio del gas e per le celle a combustibile, con particolare attenzione alle tecnologie già consolidate sviluppate dalle aziende italiane;

i) a equiparare le auto elettriche a *fuel cell* a quelle elettriche a batteria in termini di incentivi, purché l'entità degli stessi sia direttamente proporzionale al miglioramento di efficienza energetica e di emissioni.

4. Politiche locali e ciclabilità

- a) a produrre atti di indirizzo e coordinamento verso gli enti locali volti a:
- introdurre misure per favorire l'utilizzo dei mezzi alimentati con carburanti alternativi in aree urbane (ZTL, corsie preferenziali, parcheggi gratuiti);
- prevedere la possibilità di utilizzare una quota del cofinanziamento per l'acquisto dei veicoli destinati allo *sharing* quale forma integrativa del trasporto pubblico;
- attuare una strategia della ciclabilità coerente con quella dell'Unione europea equiparando la mobilità ciclistica ad altre modalità di trasporto in termini di politiche e investimenti;
- aumentare la quota di mobilità ciclabile per gli spostamenti quotidiani casa-lavoro e casa-scuola implementando, ad esempio, le risorse per tutti i progetti ammissibili a cofinanziamento presentati nell'ambito del bando del Ministero dell'ambiente emanato in attuazione della legge n. 221 del 2015;
- prevedere in tutte le aree di nuova urbanizzazione, abitativa,
 produttiva, commerciale, nonché presso tutti i nuovi insediamenti di edifici destinati a servizi pubblici, gli oneri necessari a un adeguato attrezzaggio di impianti per ricarica e la distribuzione di energia elettrica destinata all'alimentazione dei mezzi di trasporto;
- adottare linee guida uniformi in materia di concessione dell'esonero della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, anche per infrastrutture di ricarica installate in ambito pubblico.

5. Mobilità elettrica/PNIRE

- a) a modificare la definizione di veicolo elettrico per comprendere anche il caso dei veicoli elettrici a *fuel cell*;
- b) a chiedere ai gestori delle reti di distribuzione di adeguarle attraverso un piano di investimenti pluriennale in grado di supportare la maggiore richiesta di approvvigionamento attraverso lo scambio sul posto delle infrastrutture di ricarica;
- c) a semplificare e uniformare a livello nazionale le procedure di installazione dell'infrastruttura di ricarica, definendo *standard* univoci per i sistemi di accesso e pagamento, anche attraverso un'accelerazione nell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dal decreto legislativo n. 257 del 2016 relativo alla SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività);

- d) a prevedere un sistema di tariffe dell'energia elettrica volto a supportare lo sviluppo della mobilità elettrica, superando l'attuale distinzione tra punti di ricarica domestici e pubblici, e definendo regole di partecipazione che consentano ai veicoli elettrici di partecipare ai mercati elettrici come sistemi di accumulo individuando specifiche misure di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell'energia;
- e) a favorire lo sviluppo della filiera italiana per la realizzazione, installazione e manutenzione degli apparati;
- f) a supportare la diffusione di bus e taxi elettrici e introdurre misure a supporto della diffusione del vettore elettrico per le flotte aziendali;
- g) a prevedere forme di cofinanziamento premianti per quei Comuni che contestualmente al progetto di rete di ricarica attuino anche politiche locali di mobilità favorevoli alla diffusione della mobilità elettrica, inclusi i territori delle isole minori, quale volano di sviluppo turistico sostenibile;
- h) a sostenere la nascita di una filiera legata al riutilizzo delle batterie dismesse dai veicoli elettrici, che consentirebbe di ridurre sensibilmente l'elevato costo di realizzazione delle batterie e la conseguente incidenza sul costo di acquisto del veicolo elettrico. Il reimpiego delle batterie, anche noto come «second life», può rappresentare una interessante opportunità sia dal punto di vista ambientale che economico-industriale, ma necessita di sostegno a vari livelli: legislativo (mancanza di un esplicito riferimento normativo che incentivi il riutilizzo delle pile e degli accumulatori), tecnico, scientifico ed economico;
- *i)* a definire, nel contesto di obiettivi nazionali di mobilità sostenibile, un piano temporalmente e quantitativamente definito di graduale introduzione dei veicoli elettrici e ibridi *plug-in* a partire dai segmenti con maggior densità di utilizzo e maggior impatto ambientale (logistica di breve raggio, TPL, *car sharing*, flotte per servizi di pubblica utilità, mobilità leggera), indicando un obiettivo a breve termine del 3 per cento del mercato entro 5 anni;
- j) a definire misure che indirizzino, attraverso incentivi e penalità, le città metropolitane a individuare e attrezzare aree destinate allo sviluppo di una logistica di «ultimo miglio» per la fornitura delle reti commerciali e di servizio urbane, svolta con mezzi meno o non inquinanti, di dimensioni compatibili con lo spazio urbano servito, e organizzata secondo precisi programmi orari;
- *k)* a sostenere con finanziamenti mirati o la realizzazione o la valorizzazione, laddove già esistenti, di strutture di interscambio modale per il trasporto pubblico (ferrovie, bus, *bike*, *car-sharing*), attrezzati con l'impiantistica necessaria al rifornimento di elettrico e di biocarburante dei mezzi, pubblici e privati;
- l) ad estendere quanto già previsto per gli immobili di nuova costruzione dal decreto legislativo n. 257 del 2016 in ordine alla possibilità di ricarica domestica negli immobili residenziali anche agli immobili già esistenti;

- m) a prevedere che gli interventi impiantistici per la ricarica dei veicoli elettrici negli immobili possano beneficiare di contributi in termini di detrazioni di imposta analoghi a quelli indirizzati al risparmio energetico consentendone la cumulabilità per le imprese con il superammortamento;
- n) a prevedere l'adozione di semplificazioni amministrative per il rilascio della certificazione di prevenzione incendi (articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011) al fine di non aggravare inutilmente le modalità di installazione delle infrastrutture di ricarica negli edifici e, con riferimento alle aree sottoposte a vincolo, che l'installazione di un'infrastruttura di ricarica rientri tra quegli interventi esclusi (totalmente o parzialmente) dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

Mercoledì 2 agosto 2017

Plenaria

147^a Seduta

Presidenza del Presidente CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 15,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario DELLA VEDOVA risponde alla interrogazione n. 3-03905 presentata dal senatore Palermo ed altri sulla mancata concessione di visti di ingresso in Italia ai tibetani rifugiati in India.

Sottolinea in primo luogo che non vi sono stati cambiamenti sul piano normativo, da oltre dieci anni, nella posizione relativa ai visti in favore di tibetani muniti di «*Identity certificate*» rilasciato dalle autorità indiane.

Al pari delle analoghe situazioni, in cui il diretto interessato non sia titolare di un documento di viaggio validamente riconosciuto dall'Italia, l'unica possibilità per concedere l'ingresso nel nostro Paese alle persone titolari del predetto certificato è il rilascio di un visto a validità territoriale limitata, ossia valido solo per l'Italia, apposto su un apposito lasciapassare.

I casi di mancato rilascio di visti verificatisi recentemente sono stati dovuti alla carenza di documentazione presentata a corredo della domanda e non rispondono a modifiche nell'interpretazione della norma.

Le domande di visto d'ingresso a favore di tibetani su invito motivato di università, istituti di ricerca, centri culturali e religiosi, continueranno ad essere valutate con la dovuta flessibilità e il necessario pragmatismo alla luce della normativa in vigore, attraverso una adeguata considerazione

dei motivi che giustifichino l'emissione di visti a territorialità limitata. È in particolare opportuno che, per facilitare il rilascio del visto, i richiedenti siano muniti di un permesso di reingresso in India sin dal momento della richiesta del visto.

L'avviso citato nell'interrogazione, comparso sul sito della società incaricata della gestione degli appuntamenti allo sportello e del primo esame della completezza della documentazione, relativo alla non accettazione delle domande di visto da parte di titolari di «*Identity Certificate*», è stato rimosso in quanto non corretto.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dichiarandosi soddisfatto della risposta del Governo, esprime apprezzamento per il fatto che non vi siano stati mutamenti nell'interpretazione di tali norme. Si dichiara fiducioso che, anche grazie a questo tempestivo intervento chiarificatore del Governo, non si verifichino più i dinieghi di visti lamentati negli ultimi mesi.

Il presidente CASINI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2886) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il relatore VERDUCCI (PD) illustra, per i profili di competenza della Commissione affari esteri, il provvedimento in esame, sul quale la Commissione è chiamata a rendere parere.

Il disegno di legge si compone di 30 articoli, divisi in otto capi, che riguardano: la libera circolazione delle merci e delle persone, la giustizia e la sicurezza, la fiscalità, il lavoro, la tutela della salute, l'ambiente, l'energia, le fonti rinnovabili.

Gli aspetti del provvedimento di interesse per la Commissione affari esteri sono piuttosto limitati.

Ci sono alcune previsioni per porre rimedio a procedure di infrazione o di precontenzioso avviate nei confronti dell'Italia – in materia di giustizia, di fiscalità e di salute. Il numero delle procedure d'infrazione è peraltro sceso in maniera significativa negli ultimi anni, arrivando a 65, di cui 54 per violazione del diritto dell'Unione e 11 per mancato recepimento di direttive.

L'articolo 5 del provvedimento è volto a dare piena attuazione alla decisione quadro n. 913 del 2008 del Consiglio, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia. Il testo, in particolare, amplia il campo di applicazione dell'aggravante di «negazionismo», prevista dalla legge italiana, stabilendo la punibilità anche della grave minimizza-

zione e dell'apologia della *Shoah* o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

In materia di commercio internazionale, c'è l'estensione di un regime fiscale agevolato anche a favore di soggetti con stabile organizzazione in Italia, che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali, iscritte in Registri di Paesi UE o dello Spazio economico europeo.

C'è poi una modifica alla legge n. 234 del 2012, che rafforza la posizione del Parlamento italiano nella fase ascendente degli atti delegati dell'Unione europea. Viene infatti stabilito che, nella relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione europea, sia inserito l'elenco delle cosiddette «direttive deleganti», cioè di quegli atti che delegano alla Commissione europea il potere di adottare atti non legislativi di portata generale. La materia è stata peraltro oggetto nell'aprile 2016 dell'Accordo interistituzionale «Legiferare meglio», per rendere più trasparente il processo di formazione degli atti delegati dell'Unione, anche mediante la partecipazione di esperti delegati dagli Stati membri.

Nel disegno di legge in esame si prevede anche che gli atti delegati con contenuto meramente tecnico, che in genere prevedono tempi di recepimento molto brevi, possono essere recepiti in Italia tramite decreto ministeriale, per evitare le procedure di infrazione.

Da segnalare anche l'articolo 25 del disegno di legge, che disciplina il trattamento economico del personale esterno estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa ad iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea, come le missioni istituite nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune o gli uffici dei Rappresentanti speciali UE.

L'articolo 27, infine, disciplina gli interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea. La nuova previsione, introdotta dalla Camera dei deputati, stabilisce che – per realizzare tali interventi – le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri, di personale non appartenente alla pubblica amministrazione alle condizioni previste dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. L'articolo specifica altresì che per gli interventi in Paesi in cui l'Agenzia abbia sedi proprie, la misura è applicabile fino al subentro dell'Agenzia stessa nella responsabilità dei progetti.

Illustra quindi uno schema di relazione favorevole.

Il senatore CORSINI (*Art.1-MDP*) sottolinea che il tema delle sanzioni penali nei confronti del cosiddetto negazionismo è di grande delicatezza ed è molto dibattuto, sia in ambito politico che in ambito scientifico. La punizione penale rischia peraltro di avere effetti controproducenti, in quanto permette ai sostenitori di teorie assolutamente inaccettabili di porsi come vittime di reati di opinione.

Il presidente CASINI, pur condividendo le preoccupazioni espresse dal senatore Corsini, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sul provvedimento in esame sulle sole questioni di propria competenza.

Il relatore VERDUCCI (*PD*) sottolinea che il parere appena esposto si limita a dare conto della novità normativa – senza peraltro prendere posizione in materia – solo in quanto si tratta di una questione per la quale l'Italia è soggetta a una procedura di pre-contenzioso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il presidente CASINI pone quindi in votazione lo schema di relazione favorevole (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(2795) Elena FERRARA ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005

(2885) Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 (Seguito dell'esame, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2885 e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 2795, sospeso nella seduta del 10 maggio.

La relatrice FATTORINI (*PD*) illustra il disegno di legge n. 2885, ricordando che la Commissione ha già avviato – nella seduta dello scorso 10 maggio – l'esame del disegno di legge n. 2795, di iniziativa parlamentare, di ratifica della stessa Convenzione. In quella circostanza la Commissione aveva espresso l'auspicio che il Governo presentasse un proprio disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, stante l'importanza della materia.

Ricorda che la Convenzione di Faro promuove una concezione più ampia del patrimonio culturale e del suo rapporto con le comunità che lo hanno prodotto ed ospitato.

Avendo già svolto la relazione sul disegno di legge di iniziativa parlamentare, segnala solo le differenze del disegno di legge governativo. La principale è contenuta nell'articolo 3, che prevede una serie di misure attuative dell'articolo 13 della Convenzione, relativo alla conoscenza del patrimonio culturale. Si prevede in particolare che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dei beni culturali e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, stabilisca un programma triennale di iniziative dirette a facilitare l'inserimento nei programmi scolastici la dimensione del patrimonio culturale e a incoraggiare la ricerca interdisciplinare e la formazione continua. Per tali iniziative viene prevista una spesa annua di 1 milione di euro.

Il disegno di legge governativo reca anche i consueti strumenti di analisi tecnica del provvedimento, cioè l'analisi tecnico-normativa, l'analisi di impatto della regolamentazione e la relazione tecnico-finanziaria.

Esprime soddisfazione che l'iniziativa parlamentare abbia stimolato il Governo ad accelerare l'adozione del suo disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

Trattandosi di un testo che – ovviamente – è più completo, propone alla Commissione di adottarlo come testo base per il prosieguo dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2772) Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014 (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri. Ricorda che il Governo ha presentato l'emendamento 1.1, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 18 luglio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente CASINI pone in votazione l'emendamento 1.1, che è approvato.

Il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Sangalli a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MICHELONI (PD) propone che, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, la Commissione possa intraprendere delle iniziative di diplomazia parlamentare rivolte ai colleghi delle analoghe commissioni del Parlamento francese per favorire un maggiore dialogo su alcuni temi

di grande rilevanza nelle relazioni bilaterali, tra cui, in particolare, le recenti vicende legate alla cessione dei cantieri navali francesi e le rispettive politiche in relazione alla crisi libica.

Il presidente CASINI condivide la proposta avanzata dal senatore Micheloni.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,05.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2886

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

apprezzata la sensibile diminuzione del numero delle procedure d'infrazione aperte nei confronti dell'Italia per violazione del diritto dell'Unione europea e per mancato recepimento di direttive;

valutate le previsioni di cui agli articoli 5 e 10, volte a superare casi di precontenzioso, rispettivamente in materia di lotta contro razzismo e xenofobia e di regime fiscale agevolato relativo ai soggetti esercenti navi iscritte al Registro Internazionale Italiano;

apprezzati i benefici fiscali introdotti per le cessioni di beni nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione di sviluppo;

valutata con favore la modifica alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, per rafforzare la partecipazione del Parlamento alla fase ascendente degli atti delegati dell'Unione europea e garantirne un tempestivo recepimento;

preso atto del contenuto dell'articolo 25, che disciplina il trattamento economico del personale esterno estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa ad iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea;

espresso infine apprezzamento per il contenuto dell'articolo 27, che autorizza le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri, di personale non appartenente alla pubblica amministrazione, alle condizioni previste dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, per realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo con il finanziamento dell'Unione europea;

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 2 agosto 2017

Plenaria 791^a Seduta

Presidenza del Presidente TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2670) Deputato Maria IACONO ed altri. – Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore SANTINI (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, che il testo prevede una serie di interventi di valorizzazione ed utilizzo delle ferrovie dismesse o sospese che si ritengono di particolare pregio culturale e turistico. Tale programma è posto in opera ove le tratte vengano inserite nel contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale oppure ove vi sia la disponibilità di risorse regionali. Segnala altresì che è pervenuta una relazione tecnica positivamente verificata, con la quale si assevera l'assenza di nuovi o maggiori oneri, i quali potranno eventualmente trovare copertura nel contratto di programma o nei fondi regionali citati.

In relazione agli emendamenti, occorre valutare le proposte 2.3 e 2.4. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore riguardo al testo. Quanto agli emendamenti ritiene che sulle proposte 2.3 e 2.4 vada

espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. L'emendamento 2.3, infatti, aggiunge alle fattispecie prese in esame dal disegno di legge (le tratte dismesse o in fase di dismissione) le tratte in esercizio, su cui si presume si svolga il trasporto ferroviario ordinario. Quanto all'emendamento 2.4, che prevede una copertura sul Fondo sviluppo e coesione, ricorda come questa non sia più realizzabile dal momento che tale fondo non presenta risorse disponibili nell'immediato.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), pur ritenendo la proposta di legge meritoria per le finalità perseguite, esprime perplessità sulle previste modalità di reperimento delle risorse necessarie.

Il rappresentante del GOVERNO sottolinea come il testo preveda, ai fini della valorizzazione delle ferrovie turistiche, l'inserimento delle tratte nel contratto di programma oppure la disponibilità di adeguate risorse regionali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Quanto agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3 e 2.4.

Esprime inoltre parere non ostativo sulle restanti proposte emendative».

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva.

(2284) Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore LAI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, essendo lo stesso un collegato, risulta particolarmente necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata al passaggio prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. In particolare, la relazione tecnica dovrebbe fornire, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, un quadro analitico delle proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari della rideterminazione delle dotazioni organiche prevista dal disegno di legge. Quanto all'ausilio di servizi alla persona previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 11), occorre acquisire conferma che gli ulteriori adempimenti a carico delle amministrazioni interessate possano essere svolti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-

blica. Una analoga conferma appare necessaria in relazione al capoverso 13.1.5) della medesima lettera b). Appare priva di copertura la previsione di specifiche attività di formazione contenuta nel capoverso 20) della medesima lettera b). Occorre inoltre acquisire rassicurazioni dal Governo in merito alla mancata onerosità delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 2, lettera d), capoverso 6.2), lettera h) e lettera m). Rinvia per ulteriori osservazioni alla Nota di lettura n. 187 del Servizio del bilancio del Senato.

In relazione agli emendamenti, segnala, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.19 (con l'analogo 1.20), 1.22, 1.28, 1.145 (con l'identico 1.146), 1.162 (con l'identico 1.163), 1.326, 1.401 e 1.402^a (con l'analogo 1.403). Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.8 (e l'analogo 1.9), 1.21, 1.37 (e gli analoghi 1.38, 1.39, 1.40, 1.41 e 1.42), 1.67 (e gli identici 1.68 e 1.69), 1.70 (e l'identico 1.71), 1.73 (e gli analoghi 1.74, 1.75 e 1.76), 1.104, 1.124, 1.147 (e gli analoghi 1.148, 1.149, 1.150, 1.151 e 1.152), 1.286, 1.288, 1.289 (e l'analogo 1.303), 1.313, 1.325, 3.0.2 e 3.0.3. Occorre infine valutare le proposte 1.49, 1.51 (e l'identico 1.52), 1.54, (e l'identico 1.55), 1.56 (e gli identici 1.57, 1.63 e 1.64), 1.60 (e l'identico 1.61) e 1.62. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione la relazione tecnica di passaggio concernente il provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2287-bis, 459 e 1116-A) Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore LAI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo segnalando, per quanto di competenza, che sul testo non vi sono osservazioni, posto che sono state recepite le condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Relativamente agli emendamenti, per quanto riguarda quelli ripresentati dinanzi all'Assemblea, segnala che non vi sono osservazioni da formulare, posto che – trattandosi di disegno di legge collegato – la Commissione si è già espressa in senso di nulla osta.

In relazione agli emendamenti di nuova presentazione, occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 1.201, 1.202, 1.203, 2.211, 4.200, 5.200, 5.201, 5.0.200 e 5.0.201. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.213, 2.215 e 4.202. Occorre altresì valutare le proposte 1.204, 1.221, 2.200 (in relazione ai punti 4 e 8), 2.204, 2.205, 2.217, 2.218, 4.201 e 4.0.200. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di intervenire in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma che la definizione ampliata di «tempo di cura» di cui all'articolo 1, comma 8, non abbia conseguenze in termini di organizzazione delle strutture sanitarie o di oneri per il personale. Occorre altresì conferma che le modalità di consegna e conservazione delle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT), enunciate in modo generale dall'articolo 4, comma 6, non comportino oneri per le strutture riceventi in quanto possano essere svolte con le dotazioni già esistenti a legislazione vigente. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il rappresentante del GOVERNO deposita la relazione tecnica di passaggio positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato sul provvedimento, anticipando che questa fornisce le risposte alle osservazioni formulate dal relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il vice ministro MORANDO, ricordando che il Governo ha presentato uno schema di decreto ministeriale (Atto del Governo n. 428) recante individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES), emanato in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 163 del 2016, fa presente che ancorché il termine per l'espressione del parere scada il prossimo 3 agosto, non è intenzione del Governo emanare definitivamente il provvedimento nel corso del mese di agosto. Pertanto, qualora la Commissione intendesse esprimere il proprio parere sullo schema di decreto alla ripresa dei lavori parlamentari, il Governo avrebbe interesse ad acquisire anche il parere della Commissione bilancio del Senato.

Il presidente TONINI, alla luce di quanto comunicato dal rappresentante del Governo, propone di organizzare i lavori della Commissione in

modo tale da prevedere, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, di esprimere il parere su tale atto.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 2 agosto 2017

Plenaria 382ª Seduta

Presidenza del Presidente MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il ministro Franceschini era arrivato in Commissione all'orario previsto per lo svolgimento della sua replica a conclusione del dibattito sulla riorganizzazione del Dicastero. Tuttavia, data la concomitanza con le votazioni in Assemblea, dichiara di aver ritenuto opportuno rinviare il seguito dell'audizione. Precisa comunque che il Ministro ha manifestato la propria disponibilità ad inviare per iscritto la sua replica ai quesiti posti, che sarà trasmessa a tutti i senatori. Alla ripresa dei lavori, dopo la pausa estiva, si valuterà se svolgere eventualmente il seguito dell'audizione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2810) Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, approvato dalla Camera dei deputati

(2238) Josefa IDEM ed altri. - Norme per la promozione di iniziative in occasione del settimo centenario dalla morte di Dante Alighieri

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 luglio, nel corso della quale la relatrice aveva presentato l'ordine del giorno G/2810/2/7, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha reso un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 24 maggio, ad eccezione dell'emendamento 7.1, su cui il parere è di semplice contrarietà. Avverte quindi che si passerà all'espressione dei pareri da parte della relatrice e del rappresentante del Governo.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*), nel raccomandare l'accoglimento dell'ordine del giorno G/2810/2/7, si esprime in senso contrario sull'ordine del giorno G/2810/1/7 nonché su tutti gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario CESARO manifesta un avviso conforme alla relatrice. Dichiara quindi di non accogliere l'ordine del giorno G/2810/1/7 e di accogliere l'ordine del giorno G/2810/2/7.

Si passa alle votazioni.

Tutti gli emendamenti presentati decadono per assenza dei proponenti.

Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2810, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale e proposta di assorbimento del disegno di legge n. 2238.

Il PRESIDENTE registra che la Commissione si è espressa all'unanimità.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Valutazione ex post delle Capitali europee della cultura 2015 (Mons e Pilsen)» (COM (2017) 193 definitivo) (n. 389) (Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 217)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore Conte ha illustrato uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Il relatore CONTE (AP-CpE-NCD) illustra un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, nel quale ha ritenuto opportuno recepire alcune indicazioni rese nel parere della 14ª Commissione.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva il nuovo schema di risoluzione del relatore.

La seduta termina alle ore 15,45.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 389 (*Doc.* XVIII, n. 217)

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Valutazione *ex post* delle Capitali europee della cultura 2015 (Mons e Pilsen)» (COM (2017) 193 definitivo);

premesso che, a norma della decisione n. 1622/2006/CE, gli obiettivi generali dell'azione «Capitale europea della cultura» consistono nel valorizzare la ricchezza, la diversità e le caratteristiche comuni delle culture europee, contribuendo così a migliorare la comprensione reciproca tra i cittadini europei, e nel promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città;

considerato che, dopo la loro designazione quali Capitali europee della cultura 2015, Mons e Pilsen sono state sottoposte a monitoraggio, a conclusione del quale la giuria ha trasmesso una raccomandazione favorevole alla Commissione in merito all'attribuzione di un importo di 1,5 milioni di euro a titolo del premio in onore di Melina Mercouri a ciascuna delle due città;

tenuto conto che la valutazione esamina lo svolgimento delle manifestazioni per la loro intera durata, dai primi sviluppi fino alla sostenibilità e agli effetti a lungo termine e analizza la pertinenza, l'efficienza, l'efficacia e la sostenibilità;

valutato positivamente che:

- la designazione di Capitali europee delle cultura ha consentito di attrarre risorse supplementari anche private, ha incentivato una maggiore copertura mediatica e ha incrementato il flusso turistico;
- sono stati coinvolti nelle iniziative svolte gruppi sociali specifici,
 come anziani, giovani e gruppi svantaggiati, aumentando la partecipazione
 agli eventi culturali anche in relazione a contenuti nuovi rispetto al passato;

rilevato comunque che sono state più difficili le valutazioni sulla sostenibilità nel tempo, fermo restando che l'eredità lasciata dall'azione concerne maggiori competenze, rapporti più stretti e una maggiore visibilità della cultura nella città, nonchè la formazione di un nuovo tipo di pubblico;

esaminate le raccomandazioni rivolte sia alle città che alla Commissione europea, le quali possono rappresentare utili spunti anche per le prossime Capitali europee della cultura;

condiviso il parere della 14^a Commissione, riferito soprattutto alla preparazione della manifestazione Capitale europea della cultura 2019 per la città di Matera;

esprime un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1. nella prospettiva di favorire il confronto tra la situazione antecedente la designazione e quella successiva alla conclusione degli eventi, si condivide l'esigenza di stimolare le città designate a fornire dati di riferimento sulle condizioni di partenza, sia al momento della candidatura che durante la preparazione, onde contribuire a valutare gli effetti dell'azione dopo l'anno;
- 2. si reputa essenziale individuare modalità per valutare la tenuta dei benefici nel lungo periodo, invitando eventualmente le città designate a puntare su attività a carattere continuativo, nonché su infrastrutture permanenti, fruibili da tutti i cittadini anche al di fuori della manifestazione annuale.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 353

Presidenza del Presidente MARCUCCI

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

Mercoledì 2 agosto 2017

Plenaria

331^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente MATTEOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 8,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(2603) CROSIO ed altri. – Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 26 luglio.

Il PRESIDENTE rende noto che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni consultate e che non sono stati presentati ordini del giorno o emendamenti sul provvedimento in discussione.

Il relatore RANUCCI (*PD*), richiamando le considerazioni già svolte nella precedente seduta, sottolinea che il disegno di legge in discussione è frutto dell'approfondito lavoro svolto in sede referente in modo condiviso tra tutte le forze politiche, che hanno infatti poi tutte sottoscritto il testo risultante.

Esso rappresenta una sintesi equilibrata, con la quale il Parlamento ha cercato di contemperare sia i diritti degli operatori del settore del *telemar-keting* (con particolare riguardo ai lavoratori dei *call center*) a poter svolgere legittimamente la loro attività, sia i diritti altrettanto legittimi dei cittadini alla tutela della propria *privacy*. Si tratta di temi solo apparente-

mente secondari, ma che hanno grande rilevanza per la vita quotidiana delle persone.

Ringrazia quindi il Garante per la *privacy*, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Governo per la costante collaborazione, nonché l'ufficio di segreteria per il prezioso supporto fornito. Infine ringrazia tutti i colleghi per l'apporto sempre costruttivo e il presidente Matteoli per la saggia ed equilibrata conduzione dei lavori.

Il senatore SCIBONA (M5S) sottolinea che la propria parte politica ha voluto dare un contributo costruttivo ai lavori, trattandosi di un provvedimento di grande interesse e utilità. Auspica che, una volta divenuto legge, possa effettivamente contribuire a segnare una svolta, nel settore delle attività di *telemarketing*, nell'interesse dei cittadini, delle imprese e dei lavoratori. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore MALAN (FI-PdL XVII) ringrazia a sua volta il relatore per l'ottimo lavoro svolto e preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*), in qualità anche di primo firmatario del disegno di legge, annuncia il voto favorevole. Ringrazia anch'egli il relatore e tutti i colleghi per il contributo dato ai lavori, che ha consentito di redigere un testo condiviso ed equilibrato, che potrà contribuire a risolvere i problemi del settore. Ringrazia inoltre il Governo per la disponibilità manifestata durante i lavori.

Il senatore SONEGO (Art.1-MDP) si unisce agli apprezzamenti espressi per il valido lavoro fatto dal relatore e preannuncia il voto favorevole.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ringrazia anch'egli il relatore per l'ottimo risultato conseguito e il Presidente per il modo sempre attento e corretto con il quale ha organizzato i lavori della Commissione. Esprime quindi il proprio apprezzamento per la collaborazione fornita dal Garante per la *privacy*, dall'AGCOM e dal Governo. Annuncia infine il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il sottosegretario GIACOMELLI esprime a nome del Governo una valutazione assai positiva per il testo equilibrato ed esaustivo scaturito dai lavori della Commissione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli articoli del disegno di legge in discussione, nel testo risultante dalle modifiche apportate durante l'esame in sede referente.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi in votazione l'articolo 1, che è approvato.

Con successive, separate votazioni, la Commissione approva quindi gli articoli 2, 3 e 4.

Infine, il PRESIDENTE pone in votazione il disegno di legge nel suo complesso, che viene approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 8,20.

Plenaria

332^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente MATTEOLI

Interviene il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE DELIBERANTE

(2670) Deputati Maria IACONO ed altri. – Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 25 luglio.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato preliminarmente il ministro Delrio per la sua presenza, avverte che sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno (pubblicati in allegato) al disegno di legge in discussione. Avverte inoltre che sono stati acquisiti i prescritti pareri delle Commissioni 1^a e 5^a.

Non essendovi richieste di intervento, cede quindi la parola alla relatrice per l'espressione dei pareri.

La relatrice CANTINI (*PD*) esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2670/1/8, G/2670/6/8 e G/2670/8/8 a condizione che gli stessi siano riformulati come impegno al Governo a valutare l'opportunità di adottare le iniziative o misure ivi indicate. Esprime poi parere favore-

vole sugli ordini del giorno G/2670/2/8, G/2670/3/8, G2670/4/8, G/2670/5/8 e G/2670/7/8.

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime parere contrario su tutte le proposte, invitando al ritiro.

Il ministro DELRIO esprime parere conforme alla relatrice.

Il senatore SCIBONA (M5S) accoglie l'invito della relatrice e riformula l'ordine del giorno G/2670/1/8 in un nuovo testo, pubblicato in allegato.

Il senatore GIBIINO (FI-PdL XVII) riformula l'ordine del giorno G/2670/4/8 in un nuovo testo, pubblicato in allegato, teso ad affiancare alla nuova ferrovia turistica Noto-Pachino anche un percorso ciclabile «greenway». Riformula poi l'ordine del giorno G/2670/6/8 in un nuovo testo, pubblicato in allegato, che accoglie l'indicazione della relatrice.

Il senatore ARACRI (*FL* (*Id-PL*, *PLI*)) fa suo l'ordine del giorno G/2670/8/8 e lo riformula in un nuovo testo, pubblicato in allegato, accogliendo l'invito della relatrice.

La relatrice CANTINI (*PD*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2670/4/8 (testo 2).

Il ministro DELRIO si esprime in senso conforme.

Previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione l'ordine del giorno G/2670/1/8 (testo 2), che è approvato.

Con successive, distinte votazioni, sono poi approvati gli ordini del giorno G/2670/2/8, G/2670/3/8, G/2670/4/8 (testo 2), G/2670/5/8, G/2670/6/8 (testo 2), G/2670/7/8 e G/2670/8/8 (testo 2).

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione sugli articoli del disegno di legge in esame, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Segnala che gli emendamenti presentati si riferiscono esclusivamente all'articolo 2.

Posto in votazione, è quindi approvato l'articolo 1.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*) fa suoi gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.5.

Posti separatamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte emendative 2.3 e 2.4.

Il senatore ARACRI (FL (Id-PL, PLI)) fa suo l'emendamento 2.3, che, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore GIBIINO (FI-PdL XVII) ritira gli emendamenti 2.4 e 2.7.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 2.5, mentre l'emendamento 2.6 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

La Commissione pone quindi in votazione e approva l'articolo 2, senza modifiche.

Con successive, distinte votazioni, sono poi approvati gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Non essendovi interventi per dichiarazioni di voto finali, il PRESI-DENTE pone quindi in votazione il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2670

G/2670/1/8 (testo 2)

Moronese, Cioffi, Scibona, Nugnes, Castaldi

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico»,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento individua le finalità dell'intervento legislativo, tra cui figura la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico (che comprendono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze) e dei mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle;

all'articolo 4 si prevede che gli interventi da effettuare su tali tratte ferroviarie, sia di ripristino sia relativi al mantenimento in esercizio, alla funzionalità e alla sicurezza dell'infrastruttura, sono realizzabili se finanziati nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ovvero nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna regione alle rispettive infrastrutture ferroviarie regionali;

considerato che:

è doveroso garantire alle persone con disabilità o a mobilità ridotta l'accessibilità alle tratte recuperate, alle stazioni, alle banchine, al materiale rotabile e agli altri servizi alle persone connessi, tenuto conto che i principi di uguaglianza e di pari dignità e opportunità per ogni persona costituiscono le fondamenta su cui si basa la nostra vita sociale e civile. I diritti che da essi derivano, quale il diritto all'accessibilità e alla fruibilità del patrimonio pubblico, sono troppo spesso vanificati a causa di attrezzature e strutture non fruibili da persone con disabilità o a mobilità ridotta;

consapevoli della peculiarità delle strutture e del materiale rotabile a cui fa riferimento il provvedimento in esame, che rendono sicuramente più complicata l'accessibilità a tutti i cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare, d'intesa con le Regioni, misure finalizzate a rendere pienamente accessibili i percorsi individuati ai sensi del presente provvedimento anche alle persone con disabilità o a mobilità ridotta;

a valutare l'opportunità di stanziare, nell'ambito del contratto di programma con RFI, ulteriori risorse volte ad assicurare la realizzazione degli interventi di riqualificazione idonei ad eliminare le barriere architettoniche e a migliorare l'accessibilità alle stazioni e ai mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrere le tratte ferroviarie da destinare ad uso turistico.

G/2670/1/8

Moronese, Cioffi, Scibona, Nugnes, Castaldi

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico»,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento individua le finalità dell'intervento legislativo, tra cui figura la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico (che comprendono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze) e dei mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle;

all'articolo 4 si prevede che gli interventi da effettuare su tali tratte ferroviarie, sia di ripristino sia relativi al mantenimento in esercizio, alla funzionalità e alla sicurezza dell'infrastruttura, sono realizzabili se finanziati nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ovvero nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna regione alle rispettive infrastrutture ferroviarie regionali;

considerato che:

è doveroso garantire alle persone con disabilità o a mobilità ridotta l'accessibilità alle tratte recuperate, alle stazioni, alle banchine, al materiale rotabile e agli altri servizi alle persone connessi, tenuto conto che i principi di uguaglianza e di pari dignità e opportunità per ogni persona costituiscono le fondamenta su cui si basa la nostra vita sociale e civile. I diritti che da essi derivano, quale il diritto all'accessibilità e alla fruibilità del patrimonio pubblico, sono troppo spesso vanificati a causa di attrezzature e strutture non fruibili da persone con disabilità o a mobilità ridotta;

consapevoli della peculiarità delle strutture e del materiale rotabile a cui fa riferimento il provvedimento in esame, che rendono sicuramente più complicata l'accessibilità a tutti i cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare, d'intesa con le Regioni, misure finalizzate a rendere pienamente accessibili i percorsi individuati ai sensi del presente provvedimento anche alle persone con disabilità o a mobilità ridotta;

a stanziare, nell'ambito del contratto di programma con RFI, ulteriori risorse volte ad assicurare la realizzazione degli interventi di riqualificazione idonei ad eliminare le barriere architettoniche e a migliorare l'accessibilità alle stazioni e ai mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrere le tratte ferroviarie da destinare ad uso turistico.

G/2670/2/8

Borioli

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2670, recante «Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico»;

premesso che:

la revisione periodica dell'elenco delle tratte ferroviarie ad uso turistico, contemplata al comma 1 dell'articolo 2, connota il provvedimento come corpo normativo destinato ad applicarsi su un quadro infrastrutturale in divenire. Ciò permette di valutare non solo l'eventuale incremento della rete inquadrabile nelle finalità della legge, ma anche di affinarne la definizione;

è plausibile, infatti, che oltre alle tratte definitivamente non recuperabili agli utilizzi commerciali di trasporto pubblico di persone e merci, si evidenzi per altre tratte l'opportunità di un utilizzo misto, in parte riconducibile alle attività ordinarie di trasporto, in altra parte direttamente connesso alle disposizioni di cui al presente provvedimento;

si renderebbe pertanto utile indicare esplicitamente, nei processi di revisione e integrazione degli elenchi, anche le tratte che, pur conservando un seppur circoscritto o residuale potenziale di utilizzo per gli usi ordinari di trasporto pubblico, possono compiutamente rientrare nelle finalità del presente provvedimento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nei provvedimenti di revisione e integrazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, la specifica indivi-

duazione di tratte ferroviarie che, pur conservando in misura limitata o residuale funzioni direttamente connesse alle funzioni primarie di trasporto pubblico, possono essere in parte rilevante e prevalente destinate agli utilizzi di natura turistica;

a determinare nei casi di cui al precedente periodo le condizioni di compatibilità tra le due tipologie di esercizio nonché i meccanismi di affidamento delle attività di trasporto turistico, non escludendo in questo la possibilità, finché compatibile con le attuali normative vigenti, di assegnarle al medesimo gestore.

G/2670/3/8

PAGLINI, BOTTICI, CIOFFI, SCIBONA

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2670, recante «Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico»;

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame detta disposizioni relative all'individuazione delle tratte ferroviarie da destinare ad uso turistico. In particolare, l'articolo demanda ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione e la classificazione come tratte ferroviarie ad uso turistico le tratte, dismesse o sospese, caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, suscettibili di essere utilizzate e valorizzate, purché sia assicurato il finanziamento dei relativi oneri nell'ambito del Contratto di programma con Rete ferroviaria italiana ovvero nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna Regione agli investimenti per l'infrastruttura ferroviaria di competenza;

la predetta disposizione, inoltre, dispone che, in deroga alla disciplina delineata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico, a condizione che siano comunque assicurati i requisiti di copertura finanziaria, quelle espressamente individuate nell'elenco di cui al comma 2;

il comma 6 del medesimo articolo 2 dispone che nella individuazione delle tratte deve essere assicurata particolare attenzione alla presenza di manufatti e immobili di valore culturale ed artistico, che ad esempio siano stati utilizzati come luoghi di ripresa cinematografica;

considerato che:

la linea dismessa Marina di Carrara-Ravaccione-Colonnata (c.d. Ferrovia Marmifera Privata di Carrara) presenta le caratteristiche previste dal disegno di legge in esame, in quanto tratta ferroviaria di particolare pregio culturale, paesaggistico, naturalistico e storico;

il tracciato della Ferrovia Marmifera di Carrara suscitò l'interesse dei fratelli Auguste Marie Louis Nicholas e Louis Jean Lumière, inventori del cinema. Nel 1897 presso una delle gallerie della Ferrovia Marmifera (Galleria Fantiscritti-Ravaccione) fu registrato, su commissione dei fratelli Lumière, il filmato conosciuto come «*Train sortant d'un tunnel*», che rappresenta uno dei primi film della storia;

tale circostanza rappresenta un valido motivo per prevedere una specifica e chiara indicazione della Ferrovia Marmifera di Carrara tra le linee individuate nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame, tenuto conto dell'unicità del filmato realizzato dai fratelli Lumière e anche dell'utilizzo successivo della ferrovia in altri film, tra cui «La strada dei giganti» (1960) del regista Guido Malatesta e il documentario «Ultima fumata» (1963-1964) del cineoperatore Bruno Dell'Amico;

la Ferrovia Marmifera di Carrara, oltre ad essere importante per la storia del cinema, rappresenta una straordinaria opera di ingegneria ferroviaria ottocentesca, le cui stazioni, gallerie, ponti in ferro e viadotti ferroviari – tra cui i celebri «Ponti di Vara» – sono tuttora ammirati e studiati da ricercatori di ogni parte del mondo;

le ingiurie del tempo, l'incuria e il disinteresse delle passate amministrazioni comunali hanno lasciato la maggior parte degli edifici nel degrado ed alcune infrastrutture sono state abbattute. Tuttavia la maggior parte delle strutture sono giunte fino ai nostri giorni e meritano una tutela specifica;

alcune stazioni ferroviarie dismesse conservano edifici di pregio quali la stazione di Miseglia inferiore, con un fabbricato principale con eleganti arcate ed altri edifici adibiti a magazzino, oppure la stazione di Ravaccione con un fabbricato di servizio che, oltre ad ospitare la dirigenza del movimento, ospitava anche il servizio sanitario e l'imponente carroponte usato per il carico dei blocchi sui carri ferroviari, tutt'ora conservato;

la Ferrovia Marmifera di Carrara disponeva, inoltre, dell'uso del tracciato Carrara Avenza-Carrara Città (poi denominata stazione di Carrara San Martino). La prima convenzione per l'uso di quel tracciato fu stipulata con la «Società delle Ferrovie dell'Alta Italia» il 27 aprile 1876, a cui, dopo ulteriori passaggi di proprietà, subentrarono le «Ferrovie dello Stato»;

il tracciato ferroviario attraversava un paesaggio unico al mondo, che dal mare (porto di Marina di Carrara), raggiunge la stazione di Carrara-Avenza, per poi spingersi fino alla stazione di Carrara San Martino, per raggiungere dopo la stazione di Monterosso, la stazione di Miseglia inferiore, la stazione di Torano, la stazione delle Canalie, la stazione di Miseglia superiore e del Tarnone, punto di diramazione per i due tracciati che conducono verso la stazione terminale di Fantiscritti e poi Ravaccione e dall'altro ramo la stazione terminale di Colonnata, nel cuore dei bacini marmiferi:

l'interesse e le potenzialità turistiche di tale tratta ferroviaria erano ben noti già nel passato, tant'è che nella guida pubblicata dal Touring Club Italiano (TCI), nel 1916, si segnalava la possibilità per chi volesse visitare i bacini marmiferi di Carrara, di inoltrare una richiesta alla società che gestiva la Ferrovia Marmifera, affinché la medesima società provvedesse ad attaccare al convoglio una vettura, dotata di 25 posti, che permettesse la visita:

rilevato che:

la Ferrovia Marmifera potrebbe diventare un mezzo di trasporto utile per esplorare il paesaggio delle Apuane, montagne dove da più di duemila anni si estrae il celebre marmo di Carrara, materiale universalmente conosciuto ed utilizzato fin dall'epoca romana ed usato dai più grandi scultori della storia come Michelangelo Buonarroti, Gian Lorenzo Bernini, Antonio Canova e moltissimi altri artisti. Si tratta di un territorio fatto non solo di cave di marmo, ma anche di una biodiversità che ha da sempre suscitato l'interesse dei botanici di tutta Europa in virtù dell'ingente patrimonio floreale, ricco di entità endemiche. Inoltre, il paesaggio è costellato da numerosi borghi dove si sono sviluppate tradizioni e prodotti gastronomici tipici, tra cui il lardo di Colonnata (prodotto I.G.P., tutelato dall'Unione europea dal 2004);

l'importanza della storia della predetta infrastruttura è testimoniata, inoltre, nei documenti presenti nell'Archivio della Ferrovia Marmifera Privata di Carrara, conservato presso la Biblioteca Civica di Carrara;

occorre inoltre segnalare l'interesse dell'attuale amministrazione comunale ad intervenire per una tutela e valorizzazione ad uso turistico dell'antico tracciato ferroviario, per cui è stato avviato un proficuo dialogo con la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici di Lucca e Massa Carrara, concretizzatosi nell'incontro e nella visita sui luoghi della Ferrovia Marmifera in data 21 luglio 2017;

il recupero di tale infrastruttura porterebbe innegabili vantaggi all'economia del territorio e favorirebbe la nascita di nuove opportunità di lavoro. Si tratta, infatti, di un itinerario a forte potenziale turistico-didattico e aggregativo-socializzante. Un'adeguata opera di manutenzione e ripristino delle strutture ancora esistenti preserverebbe un capolavoro di ingegneria ferroviaria per le future generazioni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in sede di individuazione delle ferrovie turistiche di cui al presente disegno di legge, di classificare la linea ferroviaria Marina di Carrara-Ravaccione-Colonnata – c.d. Ferrovia Marmifera

Privata di Carrara, comprensiva del tratto Carrara Avenza – Carrara San Martino di proprietà di FS – quale tratta ferroviaria ad uso turistico.

G/2670/4/8 (testo 2)

GIBIINO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 2670 recante: «Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico»,

premesso che:

il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, reca disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico;

le finalità dell'intervento legislativo sono la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico (che comprendono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative opere d'mie e pertinenze) e dei mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle; la disciplina dell'utilizzo dei ferrocicli;

con riferimento alla Regione Siciliana, la ferrovia dismessa che collegava Noto a Pachino – linea conosciuta come la «ferrovia del vino» – costruita agli inizi del XX secolo, è considerata un'opera d'arte, tanto che la Soprintendenza di Siracusa ha espresso parere vincolante su un ponte situato al Lido di Noto;

la predetta ferrovia, a semplice binario non elettrificato, collegava Noto, all'estremo meridionale della Sicilia, con la stazione di Pachino (l'impianto geograficamente più a sud della nazione). L'esercizio ferroviario venne sospeso nel 1986; alla fine del 2002, la linea venne dichiarata dismessa con decreto di autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e trasporti emesso ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 138 T del 31 ottobre 2000 e in seguito ad istanza di rinuncia alla concessione dell'esercizio della linea presentata dall'amministratore delegato di RFI dopo aver acquisito il parere favorevole della Regione Siciliana, del Ministero della Difesa, del Ministero dell'economia e infine, il 6 maggio 2002, della Direzione generale del trasporto ferroviario;

con un percorso di poco più di 27 km, tuttavia estremamente interessanti dal punto di vista naturalistico, archeologico e turistico, partendo dalla Stazione di Noto, la linea ferroviaria raggiunge la prima stazione di Falconara Iblea; poi prosegue verso il mare, in direzione di Calabernardo, e dopo una curva raggiunge la stazione di Noto marina e poco dopo la fermata di Noto bagni, quest'ultima in uso solo nel periodo estivo; prose-

gue quindi verso il fiume Tellaro costeggiando l'importante area archeologica di Eloro. Scavalcato il fiume con un viadotto raggiunge la stazione di Roveto-Bimmisca nei pressi del Pantano Grande e prosegue costeggiando l'importante Oasi di Vendicari. Raggiunge poi la fermata di San Lorenzo lo Vecchio e va in direzione di Marzameni, si avvicina all'importante Grotta di Calafarina terminando la sua corsa nella stazione di Pachino;

a seguito della sospensione del servizio, la linea Noto-Pachino è stata lasciata in abbandono, ma armata per la quasi totalità dell'estensione del percorso per cui la sede è stata coperta dalla vegetazione spontanea. Ad oggi sono ancora in discreto stato le opere d'arte, ma i vari fabbricati (stazione e caselli) versano in pessimo stato;

evidenziato che:

il percorso tra Noto e Pachino è particolarmente ricco di beni culturali, beni che sorgono all'interno di zone ad altissimo valore ambientale (Noto e il lido di Noto, la Val di Noto, il borgo marinaro di Marzameni, le zone archeologiche di Colonna Pizzuta, Eloro, Villa del Tellaro e Cittadella Maccari, la riserva naturale di Vendicari, le località balneari di Calabernardo e San Lorenzo e naturalmente la città di Pachino che ospita la coltivazione IGP del pomodoro ciliegino che prende il suo nome). È un territorio che deve essere maggiormente valorizzato ed organizzato affinché si possano determinare effetti positivi in termini economici e sociali – opportunità di lavoro e imprenditoriali – per tutti i Comuni ricadenti attraversati dalla tratta ferroviaria dismessa. La realizzazione di una pista ciclabile, cioè di un percorso «greenway», permetterebbe il raggiungimento di questi obiettivi;

il percorso «greenway» (con una illuminazione notturna dei siti di maggiore interesse artistico e paesaggistico e l'attivazione di un sistema di videosorveglianza che ne garantisca la sicurezza con modalità continua) permetterebbe di incentivare le attività agricole tipiche e i prodotti di qualità, le attività ricettive, della ristorazione e dell'agriturismo, i mestieri antichi e caratteristici dell'artigianato, la riscoperta e la proposizione di manifestazioni culturali e popolari, nonché l'opportunità di creare attività sportive anche legate al benessere della persona (wellness),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di affiancare alla linea ferroviaria turistica Noto-Pachino, inclusa nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, anche un percorso «*greenway*» al fine di valorizzare tutti i territori che vi ricadono, anche attraverso il suo inserimento nella rete di percorsi ciclistici a lunga percorrenza europei EUROVELO.

G/2670/4/8

GIBIINO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 2670 recante: «Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico»,

premesso che:

il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, reca disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico;

le finalità dell'intervento legislativo sono la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico (che comprendono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative opere d'mie e pertinenze) e dei mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle; la disciplina dell'utilizzo dei ferrocicli;

con riferimento alla Regione Siciliana, la ferrovia dismessa che collegava Noto a Pachino – linea conosciuta come la «ferrovia del vino» – costruita agli inizi del XX secolo, è considerata un'opera d'arte, tanto che la Soprintendenza di Siracusa ha espresso parere vincolante su un ponte situato al Lido di Noto;

la predetta ferrovia, a semplice binario non elettrificato, collegava Noto, all'estremo meridionale della Sicilia, con la stazione di Pachino (l'impianto geograficamente più a sud della nazione). L'esercizio ferroviario venne sospeso nel 1986; alla fine del 2002, la linea venne dichiarata dismessa con decreto di autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e trasporti emesso ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 138 T del 31 ottobre 2000 e in seguito ad istanza di rinuncia alla concessione dell'esercizio della linea presentata dall'amministratore delegato di RFI dopo aver acquisito il parere favorevole della Regione Siciliana, del Ministero della Difesa, del Ministero dell'economia e infine, il 6 maggio 2002, della Direzione generale del trasporto ferroviario;

con un percorso di poco più di 27 km, tuttavia estremamente interessanti dal punto di vista naturalistico, archeologico e turistico, partendo dalla Stazione di Noto, la linea ferroviaria raggiunge la prima stazione di Falconara Iblea; poi prosegue verso il mare, in direzione di Calabernardo, e dopo una curva raggiunge la stazione di Noto marina e poco dopo la fermata di Noto bagni, quest'ultima in uso solo nel periodo estivo; prosegue quindi verso il fiume Tellaro costeggiando l'importante area archeologica di Eloro. Scavalcato il fiume con un viadotto raggiunge la stazione di Roveto-Bimmisca nei pressi del Pantano Grande e prosegue costeggiando l'importante Oasi di Vendicari. Raggiunge poi la fermata di San Lorenzo lo Vecchio e va in direzione di Marzameni, si avvicina all'impor-

tante Grotta di Calafarina terminando la sua corsa nella stazione di Pachino;

a seguito della sospensione del servizio, la linea Noto-Pachino è stata lasciata in abbandono, ma armata per la quasi totalità dell'estensione del percorso per cui la sede è stata coperta dalla vegetazione spontanea. Ad oggi sono ancora in discreto stato le opere d'arte, ma i vari fabbricati (stazione e caselli) versano in pessimo stato;

evidenziato che:

il percorso tra Noto e Pachino è particolarmente ricco di beni culturali, beni che sorgono all'interno di zone ad altissimo valore ambientale (Noto e il lido di Noto, la Val di Noto, il borgo marinaro di Marzameni, le zone archeologiche di Colonna Pizzuta, Eloro, Villa del Tellaro e Cittadella Maccari, la riserva naturale di Vendicari, le località balneari di Calabernardo e San Lorenzo e naturalmente la città di Pachino che ospita la coltivazione IGP del pomodoro ciliegino che prende il suo nome). È un territorio che deve essere maggiormente valorizzato ed organizzato affinché si possano determinare effetti positivi in termini economici e sociali – opportunità di lavoro e imprenditoriali – per tutti i Comuni ricadenti attraversati dalla tratta ferroviaria dismessa. La realizzazione di una pista ciclabile, cioè di un percorso «greenway», permetterebbe il raggiungimento di questi obiettivi;

il percorso «greenway» (con una illuminazione notturna dei siti di maggiore interesse artistico e paesaggistico e l'attivazione di un sistema di videosorveglianza che ne garantisca la sicurezza con modalità continua) permetterebbe di incentivare le attività agricole tipiche e i prodotti di qualità, le attività ricettive, della ristorazione e dell'agriturismo, i mestieri antichi e caratteristici dell'artigianato, la riscoperta e la proposizione di manifestazioni culturali e popolari, nonché l'opportunità di creare attività sportive anche legate al benessere della persona (wellness),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di trasformare la linea ferroviaria dismessa Noto-Pachino in percorso «*greenway*» al fine di valorizzare tutti i territori che vi ricadono, anche attraverso il suo inserimento nella rete di percorsi ciclistici a lunga percorrenza europei EUROVELO.

G/2670/5/8

Moronese, Cioffi, Scibona, Nugnes, Castaldi

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso

o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico»,

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame in materia di gestione dei servizi di trasporto turistico fa salva la facoltà delle amministrazioni di procedere ad affidamenti diretti in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, ma esclusivamente con riferimento alle attività complementari;

l'articolo 8 del provvedimento prevede la possibilità per i gestori dei servizi di trasporto e delle attività commerciali connesse di avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione di associazioni e organizzazioni di volontariato con specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico, culturale e ambientale. Tali convenzioni possono anche prevedere la partecipazione delle citate associazioni e organizzazioni a percorsi formativi organizzati sia dalle imprese che curano le iniziative turistiche che dalle imprese ferroviarie;

considerato che:

sarebbe opportuno prevedere la presenza di associazioni territoriali dotate di esperienza e competenza anche nella gestione delle reti ferroviarie turistiche e non solo nelle attività complementari e connesse, in quanto tale presenza potrebbe valorizzare il livello organizzativo del servizio di trasporto in ragione della conoscenza delle realtà locali, contribuendo a dare maggiore impulso alle strategie promozionali e di sviluppo,

impegna il Governo:

ad adottare opportune iniziative volte a promuovere una maggior valorizzazione dell'associazionismo territoriale nella gestione dei servizi di trasporto turistico al fine di favorire la crescita delle potenzialità del settore, così come accade anche in altre realtà europee.

G/2670/6/8 (testo 2)

Fucksia, Ceroni, Cardinali, Merloni, Buemi, Gibiino, Aracri, Giovanardi, Compagna, Perrone, Bilardi, Quagliariello, Di Giacomo, D'Ambrosio Lettieri, Bonfrisco

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso

o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico»,

premesso che:

il disegno di legge prevede norme aventi ad oggetto la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, che comprendono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze, e dei mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle, nonché la disciplina dell'utilizzo dei ferrocicli;

l'articolo 2, comma 1, del disegno di legge prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con quanto previsto nel piano strategico di sviluppo del turismo in Italia per il periodo 2017-2022, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate e classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico le tratte, dismesse o sospese, caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, suscettibili di essere utilizzate e valorizzate, purché sia assicurato il finanziamento dei relativi oneri;

in deroga a quanto previsto dal comma 1, il successivo comma 2 elenca le seguenti linee quali tratte ferroviarie classificate come destinate ad uso turistico: a) Sulmona-Castel di Sangro; b) Cosenza-San Giovanni in Fiore; c) Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'Antonio; d) Sacile-Gemona; e) Palazzolo-Paratico; f) Castel di Sangro-Carpinone; g) Ceva-Ormea: h) Mandas-Arbatax; i) Isili-Sorgono; l) Sassari-Palau Marina; m) Macomer-Bosa; n) Alcantara-Randazzo; o) Castelvetrano-Porto Palo di Menfi; p) Agrigento Bassa-Porto Empedocle; q) Noto-Pachino; r) Asciano-Monte Antico; s) Civitavecchia-Capranica-Orte; t) Fano-Urbino;

l'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, è frutto di una serie di emendamenti approvati durante i lavori svolti dalla Camera dei deputati, che ha licenziato il provvedimento lo scorso 24 gennaio 2017 e lo ha trasmesso al Senato della Repubblica in data 26 gennaio 2017;

il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla 8a Commissione lo scorso 7 febbraio 2017 contestualmente alla richiesta dei pareri delle Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio, Pubblica Istruzione, Industria, Ambiente e Questioni regionali;

la 10^a Commissione (Industria, commercio, turismo) durante la seduta pomeridiana dello scorso 28 febbraio 2017, esaminato il disegno di legge, ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire ulteriori tratti di ferrovie turistiche già chiusi ovvero in via di chiusura;

nella seduta dell'8a Commissione dello scorso 7 marzo 2017 è stato proposto, con il parere favorevole dei Gruppi parlamentari, di richiedere una nuova assegnazione in sede deliberante, per la quale il vice ministro Nencini, pur riservandosi di attendere la formalizzazione della richiesta, ha confermato che non vi sono al riguardo preclusioni da parte del Governo.

considerato che:

la tratta ferroviaria tra Fabriano e Pergola terminata il 12 ottobre 1894 e inaugurata il 28 aprile 1895, è stata sospesa per una presunta frana verificatasi nel 2013 in località di Monterosso di Sassoferrato in corrispondenza del chilometro 22 in direzione Pergola, e rischia addirittura la chiusura;

gli amministratori locali ed i sindaci dei comuni interessati, per un bacino di popolazione di circa 50.000 residenti, - a seguito di una serie di sopralluoghi - hanno evidenziato che in realtà l'ostacolo è costituito da un mero dilavamento della base della massicciata ferroviaria, che pertanto potrebbe essere rimosso tramite un semplice intervento di manutenzione;

questo tratto ferroviario, nel 1926 pioniere dell'esercizio "a dirigente unico", per oltre 70 anni via di trasporto dello zolfo dalle vicine cave insistenti sul territorio ai Paesi limitrofi, con i suoi caratteristici ponti e gallerie, incastonato tra i parchi naturali del Gola della Rossa e di Frasassi e del Monte Cucco, è di sicura rilevanza artistica e naturalistica;

tra le eccellenze presenti, si segnalano: il Sito Archeologico di Sassoferrato, le Grotte di Frasassi, l'Abbazia Monastica di Fonte Avellana, il Museo della Miniera di Cabernardi, i Bronzi Dorati di Pergola, il Museo della Carta di Fabriano, il Museo della Bicicletta, il Teatro Gentile e quant'altro di Fabriano e di tutto il Comprensorio Montano e della vicina Umbria, Gubbio e Assisi;

la linea, oltre a rivestire l'interesse di cui all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 2670, rende possibile il collegamento tra tutti e quattro gli atenei della regione e cioè Ancona, Camerino, Macerata e Urbino per un totale di 46.470 studenti regolarmente iscritti;

con riferimento al valore artistico e culturale della zona, i comuni di Pergola e Fabriano hanno deliberato, in sede dei rispettivi Consigli comunicali, una mozione, concertata con la Regione Marche, "di istituzione di un Museo della Vaporiera e utilizzo della linea Fabriano-Pergola per treni turistici e d'epoca" da costituirsi all'interno dei locali di Deposito Locomotive e relativa Officina riparazioni della stazione di Fabriano, dismessi dall'ente gestore della tratta,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire nel decreto interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del disegno di legge n. 2670, la tratta insi-

stente tra Fabriano e Pergola, assicurandone l'effettiva valorizzazione ai sensi delle disposizioni del provvedimento.

G/2670/6/8

Fucksia, Ceroni, Cardinali, Merloni, Buemi, Gibiino, Aracri, Giovanardi, Compagna, Perrone, Bilardi, Quagliariello, Di Giacomo, D'Ambrosio Lettieri, Bonfrisco

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico»,

premesso che:

il disegno di legge prevede norme aventi ad oggetto la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, che comprendono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze, e dei mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle, nonché la disciplina dell'utilizzo dei ferrocicli;

l'articolo 2, comma 1, del disegno di legge prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con quanto previsto nel piano strategico di sviluppo del turismo in Italia per il periodo 2017-2022, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate e classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico le tratte, dismesse o sospese, caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, suscettibili di essere utilizzate e valorizzate, purché sia assicurato il finanziamento dei relativi oneri:

in deroga a quanto previsto dal comma 1, il successivo comma 2 elenca le seguenti linee quali tratte ferroviarie classificate come destinate ad uso turistico: a) Sulmona-Castel di Sangro; b) Cosenza-San Giovanni in Fiore; c) Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'Antonio; d) Sacile-Gemona; e) Palazzolo-Paratico; f) Castel di Sangro-Carpinone; g) Ceva-Ormea: h) Mandas-Arbatax; i) Isili-Sorgono; l) Sassari-Palau Marina; m) Macomer-Bosa; n) Alcantara-Randazzo; o) Castelvetrano-Porto Palo di Menfi; p) Agrigento Bassa-Porto Empedocle; q) Noto-Pachino; r) Asciano-Monte Antico; s) Civitavecchia-Capranica-Orte; t) Fano-Urbino;

l'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, è frutto di una serie di emendamenti approvati durante i lavori svolti dalla Camera dei deputati,

che ha licenziato il provvedimento lo scorso 24 gennaio 2017 e lo ha trasmesso al Senato della Repubblica in data 26 gennaio 2017;

il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla 8a Commissione lo scorso 7 febbraio 2017 contestualmente alla richiesta dei pareri delle Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio, Pubblica Istruzione, Industria, Ambiente e Questioni regionali;

la 10a Commissione (Industria, commercio, turismo) durante la seduta pomeridiana dello scorso 28 febbraio 2017, esaminato il disegno di legge, ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire ulteriori tratti di ferrovie turistiche già chiusi ovvero in via di chiusura;

nella seduta dell'8a Commissione dello scorso 7 marzo 2017 è stato proposto, con il parere favorevole dei Gruppi parlamentari, di richiedere una nuova assegnazione in sede deliberante, per la quale il vice ministro Nencini, pur riservandosi di attendere la formalizzazione della richiesta, ha confermato che non vi sono al riguardo preclusioni da parte del Governo.

considerato che:

la tratta ferroviaria tra Fabriano e Pergola terminata il 12 ottobre 1894 e inaugurata il 28 aprile 1895, è stata sospesa per una presunta frana verificatasi nel 2013 in località di Monterosso di Sassoferrato in corrispondenza del chilometro 22 in direzione Pergola, e rischia addirittura la chiusura;

gli amministratori locali ed i sindaci dei comuni interessati, per un bacino di popolazione di circa 50.000 residenti, - a seguito di una serie di sopralluoghi - hanno evidenziato che in realtà l'ostacolo è costituito da un mero dilavamento della base della massicciata ferroviaria, che pertanto potrebbe essere rimosso tramite un semplice intervento di manutenzione;

questo tratto ferroviario, nel 1926 pioniere dell'esercizio "a dirigente unico", per oltre 70 anni via di trasporto dello zolfo dalle vicine cave insistenti sul territorio ai Paesi limitrofi, con i suoi caratteristici ponti e gallerie, incastonato tra i parchi naturali del Gola della Rossa e di Frasassi e del Monte Cucco, è di sicura rilevanza artistica e naturalistica;

tra le eccellenze presenti, si segnalano: il Sito Archeologico di Sassoferrato, le Grotte di Frasassi, l'Abbazia Monastica di Fonte Avellana, il Museo della Miniera di Cabernardi, i Bronzi Dorati di Pergola, il Museo della Carta di Fabriano, il Museo della Bicicletta, il Teatro Gentile e quant'altro di Fabriano e di tutto il Comprensorio Montano e della vicina Umbria, Gubbio e Assisi:

la linea, oltre a rivestire l'interesse di cui all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 2670, rende possibile il collegamento tra tutti e quattro gli atenei della regione e cioè Ancona, Camerino, Macerata e Urbino per un totale di 46.470 studenti regolarmente iscritti;

con riferimento al valore artistico e culturale della zona, i comuni di Pergola e Fabriano hanno deliberato, in sede dei rispettivi Consigli comunicali, una mozione, concertata con la Regione Marche, "di istituzione di un Museo della Vaporiera e utilizzo della linea Fabriano-Pergola per treni turistici e d'epoca" da costituirsi all'interno dei locali di Deposito Locomotive e relativa Officina riparazioni della stazione di Fabriano, dismessi dall'ente gestore della tratta,

impegna il Governo:

ad inserire nel decreto interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del disegno di legge n. 2670, la tratta insistente tra Fabriano e Pergola, assicurandone l'effettiva valorizzazione ai sensi delle disposizioni del provvedimento.

G/2670/7/8

La Relatrice

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico»,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento individua le finalità dell'intervento legislativo, tra cui figura la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico (che comprendono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze) e dei mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle;

all'articolo 2 si definisce la procedura per l'individuazione, mediante un apposito decreto ministeriale, delle tratte ferroviarie, dismesse o sospese, da adibire a uso turistico, prevedendo altresì, in deroga alla suddetta procedura e fermo restando il rispetto delle condizioni ivi indicate, un elenco di linee già classificate come ferrovie ad uso turistico;

tra le condizioni richieste per la classificazione delle linee come tratte ferroviarie ad uso turistico, il comma 3 del suddetto articolo 2 prevede espressamente che esse risultino finanziate nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale o con risorse alle stesse destinate dalle regioni competenti e che le medesime regioni, per le linee di loro competenza, non ne richiedano l'esclusione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le modalità e le scadenze ivi indicate;

l'articolo 4, comma 3, prevede un meccanismo di determinazione delle tariffe (ossia dei canoni) per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale o regionale analogo a quello contemplato dall'ormai abrogato articolo 17, comma 11, del decreto legislativo n. 188 del 2003, provvedimento interamente sostituito dal decreto legislativo n. 112 del 2015. Tale

meccanismo (censurato anche dalla Corte di giustizia europea) è ora superato da quello stabilito dall'articolo 17, comma 1, del citato decreto legislativo n. 112, che prevede che i canoni siano sostanzialmente definiti dal gestore dell'infrastruttura (nazionale o regionale) sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti;

l'articolo 6 stabilisce le condizioni di sicurezza per la circolazione ferroviaria sulle tratte ferroviarie ad uso turistico, prevedendo che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie determini i necessari livelli di sicurezza e che il gestore dell'infrastruttura adotti le conseguenti istruzioni tecniche ed operative, previa verifica della stessa Agenzia;

considerato che:

le ferrovie turistiche possono rappresentare, oltre che uno strumento per la salvaguardia e la valorizzazione di un importante patrimonio storico e culturale, anche un'occasione per la tutela, lo sviluppo e la promozione ambientale, sociale ed economica dei territori interessati;

affinché ciò possa realizzarsi, ferme restando le competenze attribuite alle regioni, occorre assicurare un quadro di regole chiare ed omogenee su tutto il territorio nazionale, rispettoso anche della disciplina europea, prevedendo un coordinamento a livello centrale, assicurando lo stanziamento di adeguate risorse nell'ambito degli accordi di programma fra Stato e le regioni e dando priorità, nella valutazione dei progetti relativi alle nuove ferrovie turistiche, a quelle già oggetto di progetti di recupero o valorizzazione;

impegna il Governo:

a procedere nell'individuazione delle nuove tratte ferroviarie ad uso turistico, dando priorità alle linee già interessate da iniziative di recupero a tal fine e non ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, e garantendone lo sviluppo affinché non vengano pregiudicati i progetti già in corso;

a prevedere che la definizione dei livelli di sicurezza e delle conseguenti istruzioni tecniche e operative riguardi non solo l'uso ferroviario in senso stretto delle linee turistiche, ma anche la relazione tra la circolazione ferroviaria e altre forme di mobilità lenta coordinate o integrate che insistono sulle stesse linee (ciclovie affiancate-integrate, cammini, ferrocicli, uso tramviario e altro), in modo da sfruttare al massimo tutte le potenzialità delle nuove «vie», come del resto indicato nel piano strategico di sviluppo del turismo;

ad esercitare, attraverso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una specifica attività di coordinamento e assistenza in relazione allo sviluppo delle ferrovie turistiche;

a predisporre, nell'ambito degli accordi di programma con le regioni, un apposito stanziamento allo scopo di garantire l'effettiva copertura finanziaria degli investimenti sulle ferrovie turistiche;

a individuare le tariffe (ossia i canoni) di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale o regionale di cui all'articolo 4, comma 3, nel ri-

spetto delle apposite disposizioni vigenti, con particolare riguardo alla procedura di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 2015.

G72670/8/8 (testo 2)

GIOVANARDI, FUCKSIA, DI GIACOMO, BILARDI, BONFRISCO, ARACRI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico»,

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede norme aventi ad oggetto la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, che comprendono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze, e dei mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle, nonché la disciplina dell'utilizzo dei ferrocicli;

l'articolo 2, comma 1, del disegno di legge prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con quanto previsto nel piano strategico di sviluppo del turismo in Italia per il periodo 2017-2022, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate e classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico le tratte, dismesse o sospese, caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, suscettibili di essere utilizzate e valorizzate, purché sia assicurato il finanziamento dei relativi oneri;

in deroga a quanto previsto dal comma 1, il successivo comma 2 elenca quali tratte ferroviarie classificate come destinate ad uso turistico le seguenti linee: a) Sulmona-Castel di Sangro; b) Cosenza-San Giovanni in Fiore; c) Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'Antonio; d) Sacile-Gemona; e) Palazzolo-Paratico; f) Castel di Sangro-Carpinone; g) Ceva-Ormea; h) Mandas-Arbatax; i) Isili-Sorgono; l) Sassari-Palau Marina; m) Macomer-Bosa; n) Alcantara-Randazzo; o) Castelvetrano-Porto Palo di Menfi; p) Agrigento Bassa-Porto Empedocle; q) Noto-Pachino; r) Asciano-Monte Antico; s) Civitavecchia-Capranica-Orte; t) Fano-Urbino;

l'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, è frutto di una serie di emendamenti approvati durante i lavori svolti dalla Camera dei Deputati, che ha licenziato il provvedimento lo scorso 24 gennaio 2017 e lo ha trasmesso al Senato della Repubblica in data 26 gennaio 2017;

il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla 8a Commissione lo scorso 7 febbraio 2017 contestualmente alla richiesta dei pareri delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Pubblica istruzione, Industria, Ambiente e Questioni regionali;

la 10^a Commissione (Industria, commercio, turismo) durante la seduta pomeridiana dello scorso 28 febbraio 2017, esaminato il disegno di legge, ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo, invitando la 8^a Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire ulteriori tratti di ferrovie turistiche già chiusi ovvero in via di chiusura;

nella seduta della 8ª Commissione dello scorso 7 marzo 2017 è stato proposto, con il parere favorevole dei Gruppi parlamentari, di richiedere nuova assegnazione in sede deliberante, per la quale richiesta il vice ministro Nencini, pur riservandosi di attenderne la formalizzazione, ha confermato che non vi sono al riguardo preclusioni da parte del Governo;

in data 21 luglio 2017 la Presidenza del Senato ha concesso l'assegnazione in sede deliberante al fine di addivenire ad una celere approvazione di questo importante provvedimento,

considerato che:

sulla tratta ferroviaria insistente tra Barletta - Canne della Battaglia - Spinazzola corre il cosiddetto treno dell'archeologia, consentendo di apprezzare quel serpeggiante tratto di binario lungo una settantina di chilometri costruito alla fine dell'Ottocento per collegare l'alta Murgia alle grandi linee di comunicazione attraverso la valle dell'Ofanto, che costeggia nella parte terminale fino all'Adriatico;

il tratto, toccando Canosa di Puglia verso Minervino Murge e Spinazzola per poi innestarsi sulle terre lucane, consente un viaggio dove le suggestioni della storia si mescolano alle tradizioni, il folklore s'intona alle tradizioni culinarie della Regione interessate ed all'ambiente;

in appena nove minuti, immergendosi attraverso lussureggianti vigneti ed oliveti secolari, il treno dell'archeologia lascia Barletta alla volta della stazione di Canne della Battaglia, unica struttura ferroviaria in Italia che consente ai molti turisti e passeggeri la discesa diretta non già in un paese abitato bensì nell'area archeologica di un sito di fama mondiale, segnata indelebilmente dalle tracce del passaggio di Annibale il Cartaginese, che qui, nell'agosto del 216 a.C., durante la Seconda Guerra Punica, sconfisse le legioni romane con la sua avvolgente manovra a tenaglia, applicando una lezione di strategia e di geniale tattica militare tuttora insegnata in tutte le accademie militari del mondo.

dallo sperone calcareo che domina il teatro naturale di quella sanguinosa disfatta nella pianura ofantina, Canne, importante sede episcopale legata alla figura del Santo Vescovo Ruggiero, sovrasta tutto l'orizzonte fino al Gargano con la sua cittadella, ed è essa stessa lo spettacolo di un agglomerato urbano tuttora in fase di scavo, dove si allineano nell'Antiquarium reperti di civiltà che spaziano dal VI millennio prima di Cristo fino al XIII secolo;

dalla stazione si può proseguire verso l'antica fontana di San Ruggiero ed i vicini scavi di San Mercurio, sull'omonima collinetta, o presso il vicino menhir oppure recarsi nella zona dei Sepolcreti, dove le numerose testimonianze della presenza umana organizzata si concentrano nei resti dei villaggi protostorici ben documentati da pannelli didattici illustrativi e sussidi multimediali;

il succinto elenco delle meraviglie naturalistiche, paesaggistiche e storiche presenti lungo il tratto ferroviario oggetto del presente ordine del giorno, testimonia l'evidente valore della stessa ed il pieno diritto di essere inserita nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, del provvedimento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire nel decreto interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del disegno di legge n. 2670 la tratta insistente tra Barletta - Canne della Battaglia - Spinazzola, assicurandone l'effettiva valorizzazione ai sensi delle disposizioni del provvedimento.

G72670/8/8

GIOVANARDI, FUCKSIA, DI GIACOMO, BILARDI, BONFRISCO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico»,

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede norme aventi ad oggetto la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, che comprendono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze, e dei mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle, nonché la disciplina dell'utilizzo dei ferrocicli:

l'articolo 2, comma 1, del disegno di legge prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con quanto previsto nel piano strategico di sviluppo del turismo in Italia per il periodo 2017-2022, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate e classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico le tratte, dismesse o sospese, caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turi-

stico, suscettibili di essere utilizzate e valorizzate, purché sia assicurato il finanziamento dei relativi oneri;

in deroga a quanto previsto dal comma 1, il successivo comma 2 elenca quali tratte ferroviarie classificate come destinate ad uso turistico le seguenti linee: a) Sulmona-Castel di Sangro; b) Cosenza-San Giovanni in Fiore; c) Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'Antonio; d) Sacile-Gemona; e) Palazzolo-Paratico; f) Castel di Sangro-Carpinone; g) Ceva-Ormea; h) Mandas-Arbatax; i) Isili-Sorgono; l) Sassari-Palau Marina; m) Macomer-Bosa; n) Alcantara-Randazzo; o) Castelvetrano-Porto Palo di Menfi; p) Agrigento Bassa-Porto Empedocle; q) Noto-Pachino; r) Asciano-Monte Antico; s) Civitavecchia-Capranica-Orte; t) Fano-Urbino;

l'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, è frutto di una serie di emendamenti approvati durante i lavori svolti dalla Camera dei Deputati, che ha licenziato il provvedimento lo scorso 24 gennaio 2017 e lo ha trasmesso al Senato della Repubblica in data 26 gennaio 2017;

il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla 8a Commissione lo scorso 7 febbraio 2017 contestualmente alla richiesta dei pareri delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Pubblica istruzione, Industria, Ambiente e Questioni regionali;

la 10a Commissione (Industria, commercio, turismo) durante la seduta pomeridiana dello scorso 28 febbraio 2017, esaminato il disegno di legge, ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo, invitando la 8a Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire ulteriori tratti di ferrovie turistiche già chiusi ovvero in via di chiusura;

nella seduta della 8a Commissione dello scorso 7 marzo 2017 è stato proposto, con il parere favorevole dei Gruppi parlamentari, di richiedere nuova assegnazione in sede deliberante, per la quale richiesta il vice ministro Nencini, pur riservandosi di attenderne la formalizzazione, ha confermato che non vi sono al riguardo preclusioni da parte del Governo;

in data 21 luglio 2017 la Presidenza del Senato ha concesso l'assegnazione in sede deliberante al fine di addivenire ad una celere approvazione di questo importante provvedimento,

considerato che:

sulla tratta ferroviaria insistente tra Barletta - Canne della Battaglia - Spinazzola corre il cosiddetto treno dell'archeologia, consentendo di apprezzare quel serpeggiante tratto di binario lungo una settantina di chilometri costruito alla fine dell'Ottocento per collegare l'alta Murgia alle grandi linee di comunicazione attraverso la valle dell'Ofanto, che costeggia nella parte terminale fino all'Adriatico;

il tratto, toccando Canosa di Puglia verso Minervino Murge e Spinazzola per poi innestarsi sulle terre lucane, consente un viaggio dove le suggestioni della storia si mescolano alle tradizioni, il folklore s'intona alle tradizioni culinarie della Regione interessate ed all'ambiente;

in appena nove minuti, immergendosi attraverso lussureggianti vigneti ed oliveti secolari, il treno dell'archeologia lascia Barletta alla volta della stazione di Canne della Battaglia, unica struttura ferroviaria in Italia che consente ai molti turisti e passeggeri la discesa diretta non già in un paese abitato bensì nell'area archeologica di un sito di fama mondiale, segnata indelebilmente dalle tracce del passaggio di Annibale il Cartaginese, che qui, nell'agosto del 216 a.C., durante la Seconda Guerra Punica, sconfisse le legioni romane con la sua avvolgente manovra a tenaglia, applicando una lezione di strategia e di geniale tattica militare tuttora insegnata in tutte le accademie militari del mondo.

dallo sperone calcareo che domina il teatro naturale di quella sanguinosa disfatta nella pianura ofantina, Canne, importante sede episcopale legata alla figura del Santo Vescovo Ruggiero, sovrasta tutto l'orizzonte fino al Gargano con la sua cittadella, ed è essa stessa lo spettacolo di un agglomerato urbano tuttora in fase di scavo, dove si allineano nell'Antiquarium reperti di civiltà che spaziano dal VI millennio prima di Cristo fino al XIII secolo;

dalla stazione si può proseguire verso l'antica fontana di San Ruggiero ed i vicini scavi di San Mercurio, sull'omonima collinetta, o presso il vicino menhir oppure recarsi nella zona dei Sepolcreti, dove le numerose testimonianze della presenza umana organizzata si concentrano nei resti dei villaggi protostorici ben documentati da pannelli didattici illustrativi e sussidi multimediali;

il succinto elenco delle meraviglie naturalistiche, paesaggistiche e storiche presenti lungo il tratto ferroviario oggetto del presente ordine del giorno, testimonia l'evidente valore della stessa ed il pieno diritto di essere inserita nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, del provvedimento.

impegna il Governo:

ad inserire nel decreto interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del disegno di legge n. 2670 la tratta insistente tra Barletta - Canne della Battaglia - Spinazzola, assicurandone l'effettiva valorizzazione ai sensi delle disposizioni del provvedimento.

Art. 2.

2.1 Crosio, Consiglio

Al comma 1, sostituire il primo periodo, con i seguenti: «Le Regioni interessate, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano un elenco delle linee ferroviarie del proprio territorio caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico. Nei successivi 60 giorni, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per le infrastrutture e i

trasporti, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono valutate le proposte delle Regioni e quindi classificate come ferrovie turistiche».

2.2

Crosio, Consiglio

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti,», inserire le seguenti: «valutate le proposte delle Regioni,».

2.3

GIOVANARDI, ARACRI

Al comma 1, dopo le parole: «ad uso turistico le tratte, dismesse» sostituire le parole «o sospese» con le seguenti: «sospese o in esercizio».

2.4

GIBIINO

Al comma 2, sopprimere la lettera q).

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La linea ferroviaria dismessa Noto-Pachino è trasformata in percorso "green way". Per la realizzazione delle opere necessarie all'attuazione del presente comma, pari a euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

2.5

Crosio, Consiglio

Al comma 2, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«t-bis) Malnate Olona – Confine Svizzero (Valmorea)».

2.6

 $G_{\text{IOVANARDI}}$

Al comma 2, dopo la lettera t), aggiungere la seguente: «t-bis) Barletta-Canne della Battaglia-Spinazzola».

2.7

Fucksia, Ceroni, Cardinali, Merloni, Buemi, Gibiino, Aracri *Al comma 2, dopo la lettera* t), *aggiungere la seguente:* «t-bis) Fabriano-Pergola».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Mercoledì 2 agosto 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 114

Presidenza del Presidente SACCONI

Orario: dalle ore 8,15 alle ore 9

AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO SULL'IMPATTO SUL MERCATO DEL LAVORO DELLA QUARTA RIVOLUZIONE NDUSTRIALE (N. 974)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14a)

Mercoledì 2 agosto 2017

Plenaria 284^a Seduta

Presidenza del Presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 8.

IN SEDE CONSULTIVA

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Valutazione ex post delle Capitali europee della cultura 2015 (Mons e Pilsen)» (COM (2017) 193 definitivo) (n. 389)

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore MARTINI (PD), relatore, illustra il documento in titolo che reca la relazione sulla valutazione esterna e indipendente dei risultati della manifestazione «Capitale europea della cultura» per il 2015, ricordando che tale iniziativa è stata avviata inizialmente a livello intergovernativo nel 1985 e che la decisione 1419/1999/CE l'ha poi istituita come azione comunitaria, con lo scopo di valorizzare la ricchezza, la diversità e le caratteristiche comuni delle culture europee, contribuendo così a migliorare la comprensione reciproca tra i cittadini europei e di promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città.

Dà, quindi, conto di un relativo schema di parere favorevole con osservazioni, dove, in particolare, si invita la Commissione di merito a seguire da vicino la preparazione della manifestazione Capitale europea della cultura 2019 per la città di Matera, anche ai fini di un adeguato sostegno a livello statale, non solo per la programmazione delle iniziative, ma anche per la raccolta dei dati *ex ante*, utili per la successiva fase di valutazione, tenendo conto degli Orientamenti della Commissione per l'autovalutazione a cura delle città, che saranno oggetto di revisione, nel-1'arco del 2017, da parte della Commissione europea.

Dopo che il PRESIDENTE ha ringraziato il relatore per l'esposizione svolta, segue un intervento del senatore LIUZZI (GAL (DI, GS, MPL, RI)), secondo il quale sarebbe opportuno che, in relazione all'ormai consolidata iniziativa «Città europea della cultura», venga approntata una cabina di regia che sia in grado di valutare in modo dettagliato le best practices che costituiscono precondizione per l'attribuzione di tale titolo.

Successivamente, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la bozza di parere predisposta dal relatore, pubblicata in allegato all'odierno resoconto, che è accolta dalla Commissione.

(2037) Leana PIGNEDOLI ed altri. – Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario su emendamenti)

La senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*), relatrice, illustra gli emendamenti e subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, ricordando che la 14^a Commissione aveva reso parere sul medesimo disegno di legge in data 27 settembre 2016.

Conseguentemente, dà lettura di una bozza di parere non ostativo sugli emendamenti e subemendamenti presentati, ad eccezione del subemendamento 5.1/29 e dell'emendamento 5.29, sui quali esprime parere contrario, in quanto essi pongono un divieto assoluto di applicare l'istituto dell'avvalimento nelle procedure di affidamento del servizio di ristorazione pubblica, non in coerenza con l'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE.

Nessun Senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, dopo aver ringraziato la relatrice per l'esposizione svolta ed aver appurato la presenza del numero di Senatori necessario per deliberare, mette in votazione il suddetto schema di parere, pubblicato in allegato all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

(2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere non ostativo su emendamenti)

La senatrice ANITORI (*AP-CpE-NCD*), relatrice, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, ricordando il parere favorevole con osservazioni, espresso dalla 14^a Commissione sul testo del relativo disegno di legge, il 31 maggio 2017.

Nell'osservare che gli emendamenti riferiti al disegno di legge non presentano profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea, sottopone all'attenzione dei Commissari uno schema di parere non ostativo.

Nessun Senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, dopo aver ringraziato la relatrice per l'esposizione svolta ed aver appurato la presenza del numero di Senatori necessario per deliberare, mette in votazione lo schema di parere presentato, pubblicato in allegato all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa (n. COM (2017) 294 definitivo)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il senatore MIRABELLI (PD), relatore, introduce l'atto in titolo evidenziando che esso prevede l'istituzione di un «Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa» per il periodo 2019-2020, volto a rafforzare la competitività e l'innovazione del settore della difesa nell'Unione, compresa la ciberdifesa, soprattutto promuovendo un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca, facilitando la successiva fase dello sviluppo e quindi della produzione, nonché stimolando la collaborazione tra le imprese di Stati membri diversi, per assicurare che la base industriale e tecnologica della difesa europea sia in grado di soddisfare pienamente le esigenze attuali e future dell'Europa in materia di sicurezza per i cittadini europei.

Dà lettura, successivamente, di una conferente proposta di osservazioni favorevoli con rilievi.

La base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 173 del TFUE, che al paragrafo 3 prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare misure specifiche, destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri, al fine di assicurare le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione. Si apprezza, al riguardo, la scelta di perseguire la difesa comune non limitandosi ai soli strumenti – meno penetranti e di natura non legislativa – offerti dalle norme dei Trattati destinate specificamente alla difesa.

Il principio di sussidiarietà è rispettato, in quanto l'obiettivo di favorire un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nel settore della difesa, rafforzando la cooperazione tra imprese stabilite in diversi Stati membri, non può essere conseguito in modo efficace dagli Stati membri singolarmente.

Il settore europeo della difesa soffre, infatti, da lungo tempo di bassi livelli di investimento, con conseguenti carenze generali, tecnologie obsolete e assenza di nuovi programmi, ed è caratterizzato da scarsa integrazione tra i diversi Paesi, con persistenti duplicazioni. Tali condizioni evidenziano chiaramente la necessità di azioni coordinate, in cui la cooperazione transfrontaliera può contribuire a sfruttare maggiormente gli effetti di scala riducendo le duplicazioni e consentendo lo sviluppo dei prodotti e delle tecnologie necessari.

Il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto la proposta si limita a disporre le misure necessarie ad ottenere il predetto scopo. In particolare, l'azione proposta è volta ad incentivare l'ambito con il più deciso impatto sulla competitività del settore, ovvero la fase di sviluppo, che risulta essere quella con i maggiori costi e rischi nell'ambito dei progetti di innovazione tecnologica. L'intervento dell'Unione si limita, pertanto, a facilitare la realizzazione della fase più impegnativa di alcune azioni, senza pregiudicare in alcun modo il sostegno delle azioni intraprese a livello nazionale. Infine, il sostegno finanziario si limita alle sole azioni riguardanti imprese stabilite in almeno due Stati membri diversi.

Al riguardo, il relatore rileva, tuttavia, che l'esclusione delle imprese non europee ai sensi dell'articolo 7 della proposta, rischia di escludere anche le società che hanno un azionariato diffuso e che sono effettivamente controllate da soggetti europei anche con quote inferiori al 50 per cento e sembra penalizzante anche per le società transnazionali che hanno sviluppato processi di concentrazione e integrazione industriali e hanno importanti attività localizzate, per esempio, nel Regno Unito.

Inoltre, il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 10, lettera e), che richiede ai beneficiari di dimostrare che gli Stati membri si sono impegnati a produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o tecnologia, appare eccessivamente restrittivo e rischia di danneggiare i progetti più innovativi che possono richiedere più tempo per essere accettati e i progetti realizzati in quegli Stati membri che possono avere iniziali difficoltà ad impegnarsi finanziariamente per l'acquisto. Ritiene opportuno, al riguardo, prevedere una clausola di salvaguardia che subordini l'effettivo acquisto ad una valutazione finale sulla corrispondenza del prodotto alle rispettive esigenze.

Esprime, infine, favore per la proposta, ritenendo opportuno e strategico dare seguito alla linea politica per la costituzione di un'effettiva Difesa comune dell'Unione europea, come prefigurato dalla Strategia globale per la politica estera e di sicurezza, del 28 giugno 2016, e dal connesso Piano d'azione, promuovendo la cooperazione strutturata permanente tra gli Stati membri impegnati in un'integrazione più stretta in tale ambito, sia in funzione della necessità di raggiungere una effettiva capacità autonoma di sicurezza e difesa europea, sia in quanto ciò rappresenta una visibile e significativa risposta per un rilancio del progetto politico di integrazione europea.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l'illustrazione svolta ed apre la discussione generale. Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) richiama l'attenzione dei Commissari sulla circostanza per cui la materia di cui alla proposta di regolamento in esame risulta in stretta connessione con il dossier, di stringente attualità, riguardante l'accordo Fincantieri-Saint Nazaire. Per tale motivo, sarebbe opportuno inserire, nella proposta di osservazioni del relatore, un riferimento a tale accordo in itinere.

Il senatore COCIANCICH (PD) ed il relatore MIRABELLI (PD), invece, sottolineano l'inopportunità di una simile integrazione, in quanto la proposta legislativa in disamina verte essenzialmente sullo sviluppo della ricerca tecnologica nel settore industriale della difesa.

Ad avviso del senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*), risulterebbe utile mettere in risalto la necessità di addivenire ad un effettivo rafforzamento, a livello europeo, delle potenzialità industriali in materia di difesa.

Secondo il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) occorre distinguere l'atto comunitario in discussione dal caso specifico riguardante la trattativa Fincantieri-Saint Nazaire, che rappresenta una questione squisitamente commerciale, che ha alla base un contratto, peraltro, già sottoscritto.

Segue, quindi, un'ulteriore replica del senatore MIRABELLI (PD), relatore, il quale fa notare che alcuni dei rilievi emersi dalla discussione, tra cui, in particolare, quello enucleato dal senatore Uras, sono, in realtà, già contenuti nella bozza di osservazioni da lui predisposta, laddove, ad esempio, si preconizza l'implementazione sia del Piano di azione europeo in materia di difesa, che della Strategia globale per la politica estera e di sicurezza, fatti propri entrambi dall'Unione europea nel 2016.

Successivamente, quindi, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale richiesto, pone in votazione lo schema di osservazioni presentato dal relatore, pubblicato in allegato all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 8,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 389

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che esso reca la relazione sulla valutazione esterna e indipendente dei risultati della manifestazione «Capitale europea della cultura» per il 2015. La relazione annuale consuntiva è prevista dall'articolo 12 della decisione n. 1622/2006/CE che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione «Capitale europea della cultura» per gli anni dal 2007 al 2019;

ricordato che:

– l'iniziativa denominata «Città europea della cultura» è stata avviata inizialmente a livello intergovernativo nel 1985 e che la decisione 1419/1999/CE l'ha poi istituita come azione comunitaria, con lo scopo di valorizzare la ricchezza, la diversità e le caratteristiche comuni delle culture europee, contribuendo così a migliorare la comprensione reciproca tra i cittadini europei e di promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città. La manifestazione mira a promuovere la cooperazione tra operatori culturali, artisti e città dell'Europa nonché la partecipazione degli abitanti delle città e dei circondari, suscitando nel contempo l'interesse dei cittadini stranieri, così come a essere sostenibile e costituire parte integrante dello sviluppo culturale e sociale a lungo termine delle città;

– la decisione 1419/1999/CE, sostituita poi dalla decisione n. 1622/2006/CE, per il periodo fino al 2019, prevede un ordine cronologico secondo il quale gli Stati membri si alternano ogni anno nell'ospitare la manifestazione e che vede per il 2016 Spagna e Polonia, per il 2017 Danimarca e Cipro, per il 2018 Paesi Bassi e Malta, e per il 2019 Italia e Bulgaria. Per gli anni dal 2020 al 2033 è già in vigore la decisione n. 445/2014/UE, che prevede l'Italia in calendario per il 2033;

considerato che, per la valutazione dell'anno 2015, relativo a Mons (Belgio) e Pilsen (Repubblica ceca), il valutatore incaricato dalla Commissione europea si è basato su dati primari rilevati grazie al lavoro sul campo o forniti dalle due Capitali europee della cultura, tra cui interviste effettuate durante due visite in ciascuna città o per via telefonica, nonché tramite un'indagine online a Mons (per Pilsen il contraente si è basato su un'indagine effettuata direttamente dall'organismo di attuazione). La valutazione ha preso in considerazione anche una serie di fonti di dati secondari, come i programmi degli eventi, materiale promozionale e siti web,

dati statistici sulla cultura e sul turismo e dati quantitativi forniti dalle città in questione in merito agli aspetti finanziari, alle attività e ai risultati;

rilevato che, secondo le conclusioni della valutazione, attraverso l'iniziativa europea, le due città hanno potuto potenziare e internazionalizzare la loro offerta culturale e promuovere la diversità culturale e le caratteristiche culturali comuni dell'Europa. L'anno della Capitale europea della cultura ha contribuito a un programma culturale più ampio, più innovativo e di carattere più europeo rispetto all'offerta culturale abituale delle due città. La valutazione conclude che per questo motivo la manifestazione è stata di grande pertinenza in relazione all'articolo 167 del TFUE per quanto riguarda il contributo dell'Unione al «pieno sviluppo delle culture degli Stati membri». Inoltre, l'iniziativa ha stimolato anche una serie di priorità e obiettivi a livello di UE in settori diversi da quello della cultura, quali sviluppo urbano e regionale, occupazione, imprese, turismo nonché politiche generali di coesione sociale;

valutato con favore l'impegno preso dalla Commissione europea di rivedere le proprie linee guida relative all'esercizio di valutazione, al fine di invitare le città a raccogliere dati di riferimento utili a tale scopo a partire dai tre anni precedenti. La Commissione elaborerà un progetto di memorandum d'intesa che dovrà essere firmato dalle future Capitali europee della cultura che entrano nel processo di monitoraggio. Esso si applicherà a partire dall'azione «Capitali europee della cultura» 2020, il cui monitoraggio avrà inizio nel 2017;

ricordato che, con la decisione (UE) 2015/809, del 19 maggio 2015, il Consiglio UE ha nominato la città di Matera come Capitale europea della cultura per il 2019, insieme a Plovdiv per la Bulgaria,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito a seguire da vicino la preparazione della manifestazione Capitale europea della cultura 2019 per la città di Matera, anche ai fini di un adeguato sostegno a livello statale, non solo per la programmazione delle iniziative, ma anche per la raccolta dei dati *ex ante*, utili per la successiva fase di valutazione, tenendo conto degli Orientamenti della Commissione per l'autovalutazione a cura delle città, che saranno oggetto di revisione, nell'arco del 2017, da parte della Commissione europea.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDEMANENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2037

La 14^a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti e subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo;

considerato che il disegno di legge mira a disciplinare i servizi di ristorazione collettiva, perseguendo la finalità di realizzare una buona politica di ristorazione e ricercando proficue convergenze tra le diverse politiche settoriali, in particolare coniugando le logiche economiche con quelle prioritarie della salute;

richiamato il contenuto del disegno di legge, il cui articolo 1 prevede che l'affidamento e lo svolgimento dei servizi di ristorazione collettiva siano effettuati in conformità alla vigente normativa dell'Unione europea, nonché alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006; l'articolo 2 reca le definizioni; l'articolo 3 concerne le linee guida per la ristorazione collettiva; l'articolo 4 riguarda la promozione dell'educazione alimentare; l'articolo 5 prevede che i servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica siano affidati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; l'articolo 6 attribuisce all'ANAC il compito di tenere un albo dei fornitori, suddiviso per aree territoriali; l'articolo 7 riguarda i termini di pagamento tra fornitori e produttori agricoli e alimentari, prorogabili per non più di due mesi;

ricordato che questa Commissione ha reso parere sul disegno di legge in data 27 settembre 2016 osservando che l'articolo 1 avrebbe dovuto essere modificato richiamando il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. Allo stesso modo, avrebbero dovuto essere modificati gli articoli 5 (commi 2, 7, 9 e 13) e 6 (comma 3) per richiamare i corrispondenti articoli del decreto legislativo n. 50 del 2016. Si era inoltre richiamato il codice dei contratti pubblici che ai servizi di ristorazione dedica specificamente l'articolo 144, nonché l'allegato IX, che li enumera, l'articolo 35, comma 1, lettera d), che fissa a 750.000 euro la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti dei servizi indicati nell'allegato IX, l'articolo 35, comma 2, lettera c), per i contratti dei servizi indicati nell'allegato IX, l'articolo 95, comma 3, per quanto concerne l'aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per i servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, l'articolo 34, dedicato ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, e l'articolo 216, comma 18, sulle disposizioni transitorie;

considerati gli emendamenti e subemendamenti presentati e, in particolare, gli emendamenti della Relatrice 1.1., 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 e 6.1;

valutato che:

- gli emendamenti della Relatrice 1.1 e 5.1 allineano la dizione del disegno di legge al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice degli appalti), recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, come richiesto nel parere del 27 settembre 2016;
- i subemendamenti 3.1/12, 3.1/13, 5.1/4 e 5.1/12, nonché gli emendamenti 3.11, 3.12, 4.3, 4.4, 5.1, 5.6 e 5.12, riguardano agevolazioni per i fornitori di prodotti italiani e di prodotti alimentari provenienti dal centro produttivo più prossimo alla propria sede operativa o distributiva;

valutato che, con il decreto legislativo n. 56 del 2017 è stato modificato l'articolo 95, comma 13, del codice degli appalti, aggiungendo tra i criteri premiali che le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito anche il maggior punteggio relativo all'offerta concernente «beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero»;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sugli emendamenti e subemendamenti presentati, ad eccezione del subemendamento 5.1/29 e dell'emendamento 5.29, sui quali esprime parere contrario, in quanto essi pongono un divieto assoluto di applicare l'istituto dell'avvalimento nelle procedure di affidamento del servizio di ristorazione pubblica, non in coerenza con l'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDEMANENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2811

La Commissione,

richiamato il parere favorevole con osservazioni, espresso sul testo del disegno di legge, il 31 maggio 2017;

valutato che gli emendamenti riferiti al disegno di legge non presentano profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza parere non ostativo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 294 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta prevede l'istituzione di un «Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa» per il periodo 2019-2020, volto a rafforzare la competitività e l'innovazione del settore della difesa nell'Unione, compresa la ciberdifesa, soprattutto promuovendo un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca, facilitando la successiva fase dello sviluppo e quindi della produzione, nonché stimolando la collaborazione tra le imprese di Stati membri diversi, per assicurare che la base industriale e tecnologica della difesa europea sia in grado di soddisfare pienamente le esigenze attuali e future dell'Europa in materia di sicurezza per i cittadini europei;

considerato che l'istituzione del predetto Programma si inserisce nel quadro del Piano di azione europeo in materia di difesa, adottato il 30 novembre 2016, che stabilisce misure volte a conseguire una maggiore cooperazione europea in materia di difesa e a sostenere la competitività dell'industria europea della difesa. In base a tale piano è stato istituito il Fondo europeo per la difesa, costituito da due sezioni distinte e complementari, la sezione «ricerca» e la sezione «capacità», che coprono l'intero ciclo di sviluppo industriale della difesa, dalla ricerca all'immissione dei prodotti sul mercato. In tale contesto, il Programma previsto dalla proposta in titolo sarà complementare rispetto alla sezione ricerca, con l'obiettivo di colmare il divario tra la ricerca da un lato e lo sviluppo dall'altro, un passaggio critico dove molti progetti tradizionalmente si arrestano;

considerato, in particolare, che:

- il Programma prevede di intervenire attraverso l'assistenza finanziaria, nella forma di sovvenzioni, strumenti finanziari o appalti pubblici;
- l'azione è diretta a sostenere la progettazione, la definizione di specifiche tecniche comuni, la creazione di prototipi, il collaudo, la qualificazione e la certificazione dei prodotti, dei componenti materiali o immateriali e delle tecnologie della difesa;
- l'assistenza può essere fornita anche per studi, valutazioni di fattibilità e altre attività di sostegno riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie che la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti;
- l'azione finanziabile deve essere intrapresa da almeno 3 imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno 2 Stati membri. Inoltre, le imprese

devono essere stabilite nell'Unione ed essere di proprietà, almeno per il 50 per cento, degli Stati membri o di cittadini europei. Anche gli strumenti e risorse utilizzate devono essere situate nel territorio dell'Unione durante la durata dell'azione;

- il tasso di finanziamento proposto è limitato al 20 per cento del costo totale dell'azione per quanto riguarda la realizzazione di prototipi, che costituisce la parte più onerosa nella fase di sviluppo, mentre in tutti gli altri casi l'assistenza può coprire fino al 100 per cento dell'azione. Inoltre, i beneficiari che sviluppano un'azione nel contesto della cooperazione strutturata permanente, sono ammissibili a un finanziamento aumentato del 10 per cento;
- il bilancio proposto per il Programma ammonta a 500 milioni di euro per il biennio 2019-2020, che saranno coperti mediante una corrispondente riduzione delle dotazioni del Meccanismo per collegare l'Europa (145 milioni), dei programmi di navigazione satellitare Egnos e Galileo (135 milioni), nonché del programma Copernicus sull'osservazione satellitare (15 milioni), del progetto Iter per lo sviluppo dell'energia da fusione nucleare (80 milioni) e del margine del bilancio UE non assegnato (125 milioni);

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 173 del TFUE, che al paragrafo 3 prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare misure specifiche, destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri, al fine di assicurare le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione. Si apprezza, al riguardo, la scelta di perseguire la difesa comune non limitandosi ai soli strumenti – meno penetranti e di natura non legislativa – offerti dalle norme dei Trattati destinate specificamente alla difesa;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di favorire un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nel settore della difesa, rafforzando la cooperazione tra imprese stabilite in diversi Stati membri, non può essere conseguito in modo efficace dagli Stati membri singolarmente.

Il settore europeo della difesa soffre, infatti, da lungo tempo di bassi livelli di investimento, con conseguenti carenze generali, tecnologie obsolete e assenza di nuovi programmi, ed è caratterizzato da scarsa integrazione tra i diversi Paesi, con persistenti duplicazioni. Tali condizioni evidenziano chiaramente la necessità di azioni coordinate, in cui la cooperazione transfrontaliera può contribuire a sfruttare maggiormente gli effetti di scala riducendo le duplicazioni e consentendo lo sviluppo dei prodotti e delle tecnologie necessari;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a disporre le misure necessarie ad ottenere il predetto scopo. In particolare, l'azione proposta è volta ad incentivare l'ambito con il più deciso impatto sulla competitività del settore, ovvero la fase di sviluppo, che risulta essere quella con i maggiori costi e rischi nell'ambito dei progetti di innovazione tecnologica. L'intervento dell'Unione si limita, pertanto, a facilitare la realizzazione della fase più impegnativa di alcune azioni, senza pregiudicare in alcun modo il sostegno delle azioni intraprese a livello nazionale. Infine, il sostegno finanziario si limita alle sole azioni riguardanti imprese stabilite in almeno due Stati membri diversi.

Al riguardo si rileva, tuttavia, che l'esclusione delle imprese non europee ai sensi dell'articolo 7 della proposta, rischia di escludere anche le società che hanno un azionariato diffuso e che sono effettivamente controllate da soggetti europei anche con quote inferiori al 50 per cento e sembra penalizzante anche per le società transnazionali che hanno sviluppato processi di concentrazione e integrazione industriali e hanno importanti attività localizzate, per esempio, nel Regno Unito.

Inoltre, il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 10, lettera e), che richiede ai beneficiari di dimostrare che gli Stati membri si sono impegnati a produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o tecnologia, appare eccessivamente restrittivo e rischia di danneggiare i progetti più innovativi che possono richiedere più tempo per essere accettati e i progetti realizzati in quegli Stati membri che possono avere iniziali difficoltà ad impegnarsi finanziariamente per l'acquisto. Si ritiene opportuno, al riguardo, prevedere una clausola di salvaguardia che subordini l'effettivo acquisto ad una valutazione finale sulla corrispondenza del prodotto alle rispettive esigenze.

Si esprime, infine, favore per la proposta, ritenendo opportuno e strategico dare seguito alla linea politica per la costituzione di un'effettiva Difesa comune dell'Unione europea, come prefigurato dalla Strategia globale per la politica estera e di sicurezza, del 28 giugno 2016, e dal connesso Piano d'azione, promuovendo la cooperazione strutturata permanente tra gli Stati membri impegnati in un'integrazione più stretta in tale ambito, sia in funzione della necessità di raggiungere una effettiva capacità autonoma di sicurezza e difesa europea, sia in quanto ciò rappresenta una visibile e significativa risposta per un rilancio del progetto politico di integrazione europea.

COMITATO per le questioni degli italiani all'estero

Mercoledì 2 agosto 2017

Plenaria 51^a Seduta

Presidenza del Presidente MICHELONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dell'INPS, Tito Boeri.

La seduta inizia alle ore 8,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MICHELONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente MICHELONI comunica che durante l'audizione di rappresentanti dell'associazione British in Italy sulla Brexit, svoltasi lo scorso 11 luglio in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della Commissione Politiche dell'Unione europea e del Comitato per le questioni degli italiani all'estero riuniti, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina web del Comitato.

Prende atto il Comitato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla valorizzazione del reciproco contributo economico, culturale e civile tra la madrepatria e le comunità italiane all'estero: audizione del presidente dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS)

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 28 marzo.

Il presidente MICHELONI dà il benvenuto al presidente dell'INPS Tito Boeri, ringraziandolo per la disponibilità dimostrata verso il Comitato e chiarisce l'esigenza dell'incontro scaturita da notizie di stampa sulle pensioni all'estero che hanno allarmato le comunità degli italiani. Ricorda che le collettività italiane all'estero sono realtà complesse e variegate e soffrono quando vengono espressi giudizi unici che non tengono nella dovuta considerazione il contributo dato al Paese dalla nostra emigrazione. Ritiene quindi sia doveroso affrontare le questioni dell'assistenza sociale e previdenziale con sensibilità, considerando gli emigrati di vecchia e nuova generazione soggetti e non oggetti dell'azione politica.

Ricorda infine la buona collaborazione tra Parlamento e INPS che ha consentito di modificare il tasso di cambio di riferimento delle pensioni sociali a favore dei cittadini italiani residenti in Venezuela.

Il presidente dell'INPS BOERI, esprimendo compiacimento per la possibilità di rivolgersi all'ampia collettività degli italiani residenti all'estero per il tramite del Comitato, illustra un'ampia relazione sul regime pensionistico degli italiani all'estero.

Il presidente MICHELONI, dopo aver ringraziato il prof. Boeri per la sua relazione, considerato il ristretto tempo a disposizione, chiede all'audito la disponibilità ad inviare una risposta scritta ai quesiti che emergeranno nel corso del dibattito.

Informa, inoltre, che la documentazione consegnata dall'audito sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* del Comitato, e che, una volta acquisite le risposte, saranno anch'esse pubblicate nella stessa pagina *web*.

Lascia quindi la parola ai colleghi.

Il senatore GIACOBBE (PD) ringrazia per l'ampia relazione e informa che chiederà alcuni approfondimenti volti ad evidenziare le differenze tra l'erogazione di contributi previdenziali ed assistenziali nei paesi di residenza, l'ammontare delle pensioni divise per fasce di età e anni di contributi, il numero di pensioni indebitamente percepite.

Ricorda infine che il Parlamento è la sede dove poter intervenire per superare le criticità così bene evidenziate nella relazione.

Il senatore DALLA TOR (AP-CpE-NCD) chiede ulteriori approfondimenti sulle prestazioni non contributive e domanda se ci siano delle pro-

poste concrete per modificare la normativa vigente. In merito all'accertamento degli indebiti chiede di conoscere l'estensione del fenomeno e se possa esistere una connessione con l'attività di alcuni patronati.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) si raccomanda che nell'ampia relazione illustrata in data odierna siano tenute in debita considerazione le esigenze delle giovani generazioni.

Il presidente MICHELONI ringrazia il prof. Boeri e ricorda che tutte le richieste di approfondimento saranno trasmesse alla presidenza dell'INPS, che potrà rispondere per iscritto alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Dichiara altresì la disponibilità del Comitato ad affrontare concretamente le questioni relative alle prestazioni non contributive, tenendo in considerazione le differenze normative in materia assistenziale dei paesi di residenza.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'odierna audizione. Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 2 agosto 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Produzioni biologiche

S. 2811 approvato in un testo unificato dalla Camera
 (Parere alla 9ª Commissione del Senato)
 (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Albert LANIÈCE (*Aut* (*SVP*, *UV*, *PATT*, *UPT*)-*PSI-MAIE*), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per i profili di competenza, alla 9ª Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, sul disegno di legge S. 2811, recante «Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico», approvato, in un testo unificato, dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere, nel corso dell'esame presso la Camera, in data 29 marzo 2017.

Rinviando per il resto alla relazione svolta in quella sede, segnala le modificazioni più rilevante apportate nel prosieguo dell'esame alla Camera.

Nel titolo del provvedimento è stato inserito il riferimento al settore dell'acquacoltura.

All'articolo 4, comma 3, la composizione del Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stata integrata con un rappresentante nominato dal Ministro della salute e con un ulteriore rappresentante dei distretti biologici, individuati dall'articolo 10 come sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola.

All'articolo 7, è stato previsto che l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici sia perseguita – oltre che attraverso la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica – anche attraverso la costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico.

All'articolo 10, comma 1, è stata inserita una apposita lettera (lettera *c*)) al fine di qualificare i distretti biologici anche con riferimento alle attività economiche svolte nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale.

Sempre all'articolo 10, è stato inserito un apposito comma (comma 8) al fine di introdurre la possibilità per le Regioni di prevedere percorsi graduali di conversione al metodo biologico per il riconoscimento dei distretti biologici.

All'articolo 13, comma 3, è stato previsto che le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni siano costituite in forma di società di capitali, società cooperative o società consortili ai sensi del codice civile.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuove norme per la concessione della 'Stella al merito del lavoro'

Nuovo testo C. 3211 Gnecchi ed altri (Parere alla I Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, peri profili di competenza, alla I Commissione Affari costituzionali della Camera sul testo della proposta di legge C. 3211, di iniziativa della deputata Gnecchi, recante «Nuove norme per la concessione della 'Stella al merito del lavoro', come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

La proposta di legge modifica la disciplina per la concessione della decorazione 'Stella al merito del lavoro', istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, e attualmente regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 143, con l'obiettivo principale di aggiornare il quadro normativo vigente al mutato contesto socio-economico e del mondo del lavoro.

L'articolo 1 determina le categorie dei beneficiari dell'onorificenza.

Gli articoli 2 e 3 disciplinano, rispettivamente, i titoli ed i requisiti per la concessione della decorazione. L'articolo 4 interviene in ordine alla concessione dell'onorificenza ai lavoratori italiani all'estero.

L'articolo 5 riguarda le modalità di conferimento del beneficio, mentre l'articolo 6 disciplina la morfologia della decorazione.

L'articolo 7 riconosce la Federazione nazionale dei maestri del lavoro, costituita il 27 marzo 1954 ed eretta in Ente morale con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1956, n.?1625, come associazione senza fini di lucro, dotata di autonomia finanziaria e statutaria, finalizzata a premiare i valori umani del lavoro, dell'ingegno e della realizzazione dell'individuo, promuovendo, in particolare, la cultura del lavoro fra le nuove generazioni e il trasferimento delle esperienze. Il comma 2 prevede un finanziamento dell'attività della Federazione pari a 250.000 euro annui in sede di legge di bilancio, a valere sulle risorse del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 3 rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse stanziate annualmente tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché lo schema di convenzione tipo da stipulare tra la Federazione e ogni Regione e Provincia autonoma per l'utilizzo delle risorse.

L'articolo 8 disciplina la procedura la concessione dell'onorificenza. L'articolo 9 riguarda i divieti attualmente stabiliti dall'articolo 10 della legge n. 143 del 1992, di conferimento a lavoratori dipendenti, di onorificenze, di decorazioni o di altre distinzioni per meriti di lavoro da parte di enti, associazioni o privati.

L'articolo 11 introduce la possibilità di revoca della decorazione.

L'articolo 12 reca infine le abrogazioni.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori

Nuovo testo C. 4299 Agostinelli (Parere alla II Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

La deputata Gessica ROSTELLATO (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, peri profili di competenza, alla II Commissione Giustizia della Camera sul testo della proposta di legge C. 4299, di iniziativa della deputata Agostinelli, recante «Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pub-

blica autorità a favore dei minori», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

La proposta di legge modifica l'articolo 403 del codice civile, che disciplina l'intervento dell'autorità pubblica volto ad allontanare con urgenza un minore da una situazione di pericolo per collocarlo in un ambiente protetto.

Rispetto alla normativa vigente, la proposta riconduce le ipotesi di intervento della pubblica autorità a due presupposti: lo stato di evidente abbandono del minore e l'esposizione del minore a grave pericolo per il suo benessere fisico e psichico.

La proposta inoltre: dispone il necessario ascolto del minore; prevede che il minore debba essere collocato in un ambiente adeguato alle esigenze del minore; inserisce il principio in base al quale, in caso di allontanamento del minore, deve essere data priorità al collocamento presso parenti entro il quarto grado, piuttosto che presso estranei o istituti. Essa specifica infine che l'autorità che adotta il provvedimento di allontanamento debba darne notizia al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni entro 24 ore; il pubblico ministero verifica la fondatezza dell'intervento e adotta i provvedimenti più opportuni, applicando le disposizioni sulle misure a tutela dei minori previste dal codice civile o dalla legge sulle adozioni.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia

Nuovo testo C. 2546, Marchi ed altri (Parere alla VII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)

La Commissione inizia l'esame.

La deputata Gessica ROSTELLATO (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, sulla proposta di legge C.2546, recante «Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia», nel testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente

La proposta di legge, che si compone di 6 articoli, prevede la costituzione della «Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia», che ha tra i suoi scopi quelli di conservare e valorizzare il patrimonio architettonico, storico e documentale degli ex Istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia, nonché di coordinare la rete

nazionale dei Comuni e delle Aziende sanitarie locali sedi di ex Istituti psichiatrici.

In particolare, l'articolo 1, commi 1 e 2, dispone che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Regione Emilia-Romagna, i Comuni di Modena e di Reggio Emilia, e gli altri Comuni delle province di Modena e Reggio Emilia che intendano aderire, nonché l'Azienda sanitaria locale di Reggio Emilia costituiscono la Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia.

La Fondazione, al fine di conservare e valorizzare il patrimonio architettonico, storico e documentale degli Istituti psichiatrici la cui attività è cessata a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 180 del 1978 (cd. legge Basaglia), promuove la costituzione di una rete nazionale degli enti locali e delle aziende sanitarie locali sedi di analoghi Istituti psichiatrici, con adesione su base volontaria.

I fini che devono essere perseguiti dalla Fondazione sono ulteriormente esplicitati nell'articolo 3 che, anzitutto, fa salve le competenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ferme restando le competenze del Ministero, la Fondazione persegue la finalità di conservare e valorizzare nella propria struttura, che assume la qualifica di Museo nazionale, il patrimonio storico e documentale degli istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia, costituito dalla biblioteca, dall'archivio, dagli strumenti di contenzione e di terapia, dai laboratori scientifici e iconografici, dai manufatti, dall'archivio video e fotografico e da quello iconografico relativo agli ex ricoverati. Ulteriore finalità della Fondazione è quella di promuovere e curare ricerche, pubblicazioni e altre iniziative culturali dirette alla conoscenza della storia della psichiatria e degli istituti di cura, compresi gli ospedali psichiatrici giudiziari e le nuove strutture sanitarie regionali che li hanno sostituiti. Infine, come già accennato, la Fondazione coordina la rete nazionale dei Comuni e delle Aziende sanitarie locali sedi degli ex istituti psichiatrici.

Con riguardo alla natura della Fondazione, che ha sede in Reggio Emilia, l'articolo 2 stabilisce che essa ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia funzionale ed amministrativa. La stessa è disciplinata – oltre che dalla legge – dall'atto costitutivo e dallo statuto. Quest'ultimo – adottato, in base all'articolo 1, comma 3, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo – definisce, ai sensi dell'articolo 4, gli organi della Fondazione e ne disciplina funzioni, composizione e modalità di nomina. In base al medesimo articolo 4, tra gli organi devono comunque essere compresi l'assemblea, il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti.

Relativamente al finanziamento, l'articolo 5 prevede che all'onere derivante dall'attuazione di quanto previsto dagli articoli da 1 a 4, pari euro 500.000 annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale di cui all'articolo 1, comma 354, della

legge n. 208 del 2015. In base all'articolo 2, comma 2, inoltre, la Fondazione può ricevere donazioni e contributi di enti pubblici e privati.

L'articolo 6 dispone che l'anno 2018 è dedicato alla salute mentale, in occasione della ricorrenza del quarantesimo anniversario dalla data di entrata in vigore della già citata legge n. 180 del 1978. Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione della Fondazione, indice e sostiene su tutto il territorio nazionale iniziative volte a diffondere la conoscenza della medesima legge e dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici. Ai relativi oneri, pari a euro 200.000 per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della salute.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e una osservazione (vedi allegato 4).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici

Testo unificato C. 66, C. 3804 e C. 4085 (Parere alla VII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)

La Commissione inizia l'esame.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla VII Commissione Cultura della Camera sul testo unificato delle proposte di legge C. 66, C. 3804 e C. 4085, recante «Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il testo unificato ha la finalità di sostenere e valorizzare alcune manifestazioni del patrimonio culturale immateriale: rievocazioni e giochi storici.

In base all'articolo 1, la Repubblica riconosce la rievocazione storica quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale, di tradizione e di memoria, in attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi di cui all'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'UE, alla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

Le rievocazioni storiche costituiscono elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della cultura e dell'arte italiane nel

mondo, oggetto dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale e fattore di integrazione e contrasto del disagio sociale.

Ai sensi dell'articolo 2, sono definiti manifestazioni di rievocazione storica gli eventi in abiti storici, le rievocazioni e i giochi storici, che hanno almeno uno dei seguenti requisiti: a) ripropongono usi, costumi e tradizioni tipici dell'immagine e dell'identità del territorio di appartenenza, di particolare valore storico e culturale; b) rievocano rilevanti avvenimenti storici, comprovati da fonti documentali; c) sono organizzati da associazioni, enti locali o altri soggetti pubblici o privati senza fini di lucro, aventi la finalità statutaria di valorizzare la memoria storica di un territorio. Al riguardo, si prevede che devono essere rispettati criteri fissati con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e si specifica che i fini statutari devono essere perseguiti mediante la ricerca e la difesa della verità storica attraverso lo studio delle fonti, la conservazione degli archivi e degli elementi di cultura materiale, quali vesti, armi, armature, attrezzi, utensili e altri oggetti di testimonianza.

L'articolo 3 istituisce l'Albo nazionale delle associazioni di rievocazione storica e l'Elenco delle manifestazioni di rievocazione storica, alla cui tenuta provvede il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che aggiorna annualmente i dati forniti dalle Regioni. L'Albo nazionale e l'Elenco sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro, previa intesa con la Conferenza unificata, emana un decreto con il quale sono definiti la tipologia delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, i requisiti per l'iscrizione all'Albo, le modalità della stessa iscrizione, nonché le modalità di aggiornamento annuale dell'Albo.

L'articolo 4, ferme restando le competenze delle Regioni e delle Province autonome in materia, affida al concorso di Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Comuni, Città metropolitane e Comunità montane il compito di sostenere e valorizzare le manifestazioni di rievocazione storica. Il sostegno dello Stato avviene mediante apposite sovvenzioni.

L'articolo 5 dispone che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo istituisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Comitato scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica. In particolare, il Comitato – che ha sede presso il Ministero – ha i seguenti compiti: *a)* esprimere pareri vincolanti sul possesso dei requisiti delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, ai fini dell'inserimento nell'Albo o nell'Elenco, nonché sul rilascio del logo «Rievocazione storica italiana» alle manifestazioni inserite nell'Elenco; *b)* esprimere pareri sulle richieste di patrocinio al Ministero per lo svolgimento di iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte agli addetti del settore; *c)* stabilire i criteri per l'assegnazione delle sovvenzioni a valere sul Fondo di cui all'articolo 6.

Il Comitato è composto da professori universitari di I o II fascia nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata; da un funzionario del Ministero dei beni e

delle attività culturali e del turismo e da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del Comitato – di cui, tuttavia, non si precisa il numero complessivo – non percepiscono compensi né rimborsi spese, e restano in carica 3 anni, rinnovabili una sola volta. Il Comitato può avvalersi – senza oneri a carico della finanza pubblica – della collaborazione di istituti universitari, siti museali o archeologici, centri di ricerca, nonché delle associazioni di categoria più rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato.

L'articolo 6 dispone che le sovvenzioni a carico dello Stato sono riconosciute a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica – istituito, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dall'articolo 1, comma 627, della legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016) – in base a criteri da definire con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il Fondo, inoltre, viene stabilizzato con una dotazione pari ad 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020; alla copertura del relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il Fondo è destinato ad erogare contributi alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica, per le spese relative alla loro attività, nonché alla realizzazione di pubblicazioni, di convegni e di seminari specifici sulla rievocazione storica.

Rileva che viene soppresso il secondo periodo del citato comma 627, secondo il quale l'accesso alle risorse del Fondo è consentito in via diretta alle Regioni, ai Comuni, alle istituzioni culturali e alle associazioni di rievocazione storica riconosciute attraverso l'iscrizione ad appositi albi tenuti presso i Comuni o già operanti da almeno dieci anni, in base a criteri determinati con decreto dello stesso Ministro, che avrebbe dovuto essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con quattro condizioni (vedi allegato 5).

La Commissione approva la proposta di parere.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

Nuovo testo C. 3265 Romanini (Parere alla XIII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Albrecht PLANGGER (*Misto-Min.Ling.*), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla XIII Commissione Agricoltura della Camera sul testo

della proposta di legge Romanini C. 3265, recante «Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

La proposta di legge disciplina la produzione e vendita del pane con la finalità, espressa all'articolo 1, di garantire il diritto all'informazione dei consumatori e di valorizzare il pane fresco.

L'articolo 2 reca le definizioni di «pane», «pane fresco», «pane di pasta madre» e «pane con pasta madre», interviene sui divieti di utilizzo delle denominazioni e disciplina le sanzioni.

L'articolo 3 contiene la definizione di prodotto intermedio di panificazione; l'articolo 3-bis disciplina il pane sottoposto a trattamenti che ne aumentano la durabilità; l'articolo 4 definisce i lieviti utilizzabili nella panificazione, l'articolo 5 regolamenta l'utilizzazione delle paste acide.

L'articolo 6 contiene la definizione di panificio e norme sulle modalità di vendita. L'avvio di un nuovo panificio e il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono subordinati alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

L'articolo 7 contiene la denominazione di forno di qualità.

L'articolo 8 disciplina la figura del responsabile dell'attività produttiva.

L'articolo 9 interviene n tema di mutuo riconoscimento.

L'articolo 10 definisce i vari tipi di pane tradizionale di alta qualità.

L'articolo 11 attribuisce la vigilanza sull'attuazione della legge alle ASL ed ai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative, per la violazione delle disposizioni della medesima legge. La norma rinvia la definizione di tali sanzioni alla competenza delle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 11-bis prevede che le Regioni adeguino le proprie legislazioni ai principi della legge entro dodici mesi (comma 1); per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano è prevista la clauola di salvaguardia (comma 2).

Il Governo è autorizzato ad apportare le modifiche che si rendono necessarie al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n.502, recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e commercio del pane (articolo 11-*ter*).

L'articolo 12 reca le abrogazioni.

L'articolo 13, relativo all'entrata in vigore, dispone che le disposizioni della legge si applicano a decorrere dal secondo mese successivo al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 6).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo testo unificato C. 423-A e abb.

(Parere alla IX Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera sul nuovo testo unifico della proposta di legge C. 423-A ed abb., recante: «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il provvedimento, che consta di 30 articoli, modifica diverse disposizioni del codice della strada.

In particolare, l'articolo 01 inserisce nel codice della strada una nuova tipologia di strada: «viabilità forestale, sentiero, mulattiera e tratturo», modificando a tal fine l'articolo 2, commi 2 e 3, del codice. Tale tipologia di strada è destinata, per caratteristiche dimensionali e tecniche, all'esclusivo passaggio di pedoni, velocipedi e animali, fatto salvo il transito occasionale di veicoli a motore e rimorchi per scopi connessi ad attività agro-silvo-pastorali autorizzate, di servizio, vigilanza, soccorso e protezione civile, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto. All'articolo 3, comma 1, del codice della strada viene conseguentemente novellata la definizione di cui al n. 48 di sentiero o mulattiera o tratturo ed è introdotta la nuova definizione di «viabilità forestale», intendendo per essa «una rete viabile che si sviluppa, in tutto o in parte, nel bosco».

L'articolo 01, comma 2, prevede che entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni procedono alla definizione delle norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo ed il collaudo della viabilità forestale nonché le categorie di veicoli ammessi alla circolazione su di essa. Il comma 4 autorizza il Governo a modificare l'articolo 122 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, che disciplina i segnali d'obbligo generico, al fine di prevedere che la circolazione sulla viabilità forestale possa essere regolata, anche ai fini dell'articolo 194 del codice (ossia per l'irrogazione di sanzioni ai trasgressori delle disposizioni riguardanti tale forma di viabilità), da apposita segnaletica.

L'articolo 02 inserisce nel codice della strada la nozione di «utenti vulnerabili», vale a dire i conducenti di ciclomotori, motocicli nonché altri veicoli aperti a due o tre ruote, che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade dei veicoli chiusi a quattro o più ruote o dalla presenza di ostacoli fissi sulla strada.

L'articolo 03 prevede che il sindaco, con l'ordinanza con la quale riserva strade e corsie alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, possa ammettere l'accesso e la circolazione sulle medesime strade e sulle corsie riservate di biciclette, ove ricorrano idonee condizioni di sicurezza.

L'articolo 1 interviene in materia di autoveicoli stradali da competizione immatricolati.

L'articolo 1-bis precisa le funzioni, in tema di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, dei dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, ai quali è consentito lo svolgimento di tali compiti limitatamente alle aree oggetto di concessione e con esclusivo riguardo agli spazi destinati al parcheggio a pagamento ed alle aree immediatamente limitrofe esclusivamente nel caso in cui la sosta precluda la corretta fruizione dell'area di parcheggio da parte degli utenti della strada. Allo stesso modo al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone non possono essere attribuite le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta, se non limitatamente alle corsie e alle strade dedicate al trasporto pubblico, con esclusione della possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino.

L'articolo 2 interviene sulla disciplina delle cosiddette «fasce di rispetto» e prevede che con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possa essere definita la disciplina per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche con riferimento alle diverse tipologie di divieti.

L'articolo 2-bis modifica le sanzioni irrogate per le violazioni delle norme concernenti la pubblicità nelle strade e sui veicoli.

L'articolo 2-ter consente, ove l'ente proprietario lo ritenga coerente con le esigenze di sicurezza stradale, di predisporre a terra una linea di arresto avanzata per le biciclette, rispetto alla linea d'arresto dei veicoli, nelle intersezioni semaforiche delle strade di nuova costruzione, ovvero nel caso di rifacimento della segnaletica.

L'articolo 2-quater stabilisce che gli attraversamenti pedonali non semaforizzati ove siano accaduti negli ultimi cinque anni incidenti mortali o con feriti devono essere dotati, a cura dell'ente proprietario della strada, di appositi segnali luminosi di pericolo e di prescrizione nonché di sistemi di videosorveglianza, qualora siano situati in prossimità di luoghi, quali ad esempio scuole, presidi sanitari, centri per anziani o uffici pubblici, particolarmente frequentati da pedoni. Si prevede che all'attuazione della citata disposizione si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, destinate ai sensi dell'articolo 142, comma 12-ter e dell'articolo 208, comma 4 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2-quinquies disciplina le modalità di verifica periodica e di taratura dei mezzi tecnici e di controllo e regolazione del traffico.

L'articolo 2-sexies introduce una specifica disciplina per le macchine agricole d'epoca.

L'articolo 3, in coerenza con la normativa dell'Unione europea, eleva da 18 metri a 18,75 metri la lunghezza massima degli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti.

L'articolo 4 modifica la disciplina in materia di servizio di noleggio con conducente, prevedendo che possano essere adibiti al servizio di noleggio con conducente anche i motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone e non più solo gli autoveicoli utilizzati per tali modalità di trasporto.

L'articolo 4-bis introduce una norma concernente l'immatricolazione dei veicoli di interesse storico, mentre l'articolo 4-ter concerne i veicoli a motore impegnati in competizioni motoristiche.

L'articolo 5 interviene relativamente ai requisiti di immatricolazione delle macchine agricole.

L'articolo 5-bis è diretto ad aumentare i limiti d'età per l'obbligo di sottoporsi a visita medica per il rinnovo della patente per guidare veicoli pesanti.

L'articolo 6 modifica la disciplina in materia di esercitazioni di guida L'articolo 7 interviene in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE).

L'articolo 8, comma 1, introduce un nuovo specifico limite di velocità per gli autotreni. Il comma 2 prescrive una distanza minima di trecento metri tra l'avviso di segnaletica indicante l'obbligo di riduzione della velocità e la collocazione del sistema elettronico di rilevamento automatico della velocità. Il comma 2-bis introduce nuove forme di pubblicità per l'utilizzo delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità; in particolare si prevede che ciascun ente locale pubblichi sul proprio sito istituzionale, in formato dati di tipo aperto, la relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza oltre ad inviare la citata relazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero delle infrastrutture e dei proprio sito istituzionale le relazioni in un formato dati di tipo aperto.

L'articolo 9 consente la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; si precisa che in ogni caso la bicicletta non deve creare intralcio ai pedoni e non deve essere collocata lungo i percorsi tattili per i disabili visivi.

L'articolo 10 consente la rimozione dei veicoli che sostino, senza averne titolo, negli stalli riservati al *car sharing*.

L'articolo 10-bis introduce l'obbligo di prevedere che i sistemi di ritenuta per bambini, negli autoveicoli, siano equipaggiati unitamente ad un dispositivo di allarme anti-abbandono.

L'articolo 11 rafforza le norme di contrasto all'uso improprio di *smartphone* e altri dispositivi elettronici.

L'articolo 12 interviene in materia di possesso dei documenti di circolazione.

L'articolo 13 interviene in materia di mobilità ciclistica, prevedendo che nelle strade o nelle zone all'interno dei centri abitati nelle quali il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h i ciclisti possano circolare anche in senso opposto a quello di marcia di tutti gli altri veicoli, qualora tale facoltà sia prevista con ordinanza e segnalata con l'aggiunta ai segnali verticali di divieto o di obbligo generico del pannello integrativo di eccezione per i velocipedi. Si specifica inoltre che l'obbligo per i velocipedi di circolare sulle piste loro riservate vale unicamente quando tali piste siano esclusivamente riservate ai velocipedi e non quando esse siano riservate, oltre che ai velocipedi, anche ad altre tipologie di veicolo.

L'articolo 13-bis rimette ad un apposito decreto ministeriale il compito di determinare, in maniera omogenea, i criteri e i limiti per la determinazione delle spese di accertamento e di notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni amministrative del codice.

L'articolo 13-ter modifica le modalità di accertamento e comunicazione della violazione delle norme in materia di revisione e di assicurazione obbligatoria.

L'articolo 13-quater riduce l'interesse dovuto nel caso di ritardo nel pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme del codice della strada.

L'articolo 14 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e quattro osservazioni (vedi allegato 7).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016

S. 2874 Governo

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017

S. 2875 Governo

(Parere alla 5ª Commissione del Senato) (Esame congiunto e conclusione – Nulla osta)

La Commissione inizia l'esame.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sui disegni di legge di iniziativa governativa S. 2874, recante «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato

per l'esercizio finanziario 2016», e S. 2875, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017».

Quanto al disegno di legge di rendiconto, esso è articolato in missioni e programmi, e si suddivide in conto del bilancio e conto del patrimonio. Si tratta di uno strumento che consente al Parlamento di esercitare un controllo in ordine alla gestione finanziaria conclusa, rispetto a quanto precedentemente autorizzato con la legge di bilancio.

Gli articoli 1, 2 e 3 espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2016, e sono riferiti rispettivamente alle entrate (con accertamenti per 845.933,2 milioni di euro), alle spese (con impegni per 788.423,1 milioni di euro) e alla gestione finanziaria di competenza, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate, che evidenzia un avanzo di 57.510,1 milioni di euro.

La situazione finanziaria del conto del Tesoro evidenzia, al 31 dicembre 2016, un disavanzo di 205.331,6 milioni di euro (articolo 4).

Quanto all'articolo 5, esso reca: l'approvazione dell'Allegato n. 1,L, contenente l'elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal «Fondo di riserva per le spese impreviste»; l'approvazione dell'Allegato n. 2, relativo alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa.

Riguardo alla gestione patrimoniale dello Stato al 31 dicembre 2016, si registrano attività per circa 987 miliardi di euro e passività per un totale di circa 2.785 miliardi di euro (articolo 6).

Gli articoli da 7 e 8 espongono i dati relativi ai conti consuntivi degli Archivi notarili e del Fondo edifici di culto.

L'articolo 9 dispone, infine, l'approvazione del Rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato e dei rendiconti delle Amministrazioni e delle Aziende autonome secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti.

Passando all'esame del disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 2016, esso è il primo a essere predisposto conformemente alle modifiche apportate all'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica dal decreto legislativo n. 90 del 2016 e dalla legge n. 163 del 2016.

Con dette modifiche sono stati messi a regime i margini di flessibilità concessi alle amministrazioni; è stato previsto il rispetto di un vincolo sul saldo del bilancio di cassa programmatico che si aggiunge a quello di competenza; viene introdotta una relazione tecnica che illustra la coerenza del valore del saldo netto da finanziare (o da impiegare) con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica; è stato previsto che la relazione tecnica riporti gli effetti delle principali variazioni proposte al bilancio dello Stato e i relativi effetti sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

Il disegno di legge di assestamento costituisce lo strumento di aggiornamento in corso d'anno degli stanziamenti di bilancio determinati in applicazione dei criteri della competenza e della cassa e con esposizione riferita a missioni e programmi (che costituiscono le unità di voto nell'ambito dell'esame parlamentare). Esso si connette funzionalmente con il rendiconto del bilancio relativo all'esercizio precedente, poiché è in quest'ultimo provvedimento che viene certificata l'entità dei residui, che al momento dell'approvazione della legge di bilancio preventivo possono solo essere stimati.

Passando all'articolato, l'articolo 1 dispone l'approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2017 (approvato con la legge n. 232 del 2016) indicate nelle annesse tabelle.

L'articolo 2 novella l'articolo 2, comma 3, della legge di bilancio per il 2017, relativo alla quantificazione dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, aumentandolo, per l'anno 2017, a 79,5 miliardi di euro rispetto ai 59,5 miliardi previsti dalla legge di bilancio.

Il comma 2 novella il comma 3 dell'articolo 3, della legge di bilancio per il 2017, riguardante l'importo massimo degli impegni assumibili dalla SACE Spa (Servizi assicurativi del commercio estero).

Il comma 3 novella il comma 5 dell'articolo 3, della legge di bilancio, recante la quantificazione degli importi dei fondi inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF, per l'anno finanziario 2017.

L'articolo 3 corregge la denominazione del fondo iscritto nello stato di previsione del MEF per l'anno finanziario 2017 da «Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso» in «Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso» e prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, oltre a ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse del fondo, possa anche assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto gestore della tesoreria dello Stato.

In considerazione della limitata incidenza dei contenuti dei due disegni di legge sugli ambiti di competenza della Commissione, si propone conclusivamente di esprimere un parere di nulla osta su ciascuno dei due provvedimenti.

Propone conclusivamente di esprimere nulla osta su entrambi i disegni di legge. (vedi allegati 8 e 9).

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di parere sul disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 e sul disegno di legge

recante l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.

La seduta termina alle ore 8,20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è svolto dalle ore 8,20 alle ore 8,25.

Produzioni biologiche (S. 2811, approvato in un testo unificato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2811, recante «Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico», approvato, in un testo unificato, dalla Camera;

richiamato il proprio parere espresso in data 29 marzo 2017, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

preso atto che l'articolo 1, comma 2, definisce la produzione biologica «attività di interesse nazionale con funzione sociale, in qualità di settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, che concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra» stabiliti a livello europeo;

rilevato che la disciplina incide su una pluralità di materie riconducibili:

- alla competenza delle Regioni: «agricoltura», nonchè «formazione professionale», (articolo 117, quarto comma, Cost.);
- alla competenza esclusiva dello Stato: «rapporti dello Stato con l'Unione europea» (dal momento che la normativa sulla produzione biologica è regolata a livello europeo prevalentemente con il Regolamento n.?834 del 2007), «tutela della concorrenza», «ordinamento civile» e «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» (articolo 117, secondo comma, lett. *a*), *e*), *l*) ed *s*), Cost.);
- alla competenza concorrente tra Stato e Regioni: «tutela della salute» e «alimentazione» (articolo 117, terzo comma, Cost.);

considerato che, in tali casi, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, risulta necessaria «una disciplina che prefiguri un *iter* in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (*ex plurimis*, sentenze n.7/2016, n.?6/2004 e n.?303/2003):

preso atto che il provvedimento individua nelle Regioni e Province autonome le autorità locali competenti (articolo 3, comma 1), mentre l'Autorità nazionale, indicata nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è chiamata a svolgere attività di indirizzo e coordinamento a livello nazionale dell'attuazione della normativa europea (articolo 2);

evidenziato che l'articolo 4, comma 3, prevede che al Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica partecipino tre rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza Stato-Regioni;

sottolineato che è espressamente previsto il coinvolgimento delle Regioni dagli articoli 6, comma 3, 9, comma 1, 10, comma 3, 11, comma 5, e 13, comma 1, nei quali si richiede l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione dei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali chiamati, rispettivamente, a: *a*) determinare la quota della dotazione del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica da destinare al finanziamento dei programmi indicati nel Piano d'azione; *b*) definire i principi in base ai quali le Regioni e le Province autonome possono organizzare la formazione teorico-pratica di tecnici ed operatori nel settore della produzione biologica; *c*) disciplinare i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici; *d*) provvedere al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali del biologico; *e*) stabilire i criteri e i requisiti in base ai quali le Regioni e le Province autonome riconoscono le organizzazioni dei produttori del biologico e le loro associazioni;

rilevato che un analogo coinvolgimento delle Regioni dovrebbe essere previsto ai fini dell'adozione del Piano nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, di cui all'articolo 5, per la sua diretta incidenza nella materia «agricoltura» di competenza regionale;

rilevato che l'articolo 16 prevede una clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 5, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione del Piano nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, che incide direttamente sulla materia «agricoltura» di competenza regionale.

Nuove norme per la concessione della 'Stella al merito del lavoro' (Nuovo testo C. 3211 Gnecchi ed altri)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge Gnecchi C. 3211, recante «Nuove norme per la concessione della 'Stella al merito del lavoro'», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che la proposta di legge risulta riconducibile nel suo complesso alla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera *l*), Cost.);

considerato che:

- l'articolo 7 reca il riconoscimento della Federazione nazionale dei maestri del lavoro come associazione senza fini di lucro, dotata di autonomia finanziaria e statutaria, finalizzata a premiare i valori umani del lavoro, dell'ingegno e della realizzazione dell'individuo, promuovendo, in particolare, la cultura del lavoro fra le nuove generazioni e il trasferimento delle esperienze, e dispone un finanziamento dell'attività della Federazione pari a 250.000 euro annui; il comma 3 rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse stanziate annualmente tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché lo schema di convenzione tipo da stipulare tra la Federazione e ogni Regione e Provincia autonoma per l'utilizzo delle risorse;
- la disciplina dell'articolo 7, comma 3, incide sull'autonomia negoziale degli enti territoriali, rendendo necessario un coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di emanazione del decreto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 7, comma 3, sia previsto un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nel procedimento di emanazione del decreto ministeriale ivi previsto, i cui contenuti sono suscettibili di incidere sull'autonomia negoziale degli enti territoriali.

Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori (Nuovo testo C. 4299 Agostinelli)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge Agostinelli C. 4299, recante «Modifica dell'articolo 403 del codice civile, in materia di intervento della pubblica autorità a favore dei minori», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che il contenuto della proposta è riconducibile alla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera *l*), Cost.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia (Nuovo testo C. 2546 Marchi ed altri)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo delle proposte di legge C. 2546 Marchi ed altri recante «Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che la disciplina recata dalla proposta di legge è riconducibile alla materia «tutela dei beni culturali», ascritta alla competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.), e alle materie «valorizzazione dei beni culturali» e «promozione e organizzazione di attività culturali», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost); l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione dispone inoltre che la legge statale disciplina forme di intesa e coordinamento tra Stato e Regioni nella materia della tutela dei beni culturali;

ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni» (sentenze n. 307 del 2004 e n. 478 del 2002);

nel presupposto che dalla previsione dell'articolo 1 non possa derivare un obbligo della Regione e degli enti locali di partecipazione alla costituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia;

rilevato che l'articolo 1, comma 3, non prevede alcuna forma di coinvolgimento degli enti territoriali interessati nel procedimento di approvazione dello statuto della fondazione;

considerato infine che l'articolo 6 non prevede forme di collaborazione con le Regioni nelle iniziative di diffusione della conoscenza della legge e dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 3, sia previsto un coinvolgimento degli enti territoriali interessati nel procedimento di approvazione dello statuto della fondazione;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 6, si valuti l'opportunità di prevedere forme di collaborazione con le Regioni nelle iniziative di carattere culturale ivi previste.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici (Testo unificato C. 66, C. 3804 e C. 4085)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 66, C. 3804 e C. 4085, recanti «Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente:

rilevato che la disciplina recata dal testo unificato concerne la materia «promozione e organizzazione di attività culturali», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni» (sentenze n. 307 del 2004 e n. 478 del 2002);

sottolineato che, in considerazione dello stretto legame delle attività culturali di rievocazione storica disciplinate dal testo unificato con i territori, occorre prevedere, sulla base della giurisprudenza costituzionale, un adeguato coinvolgimento degli enti territoriali nella relativa disciplina;

rilevato che:

- l'articolo 2, comma 1, lettera *c*), rimette ad un decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la determinazione dei criteri per individuare la finalità statutaria di valorizzare la memoria storica di un territorio, senza prevedere un coinvolgimento degli enti territoriali;
- l'articolo 3, comma 3, prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro, previa intesa con la Conferenza unificata, emana un decreto con il quale sono definiti la tipologia delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica ed i requisiti e le modalità per l'iscrizione al relativo Albo, senza prevedere la disciplina dell'Elenco delle manifestazioni di rievocazione storica, per la quale dovrebbe essere previsto un adeguato coinvolgimento degli enti territoriali;
- l'articolo 5 istituisce il Comitato scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, composto da professori uni-

versitari nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, da un funzionario del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e da un funzionario del Ministero dell'economia delle finanze; il Comitato, che non contempla la presenza di rappresentanti degli enti territoriali, ha incisivi poteri relativi al sostegno delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica;

rilevato infine che:

- l'articolo 6, che modifica la disciplina e rifinanzia il Fondo nazionale per la rievocazione storica istituito dalla legge di bilancio 2017, sopprime l'accesso alle risorse del Fondo da parte di Regioni e Comuni e rimette ad un decreto ministeriale la determinazione dei criteri per il riparto delle risorse del Fondo;
- sulla base consolidata della giurisprudenza costituzionale, nell'attuale contesto di incompiuta attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, i finanziamenti statali in materie di competenza concorrente o regionale possono essere ammessi solo assicurando il coinvolgimento degli enti territoriali in ordine al riparto delle risorse finanziarie, attraverso lo strumento della «previa intesa» in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni o Conferenza unificata (cfr., *ex multis*, sentenze 211/2016, n. 147/2016, n. 168 del 2008),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), sia introdotto un coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di emanazione del decreto ministeriale ivi previsto;
- 2) all'articolo 3, comma 3, il contenuto del decreto ivi previsto, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, sia integrato con la previsione della disciplina dell'Elenco delle manifestazioni di rievocazione storica;
- 3) all'articolo 5, sia prevista la partecipazione di rappresentanti degli enti territoriali nel Comitato scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica;
- 4) all'articolo 6, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto e sia reintrodotta la possibilità di destinare le risorse del Fondo a Regioni e Comuni.

Allegato 6

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane (Nuovo testo C. 3265 Romanini)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 3265 Romanini, recante «Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che il contenuto della proposta di legge è riconducibile nel suo complesso alle materie «alimentazione» e «tutela della salute», attribuite alla competenza concorrente tra Stato e Regioni;

considerato che la proposta intende delineare una disciplina di carattere generale per la produzione e vendita del pane, al fine di garantire il diritto all'informazione dei consumatori e valorizzare il pane fresco, ai cui principi le Regioni adeguano la propria legislazione entro dodici mesi;

preso atto che diverse leggi regionali sono già intervenute nella medesima materia (tra le quali, L. Abruzzo n. 14/2016, L. Campania n. 2/2005, L. Sardegna n. 4/2016; L. Toscana n. 18/2011, L. Valle d'Aosta n. 7/1995, L. Veneto n. 36/2013);

evidenziato che in data 24 settembre 2015 la Conferenza Stato-Regioni ha espresso l'intesa sullo schema di decreto recante il regolamento di definizione delle denominazioni di «panificio», «pane fresco» e «pane a durabilità prolungata», adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2-ter, del decreto legge n. 223/2006, e che tale schema di decreto reca una disciplina in larga parte coincidente con quella prevista dalla proposta di legge in esame;

sottolineato che l'articolo 11-bis, comma 2, reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di intervenire con un atto di rango legislativo, laddove la materia potrebbe essere disciplinata con atto di natura regolamentare, quale quello previsto dall'articolo 4, comma 2-ter, del decreto legge n. 223/2006, assicurando un pieno coinvolgimento delle Regioni attraverso lo strumento dell'intesa.

Allegato 7

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo testo unificato C. 423-A e abb.)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 423-A ed abb., recante «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

richiamato il proprio parere espresso in data 1º ottobre 2014;

rilevato che il provvedimento interviene in materia di sicurezza stradale, che – sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 77/2013, n. 183/2012, n. 223/2010, n. 9/2009 e n. 428/2004) – spetta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto riconducibile all' «ordine pubblico e sicurezza», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione;

valutato positivamente l'inserimento di disposizioni volte a favorire la circolazione delle biciclette, in accoglimento di un'osservazione formulata nel precedente parere;

sottolineata l'opportunità, in considerazione dell'elevato numero di decessi di ciclisti nel nostro Paese (i morti in bicicletta nel 2015 sono stati 252, uno ogni 35 ore, fra cui molti giovani), di introdurre prescrizioni sulla distanza laterale necessaria affinché un veicolo a motore possa superare un ciclista;

rilevato che il provvedimento introduce norme da cui derivano oneri a carico degli enti territoriali, quali quelle che prescrivono nuove segnaletiche obbligatorie, senza individuare forme di copertura di tali oneri;

rilevato altresì che:

– l'articolo 01, comma 1, prevede una nuova tipologia di strada, denominata «Viabilità forestale, sentiero, mulattiera o tratturo» e definita come «strada che, per caratteristiche dimensionali e tecniche, è destinata all'esclusivo passaggio di pedoni, velocipedi e animali, fatto salvo il transito occasionale di veicoli a motore e rimorchi di cui all'articolo 47, comma 2, per scopi connessi ad attività agro-silvo-pastorali autorizzate, di servizio, vigilanza, soccorso e protezione civile, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto»; il comma 2 prevede che «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni procedono alla definizione delle norme funzionali e geometriche per la co-

struzione, il controllo ed il collaudo, della viabilità forestale nonché le categorie di veicoli ammessi alla circolazione su di essa»;

- risulta in proposito necessario chiarire le rispettive competenze del Ministero e delle Regioni nella definizione di cui al comma 2, anche prevedendo forme di coordinamento;
- appare altresì opportuno definire le modalità di individuazione dei percorsi rientranti nella viabilità forestale, rimettendo tale individuazione alle Regioni;
- occorre infine un coordinamento tra l'articolo 01, comma 1, lettera b), che modificando l'articolo 2, comma 3, del codice della strada individua le tipologie di veicoli ammessi alla circolazione nelle vie forestali e l'articolo 01, comma 2, che rimette tale individuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alle Regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 01, comma 2, si chiariscano le rispettive competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle Regioni nella definizione delle norme sulla viabilità forestale, anche prevedendo forme di coordinamento;

e con le seguenti osservazioni:

- a) considerata la rilevanza che il tema della mobilità ciclistica riveste per le autonomie territoriali, si valuti l'opportunità di introdurre ulteriori disposizioni volte a promuovere l'uso delle biciclette ed a tutelare la sicurezza dei ciclisti;
- b) si valuti l'opportunità di reperire le risorse per consentire agli enti territoriali di far fronte agli adempimenti previsti dal provvedimento in esame, al fine di evitare che i relativi bilanci siano gravati da oneri aggiuntivi;
- c) all'articolo 01, si valuti l'opportunità di definire le modalità di individuazione dei percorsi rientranti nella viabilità forestale, rimettendo tale individuazione alle Regioni;
- d) al medesimo articolo 01, si valuti l'opportunità di coordinare il comma 1, lettera b), che modificando l'articolo 2, comma 3, del codice della strada individua le tipologie di veicoli ammessi alla circolazione nelle vie forestali, con il comma 2, che rimette tale individuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alle Regioni.

Allegato 8

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 (S. 2874 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S.2874, che dispone l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016,

esprime

NULLA OSTA

Allegato 9

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 (S. 2875 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S.2875, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017,

esprime

NULLA OSTA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 2 agosto 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,20.

Audizione del presidente del CONI, Giovanni Malagò

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione di Giovanni Malagò, presidente del CONI, accompagnato dal capo di gabinetto, avv. Francesco Soro, e dal procuratore generale dello sport, gen. Enrico Cataldi.

L'audizione odierna rientra nel filone d'inchiesta dedicato al tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata di tipo mafioso nel mondo dello sport.

Giovanni Malagò, *presidente del CONI*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Marco DI LELLO (*PD*), Davide MATTIELLO (*PD*), Massimiliano MANFREDI (*PD*) e i senatori Giuseppe LUMIA (*PD*) e Stefano ESPOSITO (*PD*), cui risponde l'audito.

Interviene altresì per fornire ulteriori contributi Enrico CATALDI, procuratore generale dello sport.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il presidente Malagò per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 2 agosto 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso della Camera. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLI-GATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

L'ordine del giorno reca l'esame dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, dei bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015, e del bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014, dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF). (Svolgimento e conclusione)

La Commissione prosegue l'esame dei bilanci in titolo.

Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo, sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna.

Il deputato Giuseppe GALATI (SC-ALA CLP-MAIE), relatore, svolge la relazione sui bilanci relativi all'ENPAF, illustrando la proposta di considerazioni conclusive che costituisce parte integrante della relazione stessa.

Lello DI GIOIA, *presidente*, concorda con la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore. Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità la relazione, comprensiva delle considerazioni conclusive (*vedi allegato 1*), che assumerà il numero *Doc.* XVI-*bis*, n. 14.

La seduta termina alle ore 15,25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Allegato 1

Relazione sui dei bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, sui bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015, e sul bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014, dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF)

(Relatore: on. Giuseppe Galati)

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha esaminato i bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, i bilanci preventivi 2011-2012-2013-2014-2015 e il bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 relativi all'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF). Ulteriori elementi conoscitivi sono stati acquisiti nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'Ente svoltasi in data 19 luglio 2017.

1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1.1 Funzioni e iscritti

In attuazione del D.Lgs. 30 giugno 1994, n.509 l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF - di seguito Ente) si è trasformato, a decorrere dal 7 novembre 2000, in fondazione di diritto privato, rimanendo ferma l'obbligatorietà della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dagli iscritti.

Nella sua attuale veste l'ENPAF - nella sua attività istituzionale di erogazione di trattamenti pensionistici e assistenziali agli appartenenti alla categoria professionale - gode di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nell'ambito del quadro giuridico e del regime dei controlli previsti dal predetto decreto legislativo. I trattamenti sono costituiti da: pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità e ai superstiti (indirette e di reversibilità), indennità di maternità ex D.Lgs. n. 151/2001, prestazioni assistenziali a carattere continuativo (sussidio continuativo e assistenza speciale minorati) e straordinario (sussidio una tantum e borse di studio) in favore dei farmacisti e loro superstiti che si trovino in condizioni economiche disagiate.

In relazione alle previsioni della legge n. 214/2011 l'ENPAF ha provveduto a modificare i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (aumento dell'età pensionabile a 68 anni dal 1.1.2013 e successivo aggancio del requisito di età all'aumento della speranza di vita) e di anzianità (aumento dell'anzianità minima d'iscrizione effettiva a 42 anni e dall'1.1.2016 abolizione della pensione di anzianità).

Soggetti all'iscrizione obbligatoria all'ENPAF e, come tali, tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sono tutti i farmacisti in possesso dell'abilitazione professionale. Risultano, pertanto, iscritti all'Ente, oltre ai farmacisti titolari di farmacia, i farmacisti dipendenti di farmacie pubbliche e private e i laureati in farmacia abilitati, anche se svolgono attività non attinenti alla professione di farmacista.

Una caratteristica peculiare dell'ENPAF concerne la misura della contribuzione previdenziale che l'iscritto deve versare all'Ente, il cui importo è forfettario e non correlato al reddito prodotto. Con riferimento al 2015, la misura intera del contributo previdenziale obbligatorio è pari a 4.398 euro, ed è stata mantenuta invariata rispetto al precedente esercizio "in considerazione dell'esiguità del tasso di inflazione previsto".

Il Regolamento prevede che in luogo della contribuzione annuale intera, l'iscritto possa beneficiare di riduzioni del 33,33%, del 50% o dell'85%. Queste diverse e ridotte misure di contribuzione previdenziale sono riconosciute in relazione all'attività svolta in regime di lavoro dipendente e all'iscritto soggetto ad altra forma pensionistica obbligatoria. Le aliquote di riduzione sono altresì riconosciute all'iscritto che si trovi in uno stato di disoccupazione temporanea ed involontaria, il quale può accedere a misure di riduzione, per un periodo massimo di cinque anni, trascorso il quale - ove il soggetto permanga nello stato di disoccupazione - viene equiparato ad un non esercente l'attività professionale.

È poi previsto un contributo di solidarietà, fissato nella misura del 3% del contributo previdenziale intero. Il versamento del contributo di solidarietà non è utile ai fini pensionistici ed è accessibile solo a coloro che si sono iscritti per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2004, mentre per gli iscritti che optino per la contribuzione previdenziale ridotta nelle misure previste è prevista una riduzione proporzionale del trattamento pensionistico.

Si evidenzia che con deliberazione del Consiglio nazionale n. 3 del 26 novembre 2013, per gli iscritti in stato di disoccupazione temporanea e involontaria il contributo di solidarietà è stato ridotto dal 3 all'1 per cento del contributo intero a decorrere dall'anno di contribuzione 2014, in virtù del fatto che – come dichiarato nel corso dell'audizione del 19 luglio 2017 - "la fondazione, a fronte della crisi occupazionale, ha inteso ridurre al massimo l'entità della contribuzione di solidarietà da versare, che si accompagna a quella per l'assistenza e per la maternità".

Sempre nel corso della citata audizione è stato altresì indicato che nel bilancio 2015, sul totale di iscritti, pari a 89.960, i disoccupati con un contributo di solidarietà risultano pari a 3.973 (4,42 per cento del totale), e che le somme derivanti dal contributo di solidarietà, pari a 44 euro per iscritto, circa 175.000 euro in totale per l'anno 2015, non hanno destinazioni specifiche, ma entrano nella gestione ordinaria dell'Ente.

Per quanto riguarda il rapporto tra iscritti e pensioni erogate, negli anni considerati dal 2011 al 2015 il relativo *trend* appare positivo e tendenzialmente crescente, col mantenimento di un valore superiore alle due unità (segnatamente 2,68 nel 2014 e 2,73 nel 2015).

1.2 Gli organi

Sono organi della fondazione, il presidente, il consiglio di amministrazione (11 componenti compreso il presidente), il comitato esecutivo (costituito da 5 componenti del consiglio di amministrazione), il consiglio nazionale (composto dai presidenti degli ordini provinciali dei farmacisti), e il collegio dei sindaci (5 componenti effettivi e 5 supplenti), tutti di durata quadriennale.

Nel 2015 non è variata la misura delle indennità di carica mensili attribuite ai titolari degli organi dell'Ente, e ammontanti ad euro 3.656,25 per il presidente; 1.828,13 per il vice presidente; 82,63 per i consiglieri; 206,58 per il presidente del collegio dei sindaci; 154,94 per i sindaci effettivi e 41,32 per i supplenti. L'importo del gettone di presenza è rimasto immutato, anch'esso, nella misura determinata dal consiglio di amministrazione nel marzo 2006, che l'ha fissato in euro 250 (125 per il presidente).

1.3 Il Personale

Al 31.12.2015 il numero dei dipendenti in servizio risulta essere di 83 unità, con un incremento rispetto all'esercizio precedente di 6 unità, come riportato nella articolazione della tabella che segue e relativa agli esercizi 2014 e 2015:

Ovalifica	Numero dipendenti*		
Qualifica	2014	2015	
Dirigenti	2	3	
Impiegati	63	68	
Portieri	12	12	
Totale	77	83	

Nel bilancio consuntivo 2015 il costo del lavoro è così raffigurato rispetto al dato del 2014:

	2014	2015
Salari e stipendi	3.326.738	3.521.591
Oneri sociali	824.956	850.548
Trattamento di fine rapporto	198.814	296.634
Altri costi*	138.501	137.197
TOTALE	4.489.010	4.805.969

2. I DATI RELATIVI ALL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE

Con riferimento ai dati desumibili dai bilanci consuntivi, le risultanze del conto economico per il 2015 fanno registrare un avanzo d'esercizio pari a 139,3 milioni di euro, con una diminuzione rispetto all'avanzo dell'esercizio 2014 pari al 7,37 per cento e, in valori assoluti, a -10,27 milioni di euro, a causa fondamentalmente dell'incremento della voce di costo "Ammortamenti svalutazioni e altri accantonamenti", come risulta dalla tabella che segue - tratta dal documento di bilancio 2015 dell'Ente - e che riporta l'articolazione delle voci del Conto economico per gli esercizi 2015 e 2014 suddivise tra i Ricavi e i Costi della Produzione.

	COSTI	
Prestazioni previd.li ed assistenziali	159.697.684,11	165.051.438,03
Organi amministrativi e di controllo	295.497,91	242.296,05
Compensi prof.li e lav. autonomo	863.279,38	802.175,48
Personale	4.855.427,87	4.549.705,14
Materiali sussidiari e di consumo	140.335,37	160.534,30
Utenze varie	1.852.329,39	1.676.108,56
Servizi vari	1.078.104,22	1.032.701,50
Spese pubblicazione periodico	1.376,00	29.120,00
Oneri tributari	17.649.305,83	16.351.380,29
Altri costi	226.884,82	213.394,07
Ammortamenti, sval. e altri accan.ti	10.139.820,54	2.430.388,81
Oneri straordinari	825.700,44	492.044,96
Rettifiche di valori	10.418.082,50	5.834.217,95
Totale costi	208.043.828,38	198.865.505,14
Avanzo d'esercizio	139.340.419,00	149.613.677,45
Totale a pareggio	347.384.247,38	348.479.182,59
	RICAVI	
DESCRIZIONE		
Contributi	266.830.254,53	267.521.580,91
Canoni di locazione	13.880.420,42	14.151.134,94
Altri ricavi	2.670.757,44	2.720.037,07
Interessi e proventi finanziari	49.906.372,38	52.915.753,62
Proventi straordinari	13.030.680,95	9.452.796,33
Rettifiche di valori	1.065.761,66	1.717.879,72
Totale ricavi	347.384.247,38	348.479.182,59
Totale a pareggio	347.384.247,38	348.479.182,59

Si evidenzia che il valore complessivo della voce "Contributi" in termini disaggregati risulta articolato nelle seguenti componenti di cui a seguire si danno gli importi relativi all'anno 2015:

- il totale della contribuzione previdenziale soggettiva a carico degli iscritti pari a 170, 3 milioni di euro;
- la quota di contributo a carico dei titolari di farmacia commisurato allo 0,90 % della spesa farmaceutica per i medicinali forniti in regime di assistenza diretta (come previsto dall'art. 5 del decreto-legge n. 187 del 1977, conv. con mod. dalla legge n. 395 del 1977) e pari nel 2015 a circa 91,3 milioni di euro;
- le quote di contributo per l'erogazione delle indennità di maternità, pari a circa 2,4 milioni di euro;
- ulteriori voci relative a contributi per riscatti e ricongiunzioni da altri enti per un valore di circa 2,8 milioni di euro.

Nel 2013 il risultato di esercizio era stato di 133,0 milioni di euro di avanzo, con un decremento dello 0,7% rispetto al risultato del 2012 (133,9 milioni di euro), che a sua volta era risultato in aumento del 7% rispetto al risultato del 2011 (124,9 milioni di euro). Il decremento del risultato d'esercizio nel 2013 era dovuto alla diminuzione dei proventi straordinari, mentre l'aumento nel 2012 è da imputare a rettifiche di valore negative.

Con riferimento allo Stato patrimoniale, nel 2015 il patrimonio netto (costituito dalla riserva legale a garanzia delle pensioni future, alimentata dagli avanzi di gestione) si attesta su 2,086 miliardi di euro e risulta aumentato del 7,2 per cento rispetto all'esercizio precedente. Anche nell'esercizio in esame il valore del patrimonio netto è ampiamente superiore, con un indice di copertura pari a 13,3 annualità (12,2 nel 2014), al limite di cinque annualità delle pensioni correnti stabilito dal decreto interministeriale del 29 novembre 2007.

Nell'ambito delle voci di Attivo Patrimoniale, le Immobilizzazioni finanziarie costituiscono la voce più rilevante, risultando pari a circa 1,06 miliardi di euro nel 2015 e circa 1,01 miliardi di euro nel 2014.

Per ciò che concerne la composizione, 856,7 milioni sono costituite da titoli obbligazionari (titoli di Stato, di Autorità sovranazionali e di obbligazioni corporate) e 201,5 milioni da quote del fondo FIEPP "Fondo immobiliare enti di previdenza dei professionisti", gestito dalla SGR "Investire Immobiliare SpA" e di cui la fondazione risulta, allo stato, quotista unico. In particolare l'ENPAF detiene, a fine 2015, 403 quote (come nel 2014) del valore nominale di 500mila euro ciascuna, mentre il valore di mercato delle stesse risulta, sempre a fine 2015, di 515,9mila euro (512,1mila euro a fine 2014). Secondo quanto riportato nel Bilancio consuntivo 2015, la SGR che provvede alla gestione del Fondo immobiliare, relativamente all'esercizio 2015, ha deliberato la distribuzione di un dividendo, con riferimento al risultato del 1º semestre 2015, pari a 4,091 milioni di euro; con riferimento al secondo semestre 2015, al fine di mantenere la liquidità necessaria per procedere nel futuro ad ulteriori investimenti e nell'ambito di una ottimizzazione fiscale dell'impiego dei proventi, la SGR, con il consenso dell'ENPAF, non ha effettuato la distribuzione del dividendo, pari a 3,67 milioni di euro. Il tasso interno di rendimento del Fondo FIEPP alla data del 31 dicembre 2015, è pari al 2,68%. Secondo quanto espresso nel corso dell'audizione del 17 luglio 2017, non vi è da parte dell'Ente la volontà di procedere a conferimenti di immobili detenuti direttamente nel fondo FIEPP per il triennio 2017-2019.

Si evidenzia la consistenza delle disponibilità liquide dell'Ente, 493,9 milioni nel 2015, pur registrandosi una flessione rispetto al dato del 2014 che era pari a 535,4 milioni.

I crediti sono nel complesso pari a circa 64,2 milioni (circa 70,3 milioni nel 2014; 63,5 milioni nel 2013), di cui la voce più consistente è costituita da "crediti verso iscritti e terzi contribuenti" (56,7 milioni del 2015 contro i 57,8 milioni del 2014). Occorre, inoltre, segnalare che con deliberazione n. 7 del 28 gennaio 2016, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito la inesigibilità di crediti per contributi previdenziali soggettivi, assistenziali, di maternità e per somme aggiuntive, per un ammontare complessivo pari a 661.825,26 euro. Tale importo è stato portato a perdita con rilevazione del relativo costo. Si tratta di crediti contributivi e per somme aggiuntive accertati relativamente a posizioni di iscritti dichiarati falliti, per i quali si è ritenuto opportuno adottare la dichiarazione di inesigibilità, a prescindere dalla intervenuta prescrizione, "considerato la peculiarità della

situazione che ha fatto ritenere fortemente compromessa la possibilità di incassare gli importi ancora spettanti".

Complessivamente, nel 2015 il valore del portafoglio titoli mobiliari (comprensivo sia dei titoli immobilizzati che di quelli non immobilizzati) risulta pari a 1,403 miliardi di euro e si incrementa, rispetto al 2014, di circa 185,4 milioni per effetto di un combinato incremento sia di quelli immobilizzati che di quelli iscritti nell'attivo circolante.

Tra le immobilizzazioni materiali la voce più consistente è quella dei "Terreni e Fabbricati", che presenta nel Bilancio 2015 un valore pari a circa 124,6 milioni di euro. In materia di patrimonio immobiliare si rileva– come evidenziato anche nel corso dell'audizione del 17 marzo 2015 – che l'Ente non effettua investimenti diretti tramite acquisizione dal 1986 e anche nell'ultimo piano triennale degli investimenti non è prevista alcuna procedura di acquisto diretto. Secondo gli elementi forniti nel corso dell'audizione del 19 luglio 2017, il patrimonio gestito in forma diretta si compone di 1.022 unità, suddivise in 805 unità con destinazione a uso abitativo, 106 a uso negozio, 75 uffici, 35 locali a uso magazzino e un ufficio a uso strumentale. Le unità immobiliari sfitte sono rappresentate da 24 appartamenti a uso abitativo. Il tasso di occupazione è pari al 97 per cento.

2.1 I proventi delle gestioni mobiliare e immobiliare.

Si riportano di seguito i rendimenti – tratti dal Bilancio 2015 - derivanti dalla gestione della componente immobiliare sia in termini complessivi che percentuali. Si rileva in particolare che:

- La gestione immobiliare ha determinato, con riferimento all'esercizio 2015, un totale proventi per canoni pari a euro 13.880.420, in leggera contrazione rispetto all'esercizio 2014, quando il totale era stato pari a euro 14.151.135;
- Il rendimento contabile lordo è 8,92%, mentre il rendimento contabile netto, che tiene conto dei costi diretti comprensivi, tra l'altro, della tassazione sugli immobili (IRES, IMU e TASI), nonché dei costi di gestione e detratto il recupero degli oneri accessori, risulta pari al 3,27% e pertanto in leggera riduzione rispetto all'esercizio precedente in cui il rendimento netto era risultato pari a 3,65%.

La tabella che segue, tratta dalla Relazione della Corte dei Conti sul Bilancio 2015 dell'Ente, riporta i proventi complessivi dei canoni di locazione e i dati relativi al rendimento medio, lordo e netto, della gestione immobiliare negli esercizi dal 2010 al 2015.

Tabella 9 - Rendimento immobili

(dati in milioni)

2010	2011	2012	2013	2014	2015
14,6	14,4	14,5	14,6	14,2	13,9
7,43	9,15	9,37	9,45	9,19	8,92
3,02	3,48	4,39	3,51	3,65	3,27
	14,6 7,43	14,6 14,4 7,43 9,15	14,6 14,4 14,5 7,43 9,15 9,37	14,6 14,4 14,5 14,6 7,43 9,15 9,37 9,45	14,6 14,4 14,5 14,6 14,2 7,43 9,15 9,37 9,45 9,19

Con riferimento alla gestione della componente mobiliare, l'asset allocation del portafoglio mobiliare nel 2015, calcolato sui valori medi d'investimento, ha la seguente composizione: fondo immobiliare 11,06 per cento (12,04 nel 2014); azionario 3,68 per cento (2,96 nel 2014); fondi Oicr 3,83 per cento (2,03 nel 2014); pronti contro termine e time deposit

0,00 per cento (analogamente nel 2014); obbligazionario 53,37 per cento (49,72 nel 2014); liquidità 28,06 per cento (33,24 nel 2014).

Con riferimento al comparto obbligazionario che, come è desumibile dai dati sopra riportati, costituisce il principale investimento finanziario dell'Ente, è da rilevarsi, rispetto al capitale impiegato, una redditività del 2,84 per cento netto, di poco inferiore a quella dell'esercizio precedente (3,02 per cento). In particolare in termini assoluti il reddito netto del comparto obbligazionario - su un investimento medio pari nel 2015 a circa 972,1 milioni - è stato di 27,6 milioni, rispetto ai 25,2 milioni del 2014 (avendo a base un investimento di 832,1 milioni).

L'investimento azionario ammonta complessivamente, al termine dell'esercizio, a 76,24 milioni di euro, in aumento rispetto all'esercizio precedente di oltre 18 milioni di euro. Si evidenzia come l'Ente presenti – come già sopra evidenziato - una contenuta esposizione della componente azionaria. Il rendimento contabile netto del segmento azionario è stato pari al 4,41%.

Il rendimento netto complessivo della gestione patrimoniale (comparto mobiliare e immobiliare) è stato, nel 2015, di 46,754 milioni, contro i 52,411 milioni del 2014, mentre nella tabella che segue, tratta dal Bilancio consuntivo 2015, si riepilogano i tassi di rendimento lordi e netti del patrimonio, distintamente per classe di investimento:

DESCRIZIONE	RENDIMENTI LORDI %	RENDIMENTI NETTI %
Attività liquida	1,87	1,39
Fondi OICR	2,41	0,37
Titoli obbligazionari	3,30	2,84
Azioni	6,83	4,41
F. immobiliare	2,03	1,50
Immobili	8,92	3,27

3. L'ANDAMENTO DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE

Per quanto riguarda le entrate provenienti dalla contribuzione previdenziale soggettiva, pari nel 2015 a 170,3 milioni di euro, si registra un contenuto incremento di circa 1,8 milioni di euro rispetto al dato registrato nel 2014 (168,6 milioni di euro), mentre nel 2013 il dato era risultato pari a 166,4 milioni di euro.

Quanto alla ripartizione delle diverse aliquote contributive, continua ad aumentare il numero degli iscritti che opta per il contributo di solidarietà, risultato complessivamente pari a 19.798 unità; l'incremento è stato di 2.101 unità rispetto al 2014. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è entrata in vigore la modifica dell'art. 21 del Regolamento che ha riconosciuto, agli iscritti che si trovino in disoccupazione temporanea e involontaria e che optino per il versamento del contributo di solidarietà, la riduzione dello stesso, dal 3% all'1% del contributo intero. Il contributo di solidarietà è stato invece mantenuto al 3% per gli iscritti che svolgano attività professionale in regime di lavoro dipendente.

Per quanto riguarda le prestazioni previdenziali, principale voce di uscita del bilancio dell'ENPAF, ne prosegue la flessione; infatti, nel 2015 l'uscita per prestazioni previdenziali ha registrato una diminuzione di oltre 2,5 milioni di euro rispetto

all'esercizio precedente, passando da 159,6 milioni del 2014 a 156,9 milioni del 2015. Le cause di tali risultanze vanno ascritte alle modifiche regolamentari entrate in vigore dal 1° gennaio 2013 in materia di pensioni di vecchiaia e di pensioni di anzianità, rispettivamente con l'elevazione dell'età pensionabile e con l'aumento dell'anzianità contributiva.

In merito alla ripartizione degli oneri relativi alle prestazioni pensionistiche del 2015, il 58% si riferisce a pensioni di vecchiaia, il 22% a pensioni di anzianità, mentre le pensioni ai superstiti incidono percentualmente per il 19%, e quasi l'1% è il peso percentuale delle pensioni di invalidità.

4. PROSPETTIVE NEL MEDIO-LUNGO PERIODO INDICATE NEL BILANCIO ATTUARIALE

L'ultimo bilancio tecnico-attuariale approvato è stato redatto al 31.12.2014, tale documento considera l'evoluzione della gestione previdenziale fino al 2064, valutando un arco temporale di 50 anni.

Dall'esame del bilancio tecnico attuariale emergono costanti avanzi di esercizio dal 2015 al 2064, con un incremento del patrimonio che da 1,96 miliardi di euro raggiungerà i 10,29 miliardi di euro al termine del cinquantennio. Il rapporto tra il patrimonio a fine esercizio, rapportato alle prestazioni pensionistiche erogate nel corso dello stesso, è previsto in crescita costante da 12 volte nel 2015 fino a 23 volte al termine del cinquantennio.

Correlativamente all'incremento del patrimonio complessivo della Cassa il rapporto tra la riserva legale minima, pari a cinque volte le pensioni in essere nell'anno di riferimento, e il patrimonio dell'Ente decresce nel tempo in modo costante e significativo, passando dal 40% del 2015, al 21% del 2064 evidenziando.

5. Considerazioni conclusive

Sulla base delle evidenze contabili e gestionali sopra riportate, che qui si intendono integralmente richiamate e parte essenziale del parere in merito ai documenti di bilancio in oggetto analizzati, si formulano le seguenti osservazioni:

- *a)* Il 2015 chiude con un avanzo di esercizio pari a 139,340 milioni, in flessione sul precedente esercizio per 10,273 milioni;
- b) Il risultato della gestione caratteristica mostra un andamento favorevole con un lieve decremento dei ricavi (0,3 per cento) ed una più significativa diminuzione dei costi (-3,3 per cento). Subisce infatti una flessione la spesa per prestazioni previdenziali e assistenziali per 5,403 milioni anche in virtù degli effetti prodotti dall'elevazione dell'età pensionabile attuata con la riforma entrata in vigore il 1° gennaio 2013 mentre il gettito complessivo dei contributi diminuisce di 0,741 milioni;
- c) in conseguenza dei sopraesposti dati il saldo della gestione previdenziale e assistenziale fa registrare nel 2015 un risultato positivo pari a 107,133 milioni, con un aumento di 4,7 milioni sul 2014;
- d) il rapporto tra numero degli iscritti (al netto dei versanti solo il contributo di solidarietà) e quello dei trattamenti pensionistici erogati risulta tendenzialmente crescente e pari a 2,68 nel 2014 e 2,73 nel 2015;
- e) Il valore del patrimonio netto è pari, a fine 2015, a 2,086 miliardi di euro (1,947 miliardi nel 2014) e supera ampiamente, con un indice di copertura pari a 13,3

- annualità, il limite delle cinque annualità delle pensioni correnti, stabilito con il decreto interministeriale del 29 novembre 2007;
- f) nel 2015 la consistenza del portafoglio titoli mobiliari si attesta sulla cifra di 1,403 miliardi (con un incremento rispetto al 2014 di 185,4 milioni), mentre il valore del patrimonio immobiliare risulta pari a 124,6 milioni e sostanzialmente in linea con i valori dell'esercizio precedente, non effettuando da tempo l'Ente acquisizioni immobiliari in forma diretta;
- g) il rendimento medio degli immobili si attesta, nel 2015, su valori del 3,27 netto (3,65 nel 2014), mentre il comparto obbligazionario, che costituisce il principale investimento finanziario dell'Ente, fa registrare una redditività netta del 2,84 nel 2015 e del 3,02 nel 2014;
- h) le disponibilità liquide dell'Ente registrano tra il 2014 e il 2015 una diminuzione passando da 535,424 milioni a 493,949 milioni di euro, pur dovendosi evidenziare il permanere di una cifra piuttosto alta rispetto al valore complessivo del patrimonio;
- i) circa la formazione di crediti rispetto ai contributi dovuti, si evidenzia la consistenza degli stessi, che risultano significativi, essendo pari a 57,8 milioni nel 2014 e a 56,7 milioni nel 2015. Si sottolinea quindi l'esigenza che l'Ente ponga particolare attenzione a ogni utile iniziativa sul fronte dell'accertamento e quantificazione dei crediti e della lotta all'evasione contributiva;
- j) con riferimento alla gestione di cassa, il Collegio Sindacale, nel bilancio 2015, "raccomanda nuovamente all'Ente di continuare le azioni volte alla riscossione immediata dei crediti, con particolare attenzione verso quelli provenienti da esercizi passati, ovvero a ridurne la formazione, e comunque a verificarne l'esigibilità, nonché procedere al pagamento di quei debiti che possano dar luogo ad interessi di mora o altre somme aggiuntive". Si sottolinea quindi l'esigenza di verificare nei prossimi esercizi che l'Ente abbia posto in essere attenzione alla gestione della cassa;
- k) per quanto riguarda le stime del bilancio tecnico attuariale riferito al 31 dicembre 2014 per il periodo 2014-2063, si rileva che esse confermano, nel medio e nel lungo periodo, una situazione di stabilità economica dell'ENPAF.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 2 agosto 2017

Plenaria

(antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente Giorgio BRANDOLIN

La seduta inizia alle ore 8,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni

Audizione del Direttore dell'Ufficio di coordinamento per il Mediterraneo dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), dottor Federico Soda

(Svolgimento e conclusione)

Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi i temi dell'audizione.

Il dottor Federico SODA, Direttore dell'Ufficio di coordinamento per il Mediterraneo dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), interviene sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo una richiesta di precisazione di Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, il dottor Federico SODA completa il suo intervento.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Luis Alberto ORELLANA (*PLA-PSI-MAIE*), a più riprese, e

Paolo ARRIGONI (*LNA*), la deputata Micaela CAMPANA (*PD*) e Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, a più riprese.

Il dottor Federico SODA risponde a più riprese, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9.45.

Plenaria

(pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente Giorgio BRANDOLIN

La seduta inizia alle ore 14,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni

Audizione di rappresentanti dell'Organizzazione «Save the Children»

(Svolgimento e conclusione)

Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati

Introduce quindi i temi dell'audizione

Valerio NERI, *Direttore generale di «Save the Children»*, interviene sui temi oggetto dell'audizione.

Dopo alcune richieste di precisazione di Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, a più riprese, risponde Valerio NERI, proseguendo il suo intervento.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, la deputata Micaela CAMPANA (PD), a più riprese, e Giorgio BRANDO-LIN, *presidente*.

Il dottor Valerio NERI risponde a più riprese, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 2 agosto 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 14,05.

Seguito dell'esame della proposta di relazione intermedia sull'attività svolta (9 settembre 2014 – 30 giugno 2017). L'inchiesta tra dati e risultati (*Relatore*: Bratti) (Seguito dell'esame e rinvio)

Alessandro BRATTI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 26 luglio, nelle vesti di relatore, ha presentato una proposta di relazione. Quindi, sulla base delle osservazioni pervenute, ha predisposto un nuovo testo, che sarà trasmesso a tutti i componenti e di cui illustra le novità.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per domani, 3 agosto 2017 alle ore 8.30. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle ore 14,15, è ripresa alle ore 14,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, ha convenuto che una delegazione della Commissione svolga una missione in Veneto dal 13 al 15 settembre 2017.

La seduta termina alle ore 14,25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,20.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 2 agosto 2017

Plenaria

315^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente STUCCHI

La seduta inizia alle ore 11,15.

Audizioni ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124

Il Comitato procede all'audizione della società ITD SOLUTIONS, in rappresentanza della quale intervengono il dottor Carlo BRIGADA, presidente e amministratore delegato, il dottor Massimo BRUNI, responsabile *Solution Development Network Infrastructures*, e il dottor Sergio Antonio AJANI, responsabile *Solution Development Cloud & System*.

Svolgono osservazioni e formulano quesiti il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), il senatore Giuseppe ESPOSITO (*Misto-UDC*) e i deputati GUERINI (*PD*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*), ai quali rispondono i soggetti auditi.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) dichiara conclusa l'audizione.

Si procede quindi all'audizione della società YARIX, in rappresentanza della quale intervengono il dottor Mirko GATTO, *chief executive officer*, accompagnato dal dottor Alessandro BEULCKE, presidente della società ALLEA.

Svolgono osservazioni e formulano quesiti il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), il senatore Giuseppe ESPOSITO (*Misto-UDC*) e i deputati TO-FALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*), ai quali replicano i soggetti auditi.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,10.

Plenaria

316^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente STUCCHI

La seduta inizia alle ore 16.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Mario PARENTE, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CASSON (*Art.1-MDP*) e MARTON (*M5S*) e i deputati TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 18,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 2 agosto 2017

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente Daniele MARANTELLI

La seduta inizia alle ore 8,05.

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti della ragioneria generale dello Stato sulle finanze delle Città metropolitane

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)

Daniele MARANTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta *streaming* sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Lorenzo ADDUCI, funzionario dell'Ufficio V dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il senatore Antonio D'ALÌ (*FI-PdL*) e il deputato Giovanni PAGLIA (*SI-SEL-POS*).

Lorenzo ADDUCI, funzionario dell'Ufficio V dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato, si riserva di trasmettere gli elementi di risposta ai quesiti posti.

Daniele MARANTELLI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 8,40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,40 alle ore 8,45.